



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 febbraio 2026
(OR. en)

11787/24
ADD 5

Fascicolo interistituzionale:
2024/0101 (NLE)
2024/0102 (NLE)

AELE 72
AND 13
SM 13
MI 659

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra

ALLEGATO II - PROTOCOLLO DI ANDORRA

REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, NORME, PROVE E CERTIFICAZIONI

Elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo quadro

INDICE

- 1 Veicoli a motore
- 2 Trattori agricoli e forestali
- 3 Apparecchi di sollevamento e di movimentazione
- 4 Apparecchi domestici
- 5 Apparecchi a gas
- 6 Recipienti a pressione
- 7 Strumenti di misura
- 8 Materiale elettrico
- 9 Tessili
- 10 Medicinali
- 11 Concimi
- 12 Sostanze pericolose
- 13 Prodotti cosmetici
- 14 Protezione dell'ambiente
- 15 Tecnologie dell'informazione, telecomunicazioni ed elaborazione dati

- 16 Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi
- 17 Libera circolazione delle merci – aspetti generali
- 18 Prodotti da costruzione
- 19 Dispositivi di protezione individuale
- 20 Giocattoli
- 21 Macchine
- 22 Tabacco
- 23 Bevande spiritose
- 24 Beni culturali
- 25 Esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici
- 26 Dispositivi medici
- 27 Imbarcazioni da diporto
- 28 Equipaggiamento marittimo

INTRODUZIONE

Si applica il protocollo quadro 1, salvo altrimenti previsto nel presente allegato, ove gli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali:

- considerando;
- destinatari degli atti giuridici dell'UE;
- riferimenti a territori o lingue dell'UE;
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE o loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci; e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Importazione e immatricolazione di veicoli usati

Andorra non impone, per l'importazione e l'immatricolazione di veicoli già immatricolati nell'UE, limitazioni o prescrizioni che non si applichino a veicoli analoghi già immatricolati ad Andorra. Ciò comprende, tra l'altro, l'età massima del veicolo, il livello minimo di emissioni o il controllo tecnico.

CAPO 1

VEICOLI A MOTORE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31970 L 0157: direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16), nella versione modificata da:
 - 31973 L 0350: direttiva 73/350/CEE della Commissione del 7 novembre 1973 (GU L 321 del 22.11.1973, pag. 33),
 - 31977 L 0212: direttiva 77/212/CEE del Consiglio dell'8 marzo 1977 (GU L 66 del 12.3.1977, pag. 33),
 - 31981 L 0334: direttiva 81/334/CEE della Commissione del 13 aprile 1981 (GU L 131 del 18.5.1981, pag. 6),
 - 31984 L 0372: direttiva 84/372/CEE della Commissione del 3 luglio 1984 (GU L 196 del 26.7.1984, pag. 47),
 - 31984 L 0424: direttiva 84/424/CEE del Consiglio del 3 settembre 1984 (GU L 238 del 6.9.1984, pag. 31),
 - 31989 L 0491: direttiva 89/491/CEE della Commissione del 17 luglio 1989 (GU L 238 del 15.8.1989, pag. 43),

- 31992 L 0097: direttiva 92/97/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992 (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1),
 - 31996 L 0020: direttiva 96/20/CE della Commissione del 27 marzo 1996 (GU L 92 del 13.4.1996, pag. 23),
 - 31999 L 0101: direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 41),
 - 32007 L 0034: direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49),
 - 32013 L 0015: direttiva 2013/15/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172).
2. 32014 R 0540: regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131), nella versione modificata da:
- 32004 D 0090: decisione 2004/90/CE della Commissione del 23 dicembre 2003 (GU L 31 del 4.2.2004, pag. 21).
3. 32004 L 0104: direttiva 2004/104/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13).

4. 32005 L 0049: direttiva 2005/49/CE della Commissione, del 25 luglio 2005, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12).
5. 32005 L 0039: direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 143).
6. 32005 L 0040: direttiva 2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 146).
7. 32005 L 0041: direttiva 2005/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 149).
8. 32005 L 0064: direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10), nella versione modificata da:
 - 32009 L 0001: direttiva 2009/1/CE della Commissione del 7 gennaio 2009 (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 31).

9. 32006 D 0368: decisione 2006/368/CE della Commissione, del 20 marzo 2006, relativa alle prescrizioni tecniche dettagliate per l'esecuzione delle prove di cui alla direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore (GU L 140 del 29.5.2006, pag. 33).
10. 32006 L 0040: direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).
11. 32007 R 0706: regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l'omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d'aria (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 33).
12. 32007 L 0038: direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 25).
13. 32007 R 0715: regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32009 R 0595: regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1),

- 32011 R 0566: regolamento (UE) n. 566/2011 della Commissione dell'8 giugno 2011 (GU L 158 del 16.6.2011, pag. 1),
 - 32012 R 0459: regolamento (UE) n. 459/2012 della Commissione del 29 maggio 2012 (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 16),
 - 32017 R 1151: regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione del 1° giugno 2017 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1),
 - 32017 R 2400: regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione del 12 dicembre 2017 (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1),
 - 32018 R 0858: regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
14. 32009 R 0595: regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), , nella versione modificata da:
- 32011 R 0582: regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1),
 - 32014 R 0133: regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1),

- 32018 R 0858: regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
15. 32017 R 1151: regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32017 R 1154: regolamento (UE) 2017/1154 della Commissione del 7 giugno 2017 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 708),
 - 32017 R 1347: regolamento (UE) 2017/1347 della Commissione del 13 luglio 2017 (GU L 192 del 24.7.2017, pag. 1),
 - 32018 R 1832: regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione del 5 novembre 2018 (GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1),
 - 32020 R 0049: regolamento (UE) 2020/49 della Commissione del 21 gennaio 2020 (GU L 17 del 22.1.2020, pag. 1).

16. 32017 R 1152: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).
17. 32017 R 1576: regolamento delegato (UE) 2017/1576 della Commissione, del 26 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di allarme acustico per l'omologazione UE dei veicoli (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 3).
18. 32011 R 0582: regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32012 R 0064: regolamento (UE) n. 64/2012 della Commissione del 23 gennaio 2012 (GU L 28 del 31.1.2012, pag. 1),
 - 32014 R 0133: regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1),
 - 32014 R 0136: regolamento (UE) n. 136/2014 della Commissione dell'11 febbraio 2014 (GU L 43 del 13.2.2014, pag. 12),
 - 32014 R 0627: regolamento (UE) n. 627/2014 della Commissione del 12 giugno 2014 (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 28),

- 32016 R 1718: regolamento (UE) 2016/1718 della Commissione del 20 settembre 2016 (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 1),
 - 32017 R 1347: regolamento (UE) 2017/1347 della Commissione del 13 luglio 2017 (GU L 192 del 24.7.2017, pag. 1),
 - 32017 R 2400: regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione del 12 dicembre 2017 (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1),
 - 32018 R 0932: regolamento (UE) 2018/932 della Commissione del 29 giugno 2018 (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 32),
 - 32019 R 1939: regolamento (UE) 2019/1939 della Commissione del 7 novembre 2019 (GU L 303 del 25.11.2019, pag. 1),
 - 32020 R 1181: regolamento (UE) 2020/1181 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 263 del 12.8.2020, pag. 1).
19. 32017 R 2400: regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32019 R 0318: regolamento (UE) 2019/318 della Commissione del 19 febbraio 2019 (GU L 58 del 26.2.2019, pag. 1),

- 32020 R 1181: regolamento (UE) 2020/1181 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 263 del 12.8.2020, pag. 1).
20. 32019 R 0543: regolamento (UE) 2019/543 della Commissione, del 3 aprile 2019, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio includendo alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore e aggiornando i riferimenti a tali regolamenti (GU L 95 del 4.4.2019, pag. 1).
21. 32013 R 0168: regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52), nella versione modificata da:
- 32014 R 0134: regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione del 16 dicembre 2013 (GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1),
 - 32019 R 0129: regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 106),
 - 32020 R 1694: regolamento (UE) 2020/1694 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 novembre 2020 (GU L 381 del 13.11.2020, pag. 4).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 168/2013 si intendono adattate come segue:

data la decisione dell'UE di non estendere i diritti e gli obblighi di Andorra di rilasciare omologazioni UE e designare servizi tecnici dell'UE diversi da quelli istituiti o designati dagli Stati membri dell'UE,

a) in relazione all'omologazione UE gli articoli 6, 7, 11, gli articoli da 25 a 37, gli articoli 40, 41, 49, 51 e 52 e gli articoli da 61 a 71 non si applicano;

b) all'articolo 42, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le autorità di omologazione degli Stati membri dell'UE possono accettare l'omologazione nazionale rilasciata da Andorra qualora ritengano che le prescrizioni tecniche nazionali di Andorra in base alle quali il veicolo è stato omologato siano equivalenti alle proprie. L'omologazione è valida solo nello Stato membro dell'UE che accetta tale equivalenza.";

c) all'articolo 53, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tutte le decisioni prese ai sensi del presente regolamento e tutte le decisioni di rifiuto di un'immatricolazione o di divieto o limitazione dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione di un veicolo o che impongono il ritiro di un veicolo dal mercato sono debitamente motivate.".

Nonostante tali eccezioni Andorra accetta come prova di conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle parti da immettere sul mercato i certificati UE e UN rilasciati dalle autorità di omologazione dell'UE e le relative marcature, senza ulteriori prove o marcature (oltre alle marcature o alle etichette già prescritte negli atti giuridici dell'UE o nei regolamenti UN). Per quanto riguarda i certificati e le marcature UN, ciò vale solo per i regolamenti UNECE del 1958 applicati dall'UE.

Per i regolamenti UNECE del 1958 che l'UE e Andorra applicano nelle medesime versioni, l'UE accetta i certificati UN validamente rilasciati da Andorra.

Andorra applica le disposizioni della normativa dell'UE sui veicoli a motore in materia di vigilanza del mercato. Andorra può affidare tale compito, in tutto o in parte, all'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro dell'UE di sua scelta.

Tali adattamenti si applicano *mutatis mutandis* alle disposizioni relative all'omologazione UE previste negli atti seguenti:

- 32014 R 0044: regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione del 21 novembre 2013 (GU L 25 del 28.1.2014, pag. 1),
 - 32014 R 0134: regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione del 16 dicembre 2013 (GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1),
 - 32014 R 0901: regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione del 18 luglio 2014 (GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1).
22. 32014 R 0003: regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 7 del 10.1.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32016 R 1824: regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione del 14 luglio 2016 (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1).

23. 32014 R 0044: regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 25 del 28.1.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32016 R 1824: regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione del 14 luglio 2016 (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1),
 - 32018 R 0295: regolamento delegato (UE) 2018/295 della Commissione del 15 dicembre 2017 (GU L 56 del 28.2.2018, pag. 1).
24. 32014 R 0901: regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32016 R 1825: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1825 della Commissione del 6 settembre 2016 (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 47),
 - 32020 R 0239: regolamento di esecuzione (UE) 2020/239 della Commissione del 20 febbraio 2020 (GU L 48 del 21.2.2020, pag. 6).

25. 32014 R 0134: regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V (GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32016 R 1824: regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione del 14 luglio 2016 (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1).
26. 32015 R 0758: regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77), nella versione modificata da:
- 32017 R 0079: regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione del 12 settembre 2016 (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 44).
27. 32017 R 0078: regolamento di esecuzione (UE) 2017/78 della Commissione, del 15 luglio 2016, che fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti di tali sistemi (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 26).
28. 32017 R 0079: regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, del 12 settembre 2016, che stabilisce in dettaglio prescrizioni tecniche e procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, nonché delle entità tecniche indipendenti e dei componenti eCall di bordo basati sul servizio 112, e che integra e modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe e le norme applicabili (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 44).

29. 32019 R 0026: regolamento (UE) 2019/26 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che integra la legislazione dell'Unione in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 8 I del 10.1.2019, pag. 1).
30. 32018 R 0858: regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32019 R 2144: regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1),
 - 32021 R 1244: regolamento delegato (UE) 2021/1244 della Commissione del 20 maggio 2021 (GU L 272 del 30.7.2021, pag. 16),
 - 32021 R 1445: regolamento delegato (UE) 2021/1445 della Commissione del 23 giugno 2021 (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4),
 - 32022 R 2236: regolamento delegato (UE) 2022/2236 della Commissione del 20 giugno 2022 (GU L 296 del 16.11.2022, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2018/858 si intendono adattate come segue:

data la decisione dell'UE di non estendere i diritti e gli obblighi di Andorra di rilasciare omologazioni UE e designare servizi tecnici dell'UE diversi da quelli istituiti o designati dagli Stati membri dell'UE:

- a) in relazione all'omologazione UE gli articoli 6 e 7, gli articoli da 22 a 34, gli articoli 37, 39, 40, 41, 44 e 54, gli articoli da 67 a 81 e gli articoli da 84 e 89 e gli allegati III, IV, VII, VIII, IX e X non si applicano;
- b) gli articoli 43 e 46 sono sostituiti da quanto segue:

"Le autorità di omologazione degli Stati membri dell'UE possono accettare l'omologazione nazionale rilasciata da Andorra qualora ritengano che le prescrizioni tecniche nazionali di Andorra in base alle quali il veicolo è stato omologato siano equivalenti alle proprie. L'omologazione è valida solo nello Stato membro dell'UE che accetta tale equivalenza.";

- c) l'articolo 53 è sostituito da quanto segue:

"Articolo 53

Tutte le decisioni prese ai sensi del presente regolamento e tutte le decisioni di rifiuto di un'immatricolazione o di divieto o limitazione dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione di un veicolo o che impongono il ritiro di un veicolo dal mercato sono debitamente motivate.".

Nonostante tali eccezioni Andorra accetta come prova di conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle parti da immettere sul mercato i certificati UE e UN rilasciati dalle autorità di omologazione dell'UE e le relative marcature, senza ulteriori prove o marcature (oltre alle marcature o alle etichette già prescritte negli atti giuridici dell'UE o nei regolamenti UN). Per quanto riguarda i certificati e le marcature UN, ciò vale solo per i regolamenti UNECE del 1958 applicati dall'UE.

Per i regolamenti UNECE del 1958 che l'UE e Andorra applicano nelle medesime versioni, l'UE accetta i certificati UN validamente rilasciati da Andorra.

Andorra applica le disposizioni della normativa dell'UE sui veicoli a motore in materia di vigilanza del mercato, compreso il numero minimo di veicoli da sottoporre a prova. Andorra può affidare tale compito, in tutto o in parte, all'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro dell'UE di sua scelta.

31. 32022 R 1209: regolamento delegato (UE) 2022/1209 della Commissione, del 5 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura per l'imposizione di sanzioni amministrative e i metodi per il loro calcolo e la loro riscossione (GU L 187 del 14.7.2022, pag. 19).
32. 32022 R 0163: regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione, del 7 febbraio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni funzionali per la vigilanza del mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti (GU L 27 dell'8.2.2022, pag. 1).

33. 32020 R 0683: regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).
34. 32020 R 1812: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812 della Commissione, del 1° dicembre 2020, recante norme sullo scambio di dati online e sulla notifica delle omologazioni UE a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 404 del 2.12.2020, pag. 5).
35. 32021 R 0133: regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico (GU L 42 del 5.2.2021, pag. 1).

36. 32019 R 2144: regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32021 R 1243: regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione del 19 aprile 2021 (GU L 272 del 30.7.2021, pag. 11),
- 32021 R 1341: regolamento delegato (UE) 2021/1341 della Commissione del 23 aprile 2021 (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 4),
- 32021 R 1958: regolamento delegato (UE) 2021/1958 della Commissione del 23 giugno 2021 (GU L 409 del 17.11.2021, pag. 1),
- 32022 R 0545: regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione del 26 gennaio 2022 (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 18),
- 32022 R 1398: regolamento delegato (UE) 2022/1398 della Commissione dell'8 giugno 2022 (GU L 213 del 16.8.2022, pag. 1).

37. 32021 R 0535: regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza (GU L 117 del 6.4.2021, pag. 1).
38. 32021 R 0646: regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS) (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 31).
39. 32021 R 1243: regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione, del 19 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito all'interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock nei veicoli a motore e modifica l'allegato II di tale regolamento (GU L 272 del 30.7.2021, pag. 11).
40. 32021 R 1341: regolamento delegato (UE) 2021/1341 della Commissione, del 23 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate concernenti le procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente e che modifica l'allegato II di tale regolamento (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 4).

41. 32021 R 1958: regolamento delegato (UE) 2021/1958 della Commissione, del 23 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito alle procedure di prova e ai requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di adattamento intelligente della velocità e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche indipendenti, e che ne modifica l'allegato II (GU L 409 del 17.11.2021, pag. 1).
42. 32022 R 1426: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione, del 5 agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione del sistema di guida automatizzata di veicoli completamente automatizzati (GU L 221 del 26.8.2022, pag. 1).
43. 32022 R 0545: regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione, del 26 gennaio 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l'allegato II (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 18).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 52007 SC 0169: comunicazione interpretativa 2007/C 68/04 della Commissione sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro (GU C 68 del 24.3.2007, pag. 15).

CAPO 2

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32008 L 0002: direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 30).

2. 32013 R 0167: regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32014 R 1322: regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione del 19 settembre 2014 (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1),

 - 32016 R 1628: regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53),

 - 32016 R 1788: regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1),

 - 32018 R 0985: regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione del 12 febbraio 2018 (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 1),

- 32018 R 0830: regolamento delegato (UE) 2018/830 della Commissione del 9 marzo 2018 (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 15),
- 32019 R 0519: regolamento (UE) 2019/519 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 42),
- 32020 R 1564: regolamento delegato (UE) 2020/1564 della Commissione del 6 agosto 2020 (GU L 358 del 28.10.2020, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 167/2013 si intendono adattate come segue:

data la decisione dell'UE di non estendere i diritti e gli obblighi di Andorra di rilasciare omologazioni UE e designare servizi tecnici dell'UE diversi da quelli istituiti o designati dagli Stati membri dell'UE,

- a) in relazione all'omologazione UE gli articoli 5, 6, gli articoli da 20 a 32, gli articoli 35 e 36 e gli articoli da 57 a 67 non si applicano;
- b) all'articolo 37, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le autorità di omologazione degli Stati membri dell'UE possono accettare l'omologazione nazionale rilasciata da Andorra qualora ritengano che le prescrizioni tecniche nazionali di Andorra in base alle quali il veicolo è stato omologato siano equivalenti alle proprie. L'omologazione è valida solo nello Stato membro dell'UE che accetta tale equivalenza.";

c) all'articolo 48, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tutte le decisioni prese ai sensi del presente regolamento e tutte le decisioni di rifiuto di un'immatricolazione o di divieto o limitazione dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione di un veicolo o che impongono il ritiro di un veicolo dal mercato sono debitamente motivate."

Nonostante tali eccezioni, Andorra accetta come prova di conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle parti da immettere sul mercato i certificati UE e UN rilasciati dalle autorità di omologazione nell'UE, così come i verbali di prova OCSE e le certificazioni rilasciate dalle autorità nazionali designate dell'UE, e le relative marcature, senza ulteriori prove o marcature (oltre alle marcature o alle etichette già prescritte negli atti giuridici dell'UE o nei regolamenti UN). Per quanto riguarda i certificati e le marcature UN, ciò vale solo per i regolamenti UNECE del 1958 applicati dall'UE.

Per i regolamenti UNECE del 1958 che l'UE e Andorra applicano nelle medesime versioni, l'UE accetta i certificati UN validamente rilasciati da Andorra.

Andorra applica le disposizioni della normativa dell'UE sui veicoli agricoli e forestali in materia di vigilanza del mercato. Andorra può affidare tale compito, in tutto o in parte, all'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro dell'UE di sua scelta.

Tali adattamenti si applicano *mutatis mutandis* alle disposizioni relative all'omologazione UE previste negli atti seguenti:

- 32014 R 1322: regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione del 19 settembre 2014 (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1),

- 32015 R 0068: regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione del 15 ottobre 2014 (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1),
 - 32015 R 0208: regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione dell'8 dicembre 2014 (GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1),
 - 32015 R 0504: regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione dell'11 marzo 2015 (GU L 85 del 28.3.2015, pag. 1).
3. 32014 R 1322: regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32016 R 1788: regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).
4. 32015 R 0068: regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32016 R 1788: regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1),
 - 32018 R 0828: regolamento delegato (UE) 2018/828 della Commissione del 15 febbraio 2018 (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 5).

5. 32018 R 0985: regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32020 R 1564: regolamento delegato (UE) 2020/1564 della Commissione del 6 agosto 2020 (GU L 358 del 28.10.2020, pag. 1),
 - 32022 R 0518: regolamento delegato (UE) 2022/518 della Commissione del 13 gennaio 2022 (GU L 104 dell'1.4.2022, pag. 56).
6. 32015 R 0504: regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 85 del 28.3.2015, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32016 R 1789: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1789 della Commissione del 7 settembre 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 60),
 - 32018 R 0128: regolamento di esecuzione (UE) 2018/128 della Commissione del 25 gennaio 2018 (GU L 22 del 26.1.2018, pag. 16),
 - 32018 R 0986: regolamento di esecuzione (UE) 2018/986 della Commissione del 3 aprile 2018 (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 16).

7. 32015 R 0208: regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32016 R 1788: regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1),
 - 32018 R 0829: regolamento delegato (UE) 2018/829 della Commissione del 15 febbraio 2018 (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 8),
 - 32020 R 0540: regolamento delegato (UE) 2020/540 della Commissione del 21 gennaio 2020 (GU L 121 del 20.4.2020, pag. 1).

CAPO 3

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI MOVIMENTAZIONE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31973 L 0361: direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci (GU L 335 del 5.12.1973, pag. 51).
2. 32014 L 0033: direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 31995 X 0216: raccomandazione 95/216/CE della Commissione, dell'8 giugno 1995, sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti (GU L 137 del 20.6.1995, pag. 37).

CAPO 4

APPARECCHI DOMESTICI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32017 R 1369: regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32020 R 0740: regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).

2. 32012 R 0392: regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32014 R 0518: regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014 (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1),
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1),
 - 32020 R 1059: regolamento delegato (UE) 2020/1059 della Commissione del 27 aprile 2020 (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 28).

3. 32011 R 0626: regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32014 R 0518: regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014 (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1),
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1),
 - 32020 R 1059: regolamento delegato (UE) 2020/1059 della Commissione del 27 aprile 2020 (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 28).

4. 32014 R 1254: regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27), nella versione modificata da:
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1),
 - 32020 R 0987: regolamento delegato (UE) 2020/987 della Commissione del 20 gennaio 2020 (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 1).

5. 32015 R 1186: regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20), nella versione modificata da:
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).

6. 32015 R 1187: regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43), nella versione modificata da:
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).

7. 32015 R 1094: regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 2), nella versione modificata da:
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).

8. 32013 R 0811: regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32014 R 0518: regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014 (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1),
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).
9. 32013 R 0812: regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83), nella versione modificata da:
- 32014 R 0518: regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014 (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1),
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1),
 - 32018 R 0543: regolamento delegato (UE) 2018/543 della Commissione del 23 gennaio 2018 (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 63).

10. 32014 R 0065: regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).

11. 32019 R 0424: regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 (GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).

12. 32019 R 1784: regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 121).

13. 32019 R 2013: regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0340: regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62).

14. 32019 R 2014: regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0340: regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62).

15. 32019 R 2015: regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0340: regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62).

16. 32019 R 2016: regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0340: regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62).

17. 32019 R 2017: regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0340: regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62).

18. 32019 R 2018: regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0340: regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62).

19. 32019 R 2019: regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 187), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).

20. 32019 R 2020: regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 209), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).

21. 32019 R 2021: regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).

22. 32019 R 2022: regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267), nella versione modificata da:
- 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).
23. 32019 R 2023: regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285), nella versione modificata da:
- 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).
24. 32019 R 2024: regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 313), nella versione modificata da:
- 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).

25. 32009 L 0125: direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
26. 32013 R 0813: regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).
27. 32013 R 0814: regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162).
28. 32019 R 1781: regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).

29. 32019 R 1782: regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 95).
30. 32012 R 0206: regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).
31. 32011 R 0327: regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8), nella versione modificata da:
- 32013 R 0666: regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione dell'8 luglio 2013 (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24),
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

32. 32012 R 0932: regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 278 del 12.10.2012, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).
33. 32012 R 0547: regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 28), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).
34. 32014 R 0548: regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi (GU L 152 del 22.5.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51),
 - 32019 R 1783: regolamento (UE) 2019/1783 della Commissione del 1° ottobre 2019 (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 107).

35. 32013 R 0617: regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).
36. 32013 R 0666: regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).
37. 32014 R 0066: regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

38. 32014 R 1253: regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51),
 - 32020 R 1000: regolamento (UE) 2020/1000 della Commissione del 9 luglio 2020 (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 105).
39. 32015 R 1185: regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).
40. 32015 R 1189: regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

41. 32015 R 1095: regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).
42. 32015 R 1188: regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).
43. 32016 R 2281: regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

44. 32008 R 1275: regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45), nella versione modificata da:
- 32009 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42),
 - 32013 R 0617: regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione del 26 giugno 2013 (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13),
 - 32013 R 0801: regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione del 22 agosto 2013 (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1),
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51),
 - 32019 R 2021: regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione del 1° ottobre 2019 (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241),
 - 32019 R 2022: regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione del 1° ottobre 2019 (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267),
 - 32019 R 2023: regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione del 1° ottobre 2019 (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285).

45. 32009 R 0107: regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).
46. 32009 R 0640: regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26), nella versione modificata da:
- 32014 R 0004: regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione del 6 gennaio 2014 (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 1),
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).
47. 32009 R 0641: regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 35), nella versione modificata da:
- 32012 R 0622: regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione dell'11 luglio 2012 (GU L 180 del 12.7.2012, pag. 4),
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51),

- 32019 R 1781: regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione del 1° ottobre 2019 (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32008 D 0591: decisione 2008/591/CE della Commissione, del 30 giugno 2008, relativa al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (GU L 190 del 18.7.2008, pag. 22).

CAPO 5

APPARECCHI A GAS

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31992 L 0042: direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17), nella versione modificata da:
 - 31993 L 0068: direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1),
 - 32005 L 0032: direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29).
2. 32016 R 0426: regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99).

CAPO 6

RECIPIENTI A PRESSIONE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31975 L 0324: direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol (GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40), nella versione modificata da:
 - 31994 L 0001: direttiva 94/1/CE della Commissione del 6 gennaio 1994 (GU L 23 del 28.1.1994, pag. 28),
 - 32008 L 0047: direttiva 2008/47/CE della Commissione dell'8 aprile 2008 (GU L 96 del 9.4.2008, pag. 15),
 - 32013 L 0010: direttiva 2013/10/UE della Commissione del 19 marzo 2013 (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 20),
 - 32016 L 2037: direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione del 21 novembre 2016 (GU L 314 del 22.11.2016, pag. 11).
2. 32003 D 0525: decisione 2003/525/CE della Commissione, del 18 luglio 2003, che rinvia la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio per alcune attrezzature a pressione trasportabili (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 45).

3. 32010 L 0035: direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
4. 32014 L 0068: direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164),
5. 32014 L 0029: direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 31989 X 0349: raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dell'industria europea nella fabbricazione di aerosol (GU L 144 del 27.5.1989, pag. 56).
2. Documento C 1998/229/05: comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai recipienti semplici a pressione, modificata dalla direttiva 90/488/CEE del Consiglio del 17 settembre 1990 (GU C 328 del 12.12.1992, pag. 3).

CAPO 7

STRUMENTI DI MISURA

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32009 L 0034: direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7).
2. 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
3. 31975 L 0107: direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14).
4. 31976 L 0211: direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32007 L 0045: direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

5. 31980 L 0181: direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40), nella versione modificata da:
- 31985 L 0001: direttiva 85/1/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1984 (GU L 2 del 3.1.1985, pag. 11),
 - 31989 L 0617: direttiva 89/617/CEE del Consiglio del 27 novembre 1989 (GU L 357 del 7.12.1989, pag. 28),
 - 31999 L 0103: direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000 (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 17), e GU L 311 del 12.12.2000, pag. 50,
 - 32009 L 0003: direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 (GU L 114 del 7.5.2009, pag. 10),
 - 32019 L 1258: direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione del 23 luglio 2019 (GU L 196 del 24.7.2019, pag. 6).
6. 31987 L 0354: direttiva 87/354/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, che modifica alcune direttive concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti industriali per quanto riguarda le sigle attribuite agli Stati Membri (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 43).

7. 32007 L 0045: direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).
8. 32011 L 0017: direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia (GU L 71 del 18.3.2011, pag. 1).
9. 32014 L 0031: direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).
10. 32014 L 0032: direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149), nella versione modificata da:
 - 32015 L 0013: direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione del 31 ottobre 2014 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 42).

CAPO 8

MATERIALE ELETTRICO

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32008 L 0013: direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che abroga la direttiva 84/539/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 41).
2. 32014 L 0030: direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79), nella versione modificata da:
 - 32018 R 1139: regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
3. 32014 L 0034: direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).
4. 32014 L 0035: direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

CAPO 9

TESSILI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32011 R 1007: regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32012 R 0286: regolamento delegato (UE) n. 286/2012 della Commissione del 27 gennaio 2012 (GU L 95 del 31.3.2012, pag. 1),
 - 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1),
 - 32018 R 0122: regolamento delegato (UE) 2018/122 della Commissione del 20 ottobre 2017 (GU L 22 del 26.1.2018, pag. 3).

CAPO 10

MEDICINALI

Ai fini del presente accordo, gli atti giuridici dell'UE elencati nel presente capo si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32009 L 0035: direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (GU L 109 del 30.4.2009, pag. 10).
2. 32010 L 0063: direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
3. 31993 L 0041: direttiva 93/41/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che abroga la direttiva 87/22/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 40).

4. 31989 L 0105: direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8).
5. 32009 R 0470: regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
6. 32017 R 0880: regolamento (UE) 2017/880 della Commissione, del 23 maggio 2017, che stabilisce norme sull'applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie e di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 1).
7. 32017 R 0012: regolamento di esecuzione (UE) 2017/12 della Commissione, del 6 gennaio 2017, relativo alla forma e al contenuto delle domande e delle richieste per la determinazione dei limiti massimi di residui in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 4 del 7.1.2017, pag. 1).
8. 32018 R 0782: regolamento (UE) 2018/782 della Commissione, del 29 maggio 2018, che stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 470/2009 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 5).

9. 32018 R 0470: regolamento di esecuzione (UE) 2018/470 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE (GU L 79 del 22.3.2018, pag. 16).
10. 32019 R 1871: regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 41).
11. 32010 R 0037: regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32010 R 0890: regolamento (UE) n. 890/2010 della Commissione dell'8 ottobre 2010 (GU L 266 del 9.10.2010, pag. 1),
 - 32010 R 0914: regolamento (UE) n. 914/2010 della Commissione del 12 ottobre 2010 (GU L 269 del 13.10.2010, pag. 5),
 - 32010 R 0758: regolamento (UE) n. 758/2010 della Commissione del 24 agosto 2010 (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 37),
 - 32010 R 0759: regolamento (UE) n. 759/2010 della Commissione del 24 agosto 2010 (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 39),

- 32010 R 0761: regolamento (UE) n. 761/2010 della Commissione del 25 agosto 2010 (GU L 224 del 26.8.2010, pag. 1),
- 32011 R 0362: regolamento (UE) n. 362/2011 della Commissione del 13 aprile 2011 (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 26),
- 32011 R 0363: regolamento (UE) n. 363/2011 della Commissione del 13 aprile 2011 (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 28),
- 32012 R 0084: regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2012 della Commissione del 1° febbraio 2012 (GU L 30 del 2.2.2012, pag. 1),
- 32012 R 0085: regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2012 della Commissione del 1° febbraio 2012 (GU L 30 del 2.2.2012, pag. 4),
- 32012 R 0086: regolamento di esecuzione (UE) n. 86/2012 della Commissione del 1° febbraio 2012 (GU L 30 del 2.2.2012, pag. 6),
- 32012 R 0107: regolamento di esecuzione (UE) n. 107/2012 della Commissione dell'8 febbraio 2012 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 25),
- 32012 R 0122: regolamento di esecuzione (UE) n. 122/2012 della Commissione del 13 febbraio 2012 (GU L 40 del 14.2.2012, pag. 2),
- 32012 R 0123: regolamento di esecuzione (UE) n. 123/2012 della Commissione del 13 febbraio 2012 (GU L 40 del 14.2.2012, pag. 4),

- 32012 R 0201: regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2012 della Commissione dell'8 marzo 2012 (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 37),
- 32012 R 0202: regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2012 della Commissione dell'8 marzo 2012 (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 40),
- 32012 R 0221: regolamento di esecuzione (UE) n. 221/2012 della Commissione del 14 marzo 2012 (GU L 75 del 15.3.2012, pag. 7),
- 32012 R 0222: regolamento di esecuzione (UE) n. 222/2012 della Commissione del 14 marzo 2012 (GU L 75 del 15.3.2012, pag. 10),
- 32012 R 0436: regolamento di esecuzione (UE) n. 436/2012 della Commissione del 23 maggio 2012 (GU L 134 del 24.5.2012, pag. 10),
- 32012 R 0466: regolamento di esecuzione (UE) n. 466/2012 della Commissione del 1° giugno 2012 (GU L 143 del 2.6.2012, pag. 2),
- 32012 R 1161: regolamento di esecuzione (UE) n. 1161/2012 della Commissione del 7 dicembre 2012 (GU L 336 dell'8.12.2012, pag. 14),
- 32012 R 1186: regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2012 della Commissione dell'11 dicembre 2012 (GU L 338 del 12.12.2012, pag. 20),
- 32012 R 1191: regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012 (GU L 340 del 13.12.2012, pag. 35),

- 32013 R 0059: regolamento di esecuzione (UE) n. 59/2013 della Commissione del 23 gennaio 2013 (GU L 21 del 24.1.2013, pag. 21),
- 32013 R 0115: regolamento di esecuzione (UE) n. 115/2013 della Commissione dell'8 febbraio 2013 (GU L 38 del 9.2.2013, pag. 11),
- 32013 R 0116: regolamento di esecuzione (UE) n. 116/2013 della Commissione dell'8 febbraio 2013 (GU L 38 del 9.2.2013, pag. 14),
- 32013 R 0394: regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 17),
- 32013 R 0406: regolamento di esecuzione (UE) n. 406/2013 della Commissione del 2 maggio 2013 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 42),
- 32013 R 0489: regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2013 della Commissione del 27 maggio 2013 (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 4),
- 32013 R 1056: regolamento di esecuzione (UE) n. 1056/2013 della Commissione del 29 ottobre 2013 (GU L 288 del 30.10.2013, pag. 60),
- 32013 R 1057: regolamento di esecuzione (UE) n. 1057/2013 della Commissione del 29 ottobre 2013 (GU L 288 del 30.10.2013, pag. 63),
- 32013 R 1235: regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2013 della Commissione del 2 dicembre 2013 (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 21),

- 32014 R 0019: regolamento di esecuzione (UE) n. 19/2014 della Commissione del 10 gennaio 2014 (GU L 8 dell'11.1.2014, pag. 18),
- 32014 R 0020: regolamento di esecuzione (UE) n. 20/2014 della Commissione del 10 gennaio 2014 (GU L 8 dell'11.1.2014, pag. 20),
- 32014 R 0200: regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 8),
- 32014 R 0201: regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 10),
- 32014 R 0418: regolamento di esecuzione (UE) n. 418/2014 della Commissione del 24 aprile 2014 (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 19),
- 32014 R 0676: regolamento di esecuzione (UE) n. 676/2014 della Commissione del 19 giugno 2014 (GU L 180 del 20.6.2014, pag. 5),
- 32014 R 0677: regolamento di esecuzione (UE) n. 677/2014 della Commissione del 19 giugno 2014 (GU L 180 del 20.6.2014, pag. 8),
- 32014 R 0681: regolamento di esecuzione (UE) n. 681/2014 della Commissione del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 11),
- 32014 R 0682: regolamento di esecuzione (UE) n. 682/2014 della Commissione del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 14),

- 32014 R 0683: regolamento di esecuzione (UE) n. 683/2014 della Commissione del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 17),
- 32014 R 0967: regolamento di esecuzione (UE) n. 967/2014 della Commissione del 12 settembre 2014 (GU L 272 del 13.9.2014, pag. 3),
- 32015 R 0149: regolamento di esecuzione (UE) 2015/149 della Commissione del 30 gennaio 2015 (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 7),
- 32015 R 0150: regolamento di esecuzione (UE) 2015/150 della Commissione del 30 gennaio 2015 (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 10),
- 32015 R 0151: regolamento di esecuzione (UE) 2015/151 della Commissione del 30 gennaio 2015 (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 13),
- 32015 R 0152: regolamento di esecuzione (UE) 2015/152 della Commissione del 30 gennaio 2015 (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 16),
- 32015 R 0394: regolamento di esecuzione (UE) 2015/394 della Commissione del 10 marzo 2015 (GU L 66 dell'11.3.2015, pag. 1),
- 32015 R 0446: regolamento di esecuzione (UE) 2015/446 della Commissione del 17 marzo 2015 (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 18),
- 32014 R 1277: regolamento di esecuzione (UE) n. 1277/2014 della Commissione del 1° dicembre 2014 (GU L 346 del 2.12.2014, pag. 23),

- 32014 R 1359: regolamento di esecuzione (UE) n. 1359/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 103),
- 32014 R 1390: regolamento di esecuzione (UE) n. 1390/2014 della Commissione del 19 dicembre 2014 (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 65),
- 32015 R 1078: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1078 della Commissione del 3 luglio 2015 (GU L 175 del 4.7.2015, pag. 5),
- 32015 R 1079: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1079 della Commissione del 3 luglio 2015 (GU L 175 del 4.7.2015, pag. 8),
- 32015 R 1080: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1080 della Commissione del 3 luglio 2015 (GU L 175 del 4.7.2015, pag. 11),
- 32015 R 1308: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1308 della Commissione del 29 luglio 2015 (GU L 200 del 30.7.2015, pag. 11),
- 32015 R 1491: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1491 della Commissione del 3 settembre 2015 (GU L 231 del 4.9.2015, pag. 7),
- 32015 R 1492: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1492 della Commissione del 3 settembre 2015 (GU L 231 del 4.9.2015, pag. 10),
- 32015 R 1820: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1820 della Commissione del 9 ottobre 2015 (GU L 265 del 10.10.2015, pag. 1),

- 32015 R 2062: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2062 della Commissione del 17 novembre 2015 (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 7),
- 32016 R 0129: regolamento di esecuzione (UE) 2016/129 della Commissione del 1° febbraio 2016 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 44),
- 32016 R 0305: regolamento di esecuzione (UE) 2016/305 della Commissione del 3 marzo 2016 (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 35),
- 32016 R 0312: regolamento di esecuzione (UE) 2016/312 della Commissione del 4 marzo 2016 (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 3),
- 32016 R 0576: regolamento di esecuzione (UE) 2016/576 della Commissione del 14 aprile 2016 (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 1),
- 32016 R 0710: regolamento di esecuzione (UE) 2016/710 della Commissione del 12 maggio 2016 (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 6),
- 32016 R 0885: regolamento di esecuzione (UE) 2016/885 della Commissione del 3 giugno 2016 (GU L 148 del 4.6.2016, pag. 1),
- 32016 R 1444: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1444 della Commissione del 31 agosto 2016 (GU L 235 dell'1.9.2016, pag. 8),
- 32016 R 1834: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1834 della Commissione del 17 ottobre 2016 (GU L 280 del 18.10.2016, pag. 22),

- 32016 R 2045: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2045 della Commissione del 23 novembre 2016 (GU L 318 del 24.11.2016, pag. 3),
- 32016 R 2074: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2074 della Commissione del 25 novembre 2016 (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 29),
- 32017 R 0201: regolamento di esecuzione (UE) 2017/201 della Commissione del 6 febbraio 2017 (GU L 32 del 7.2.2017, pag. 17),
- 32017 R 1558: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1558 della Commissione del 14 settembre 2017 (GU L 237 del 15.9.2017, pag. 67),
- 32017 R 1559: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1559 della Commissione del 14 settembre 2017 (GU L 237 del 15.9.2017, pag. 69),
- 32018 R 0520: regolamento di esecuzione (UE) 2018/520 della Commissione del 28 marzo 2018 (GU L 87 del 3.4.2018, pag. 9),
- 32018 R 0523: regolamento di esecuzione (UE) 2018/523 della Commissione del 28 marzo 2018 (GU L 88 del 4.4.2018, pag. 1),
- 32018 R 0721: regolamento di esecuzione (UE) 2018/721 della Commissione del 16 maggio 2018 (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 5),
- 32018 R 0722: regolamento di esecuzione (UE) 2018/722 della Commissione del 16 maggio 2018 (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 8),

- 32018 R 1076: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1076 della Commissione del 30 luglio 2018 (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 41),
- 32018 R 1967: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1967 della Commissione del 12 dicembre 2018 (GU L 316 del 13.12.2018, pag. 6),
- 32019 R 0238: regolamento di esecuzione (UE) 2019/238 della Commissione dell'8 febbraio 2019 (GU L 39 dell'11.2.2019, pag. 4),
- 32019 R 1881: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1881 della Commissione dell'8 novembre 2019 (GU L 290 dell'11.11.2019, pag. 8),
- 32020 R 0042: regolamento di esecuzione (UE) 2020/42 della Commissione del 17 gennaio 2020 (GU L 15 del 20.1.2020, pag. 2),
- 32020 R 0043: regolamento di esecuzione (UE) 2020/43 della Commissione del 17 gennaio 2020 (GU L 15 del 20.1.2020, pag. 5),
- 32020 R 1685: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1685 della Commissione del 12 novembre 2020 (GU L 379 del 13.11.2020, pag. 44),
- 32020 R 1712: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1712 della Commissione del 16 novembre 2020 (GU L 384 del 17.11.2020, pag. 3),
- 32021 R 0621: regolamento di esecuzione (UE) 2021/621 della Commissione del 15 aprile 2021 (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 120),

- 32022 R 0634: regolamento di esecuzione (UE) 2022/634 della Commissione del 13 aprile 2022 (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 29).
12. 31991 L 0412: direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari (GU L 228 del 17.8.1991, pag. 70).
13. 31995 R 0297: regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1), nella versione modificata da:
- 31998 R 2743: regolamento (CE) n. 2743/98 del Consiglio del 14 dicembre 1998 (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 3),
 - 32003 R 0494: regolamento (CE) n. 494/2003 della Commissione del 18 marzo 2003 (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 6),
 - 32005 R 1905: regolamento (CE) n. 1905/2005 del Consiglio del 14 novembre 2005 (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 1),
 - 32009 R 0249: regolamento (CE) n. 249/2009 della Commissione del 23 marzo 2009 (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 34),
 - 32011 R 0301: regolamento (UE) n. 301/2011 della Commissione del 28 marzo 2011 (GU L 81 del 29.3.2011, pag. 5),

- 32012 R 0273: regolamento (UE) n. 273/2012 della Commissione del 27 marzo 2012 (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 11),
- 32013 R 0220: regolamento (UE) n. 220/2013 della Commissione del 13 marzo 2013 (GU L 70 del 14.3.2013, pag. 1),
- 32014 R 0272: regolamento (UE) n. 272/2014 della Commissione del 17 marzo 2014 (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 37),
- 32015 R 0490: regolamento (UE) 2015/490 della Commissione del 23 marzo 2015 (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 9),
- 32016 R 0461: regolamento (UE) 2016/461 della Commissione del 30 marzo 2016 (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 25),
- 32017 R 0612: regolamento (UE) 2017/612 della Commissione del 30 marzo 2017 (GU L 86 del 31.3.2017, pag. 7),
- 32018 R 0471: regolamento (UE) 2018/471 della Commissione del 21 marzo 2018 (GU L 79 del 22.3.2018, pag. 19),
- 32019 R 0480: regolamento (UE) 2019/480 della Commissione del 22 marzo 2019 (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 15),
- 32020 R 0422: regolamento (UE) 2020/422 della Commissione del 19 marzo 2020 (GU L 84 del 20.3.2020, pag. 11),

- 32022 R 0510: regolamento (UE) 2022/510 della Commissione del 29 marzo 2022 (GU L 103 del 31.3.2022, pag. 3).
14. 31995 R 0540: regolamento (CE) n. 540/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, che stabilisce disposizioni in materia di informazioni su presunti effetti collaterali imprevisti e non gravi dei medicinali per uso umano o veterinario autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, che si verificano nella Comunità o in un paese terzo (GU L 55 dell'11.3.1995, pag. 5).
 15. 31996 R 2141: regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, relativo all'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (GU L 286 dell'8.11.1996, pag. 6).
 16. 32000 R 0141: regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).
 17. 32000 R 0847: regolamento (CE) n. 847/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che stabilisce le disposizioni di applicazione dei criteri previsti per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano nonché la definizione dei concetti di medicinale "simile" e "cl clinicamente superiore" (GU L 103 del 28.4.2000, pag. 5), nella versione modificata da:
 - 32018 R 0781: regolamento (UE) 2018/781 della Commissione del 29 maggio 2018 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 1).

18. 32001 L 0082: direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32004 L 0028: direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58),
 - 32009 L 0009: direttiva 2009/9/CE della Commissione del 10 febbraio 2009 (GU L 44 del 14.2.2009, pag. 10),
 - 32009 L 0053: direttiva 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 33),
 - 32009 R 0470: regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
19. 32001 L 0083: direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67), nella versione modificata da:
- 32003 L 0063: direttiva 2003/63/CE della Commissione del 25 giugno 2003 (GU L 159 del 27.6.2003, pag. 46),
 - 32002 L 0098: direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30),

- 32004 L 0027: direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34),
- 32004 L 0024: direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 85),
- 32006 R 1901: regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1),
- 32007 R 1394: regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121),
- 32009 L 0053: direttiva 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 33),
- 32009 L 0120: direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 (GU L 242 del 15.9.2009, pag. 3),
- 32010 L 0084: direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 74),
- 32011 L 0062: direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 74),

- 32012 L 0026: direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 1),
 - 32017 R 0745: regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1),
 - 32019 R 0005: regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 24).
20. 32013 D 0051: decisione di esecuzione 2013/51/UE della Commissione, del 23 gennaio 2013, sulla valutazione del quadro normativo di un paese terzo applicabile alle sostanze attive di prodotti medicinali per uso umano e sulle pertinenti attività di controllo e applicazione della legge a norma dell'articolo 111 ter della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 24.1.2013, pag. 36).
21. 32012 D 0715: decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione, del 22 novembre 2012, che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell'Unione, conformemente alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 23.11.2012, pag. 15), nella versione modificata da:
- 32013 D 0262: decisione di esecuzione 2013/262/UE della Commissione del 4 giugno 2013 (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 52),

- 32013 D 0301: decisione di esecuzione 2013/301/UE della Commissione dell'11 giugno 2013 (GU L 196 del 21.6.2013, pag. 71),
 - 32013 D 0196: decisione di esecuzione 2013/196/UE della Commissione del 24 aprile 2013 (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 22),
 - 32015 D 1057: decisione di esecuzione (UE) 2015/1057 della Commissione del 1° luglio 2015 (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 23),
 - 32019 D 0769: decisione di esecuzione (UE) 2019/769 della Commissione del 14 maggio 2019 (GU L 126 del 15.5.2019, pag. 70).
22. 32014 R 0357: regolamento delegato (UE) n. 357/2014 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le situazioni nelle quali possono essere imposti studi sull'efficacia successivamente all'autorizzazione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 1).
23. 32014 R 1252: regolamento delegato (UE) n. 1252/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne i principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive dei medicinali per uso umano (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 1).
24. 32017 L 1572: direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 44).

25. 32016 R 0161: regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32021 R 0457: regolamento delegato (UE) 2021/457 della Commissione del 13 gennaio 2021 (GU L 91 del 17.3.2021, pag. 1),
 - 32021 R 1686: regolamento delegato (UE) 2021/1686 della Commissione del 7 luglio 2021 (GU L 332 del 21.9.2021, pag. 1).
26. 32002 L 0098: direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30).
27. 32004 L 0033: direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 25), nella versione modificata da:
- 32011 L 0038: direttiva di esecuzione 2011/38/UE della Commissione dell'11 aprile 2011 (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 28),
 - 32014 L 0110: direttiva 2014/110/UE della Commissione del 17 dicembre 2014 (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 81).

28. 32005 L 0061: direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi (GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 32).
29. 32005 L 0062: direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali (GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 41), nella versione modificata da:
- 32016 L 1214: direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016 (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 14).
30. 32004 L 0023: direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48).
31. 32004 R 0273: regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32013 R 1258: regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 21),
 - 32016 R 1443: regolamento delegato (UE) 2016/1443 della Commissione del 29 giugno 2016 (GU L 235 dell'1.9.2016, pag. 6),

- 32018 R 0729: regolamento delegato (UE) 2018/729 della Commissione del 26 febbraio 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 4),
 - 32020 R 1737: regolamento delegato (UE) 2020/1737 della Commissione del 14 luglio 2020 (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 1),
 - 32022 R 1518: regolamento delegato (UE) 2022/1518 della Commissione del 29 marzo 2022 (GU L 236 del 13.9.2022, pag. 1).
32. 32015 R 1011: regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 12).
33. 32015 R 1013: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce norme riguardanti il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 33).
34. 32006 L 0017: direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 40), nella versione modificata da:
- 32012 L 0039: direttiva 2012/39/UE della Commissione del 26 novembre 2012 (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 24).

35. 32006 L 0086: direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 32), nella versione modificata da:
- 32015 L 0565: direttiva (UE) 2015/565 della Commissione dell'8 aprile 2015 (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 43).
36. 32006 R 1950: regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 33), nella versione modificata da:
- 32013 R 0122: regolamento (UE) n. 122/2013 della Commissione del 12 febbraio 2013 (GU L 42 del 13.2.2013, pag. 1).
37. 32004 R 0726: regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32007 R 1394: regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121),
 - 32009 R 0470: regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11),

- 32010 R 1235: regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1),
 - 32012 R 1027: regolamento (UE) n. 1027/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38),
 - 32006 R 1901: regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1),
 - 32018 R 1718: regolamento (UE) 2018/1718 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 291 del 16.11.2018, pag. 3),
 - 32019 R 0005: regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 24).
38. 32005 R 2049: regolamento (CE) n. 2049/2005 della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al pagamento delle tasse spettanti all'Agenzia europea per i medicinali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all'assistenza amministrativa che queste ricevono dall'Agenzia (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 4).
39. 32006 R 0507: regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 92 del 30.3.2006, pag. 6).

40. 32005 L 0028: direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 13).
41. 32006 L 0130: direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 15).
42. 32007 R 1394: regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121), nella versione modificata da:
 - 32010 R 1235: regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1).
43. 32008 R 1234: regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7), nella versione modificata da:
 - 32012 R 0712: regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012 (GU L 209 del 4.8.2012, pag. 4),

- 32021 R 0756: regolamento delegato (UE) 2021/756 della Commissione del 24 marzo 2021 (GU L 162 del 10.5.2021, pag. 1).
44. 32007 R 0658: regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 10), nella versione modificata da:
- 32012 R 0488: regolamento (UE) n. 488/2012 della Commissione dell'8 giugno 2012 (GU L 150 del 9.6.2012, pag. 68).
45. 32008 D 0911: decisione 2008/911/CE della Commissione, del 21 novembre 2008, che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 42), nella versione modificata da:
- 32010 D 0028: decisione 2010/28/CE della Commissione del 28 luglio 2009 (GU L 11 del 16.1.2010, pag. 12),
 - 32010 D 0030: decisione 2010/30/UE della Commissione del 9 dicembre 2009 (GU L 12 del 19.1.2010, pag. 14),
 - 32010 D 0180: decisione 2010/180/UE della Commissione del 25 marzo 2010 (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 52),
 - 32011 D 0785: decisione di esecuzione 2011/785/UE della Commissione del 28 novembre 2011 (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 102),

- 32012 D 0067: decisione di esecuzione 2012/67/UE della Commissione del 3 febbraio 2012 (GU L 34 del 7.2.2012, pag. 5),
 - 32012 D 0068: decisione di esecuzione 2012/68/UE della Commissione del 3 febbraio 2012 (GU L 34 del 7.2.2012, pag. 8),
 - 32016 D 1658: decisione di esecuzione (UE) 2016/1658 della Commissione del 13 settembre 2016 (GU L 247 del 15.9.2016, pag. 19),
 - 32016 D 1659: decisione di esecuzione (UE) 2016/1659 della Commissione del 13 settembre 2016 (GU L 247 del 15.9.2016, pag. 22),
 - 32018 D 0134: decisione di esecuzione (UE) 2018/134 della Commissione del 24 gennaio 2018 (GU L 22 del 26.1.2018, pag. 41),
 - 32018 D 0133: decisione di esecuzione (UE) 2018/133 della Commissione del 24 gennaio 2018 (GU L 22 del 26.1.2018, pag. 36),
 - 32022 D 1316: decisione di esecuzione (UE) 2022/1316 della Commissione del 25 luglio 2022 (GU L 198 del 27.7.2022, pag. 22).
46. 32009 R 0668: regolamento (CE) n. 668/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, che attua il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione e alla certificazione dei dati sulla qualità e dei dati non clinici riguardanti medicinali per terapie avanzate realizzati da micro, piccole e medie imprese (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 7).

47. 32010 L 0053: direttiva 2010/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14).
48. 32012 L 0025: direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (GU L 275 del 10.10.2012, pag. 27).
49. 32013 R 0198: regolamento di esecuzione (UE) n. 198/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013, relativo alla selezione di un simbolo che identifichi i medicinali per uso umano sottoposti a monitoraggio supplementare (GU L 65 dell'8.3.2013, pag. 17).
50. 32020 D 0569: decisione di esecuzione (UE) 2020/569 della Commissione, del 16 aprile 2020, che stabilisce un formato e contenuti comuni per la trasmissione delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ai sensi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e che abroga la decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione (GU L 129 del 24.4.2020, pag. 16).
51. 32012 R 0520: regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 159 del 20.6.2012, pag. 5).

52. 32006 R 1901: regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32006 R 1902: regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 20),
 - 32019 R 0005: regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 24).
53. 32014 R 0658: regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 112), nella versione modificata da:
- 32018 R 0092: regolamento delegato (UE) 2018/92 della Commissione del 18 ottobre 2017 (GU L 17 del 23.1.2018, pag. 2),
 - 32018 R 1298: regolamento delegato (UE) 2018/1298 della Commissione dell'11 luglio 2018 (GU L 244 del 28.9.2018, pag. 1),
 - 32020 R 1431: regolamento delegato (UE) 2020/1431 della Commissione del 14 luglio 2020 (GU L 331 del 12.10.2020, pag. 2).
54. 32015 L 0566: direttiva (UE) 2015/566 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che attua la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle cellule importati (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 56).

55. 32014 R 0536: regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32022 R 0641: regolamento (UE) 2022/641 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 (GU L 118 del 20.4.2022, pag. 1),
 - 32022 R 2239: regolamento delegato (UE) 2022/2239 della Commissione del 6 settembre 2022 (GU L 294 del 15.11.2022, pag. 5).
56. 32017 R 1569: regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali sperimentali per uso umano nonché le modalità di ispezione (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 12).
57. 32021 D 1240: decisione (UE) 2021/1240 della Commissione, del 13 luglio 2021, relativa alla conformità del portale UE e della banca dati UE per la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano ai requisiti di cui all'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 31.7.2021, pag. 1).
58. 32022 R 0020: regolamento di esecuzione (UE) 2022/20 della Commissione, del 7 gennaio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle norme e delle procedure per la cooperazione degli Stati membri nella valutazione della sicurezza delle sperimentazioni cliniche (GU L 5 del 10.1.2022, pag. 14).

59. 32014 R 0699: regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticità (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 5).
60. 32020 R 1043: regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo all'esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali (GU L 231 del 17.7.2020, pag. 12).
61. 32017 R 0556: regolamento di esecuzione (UE) 2017/556 della Commissione, del 24 marzo 2017, recante modalità dettagliate per le procedure di ispezione relative all'applicazione della buona pratica clinica a norma del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 7).
62. 32019 R 0006: regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43), nella versione modificata da:
- 32021 R 0805: regolamento delegato (UE) 2021/805 della Commissione dell'8 marzo 2021 (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 3).
63. 32021 R 0016: regolamento di esecuzione (UE) 2021/16 della Commissione, dell'8 gennaio 2021, che stabilisce le misure necessarie e le modalità pratiche per la banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (banca dati dei medicinali dell'Unione) (GU L 7 dell'11.1.2021, pag. 1).

64. 32021 R 0017: regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 della Commissione, dell'8 gennaio 2021, che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 7 dell'11.1.2021, pag. 22).
65. 32021 R 0578: regolamento delegato (UE) 2021/578 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la raccolta dei dati sul volume delle vendite e sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali (GU L 123 del 9.4.2021, pag. 7).
66. 32021 R 1904: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che adotta un logo comune per la vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari (GU L 387 del 3.11.2021, pag. 133).
67. 32021 R 1248: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1248 della Commissione, del 29 luglio 2021, riguardante le misure in materia di buona pratica di distribuzione per i medicinali veterinari conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 272 del 30.7.2021, pag. 46).
68. 32021 R 1280: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1280 della Commissione, del 2 agosto 2021, riguardante le misure in materia di buona pratica di distribuzione per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 1).
69. 32021 R 1760: regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione, del 26 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo (GU L 353 del 6.10.2021, pag. 1).

70. 32022 R 0209: regolamento di esecuzione (UE) 2022/209 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che stabilisce il formato dei dati da raccogliere e segnalare al fine di determinare il volume delle vendite e l'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del 17.2.2022, pag. 7).
71. 32022 R 0839: regolamento (UE) 2022/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, che stabilisce norme transitorie per l'imballaggio e l'etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati o registrati a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 6).
72. 32021 R 1281: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1281 della Commissione, del 2 agosto 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la buona pratica di farmacovigilanza e il formato, il contenuto e la sintesi del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza per i medicinali veterinari (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 15).
73. 32022 R 1255: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, del 19 luglio 2022, che designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 58).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. Comunicazione della Commissione concernente la compatibilità con l'articolo 30 del trattato CEE dei provvedimenti adottati dagli Stati membri per quanto riguarda il controllo dei prezzi e il rimborso dei medicinali (GU C 310 del 4.12.1986, pag. 7).

2. Nota della Commissione sulle importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata (GU C 115 del 6.5.1982, pag. 5).

3. 32010 D 0453: decisione 2010/453/UE della Commissione, del 3 agosto 2010, che stabilisce orientamenti relativi alle condizioni delle ispezioni e delle misure di controllo, nonché alla formazione e alla qualificazione del personale interessato, nel campo delle cellule e dei tessuti umani, di cui alla direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 48).

CAPO 11

CONCIMI

Ai fini del presente accordo, gli atti giuridici dell'UE elencati nel presente capo si intendono adattati come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32019 R 1009: regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32021 R 1768: regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione del 23 giugno 2021 (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 8),
 - 32021 R 2086: regolamento delegato (UE) 2021/2086 della Commissione del 5 luglio 2021 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 120),
 - 32021 R 2087: regolamento delegato (UE) 2021/2087 della Commissione del 6 luglio 2021 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 130),
 - 32021 R 2088: regolamento delegato (UE) 2021/2088 della Commissione del 7 luglio 2021 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 140),

- 32022 R 1171: regolamento delegato (UE) 2022/1171 della Commissione del 22 marzo 2022 (GU L 183 dell'8.7.2022, pag. 2),
 - 32022 R 1519: regolamento delegato (UE) 2022/1519 della Commissione del 5 maggio 2022 (GU L 236 del 13.9.2022, pag. 5).
2. 32022 R 0973: regolamento delegato (UE) 2022/973 della Commissione, del 14 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l'uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell'UE (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 29).
 3. 32006 D 0347: decisione 2006/347/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 19).
 4. 32006 D 0348: decisione 2006/348/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 25).
 5. 32006 D 0349: decisione 2006/349/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d'Austria ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 31).

6. 32006 D 0390: decisione 2006/390/CE della Commissione, del 24 maggio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica ceca in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 4 del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 17).
7. 32020 D 1178: decisione (UE) 2020/1178 della Commissione, del 27 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 14).
8. 32020 D 1184: decisione (UE) 2020/1184 della Commissione, del 17 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dall'Ungheria a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici (GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 42).
9. 32020 D 1205: decisione (UE) 2020/1205 della Commissione, del 6 agosto 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica slovacca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici (GU L 270 del 18.8.2020, pag. 7).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 52021 X C0407(04): comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 119 del 7.4.2021, pag. 1).

CAPO 12

SOSTANZE PERICOLOSE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32004 L 0010: direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44).
2. 32004 L 0009: direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28).
3. 31994 D 0643: decisione 94/643/CE della Commissione, del 12 settembre 1994, relativa alla revoca dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti cialotrina come sostanza attiva (GU L 249 del 24.9.1994, pag. 18).
4. 31997 R 0142: regolamento (CE) n. 142/97 della Commissione, del 27 gennaio 1997, concernente la comunicazione di informazioni su determinate sostanze esistenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 11).
5. 31999 R 2161: regolamento (CE) n. 2161/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che impone prove ulteriori agli importatori o ai fabbricanti di una determinata sostanza prioritaria, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 11).

6. 32000 D 0166: decisione 2000/166/CE della Commissione, del 23 febbraio 2000, che proroga il periodo di tempo ammesso per le autorizzazioni provvisorie della nuova sostanza attiva quinoxifen (GU L 52 del 25.2.2000, pag. 44).

7. 32000 D 0657: decisione 2000/657/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44), nella versione modificata da:
 - 32004 R 0886: regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione del 4 marzo 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14),
 - 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1),
 - 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).

8. 32001 R 2592: regolamento (CE) n. 2592/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, che impone obblighi d'informazione e di prove complementari a fabbricanti od importatori di talune sostanze prioritarie, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 25).

9. 32012 R 0528: regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32013 R 0736: regolamento delegato (UE) n. 736/2013 della Commissione del 17 maggio 2013 (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 25),
 - 32013 R 0837: regolamento delegato (UE) n. 837/2013 della Commissione del 25 giugno 2013 (GU L 234 del 3.9.2013, pag. 1),
 - 32014 R 0334: regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 22),
 - 32019 R 1819: regolamento delegato (UE) 2019/1819 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 1),
 - 32019 R 1820: regolamento delegato (UE) 2019/1820 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 4),
 - 32019 R 1821: regolamento delegato (UE) 2019/1821 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 7),
 - 32019 R 1822: regolamento delegato (UE) 2019/1822 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 10),
 - 32019 R 1823: regolamento delegato (UE) 2019/1823 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 13),

- 32019 R 1824: regolamento delegato (UE) 2019/1824 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 16),
- 32019 R 1825: regolamento delegato (UE) 2019/1825 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 19).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 si intendono adattate come segue:

- a) Andorra non è tenuta a partecipare alla valutazione delle domande di approvazione di principi attivi né alla valutazione di domande di autorizzazione dei biocidi. Andorra riconosce automaticamente in ogni momento le autorizzazioni all'immissione sul mercato dei biocidi valide in Spagna e in Francia. Tali autorizzazioni all'immissione sul mercato riguardano i biocidi oggetto di un'autorizzazione nazionale o di un riconoscimento reciproco e quelli oggetto di un'autorizzazione dell'UE e di una procedura di autorizzazione semplificata;
- b) Andorra può avviare la procedura di domanda di riconoscimento reciproco presentata da enti ufficiali o scientifici alle condizioni stabilite all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 528/2012;
- c) Andorra può avviare la procedura di deroga per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 528/2012;
- d) le tariffe da pagare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono applicabili solo nel caso in cui Andorra avvii la procedura di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 528/2012.

10. 32013 R 0945: regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, per approvare la cipermetrina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 23).
11. 32013 R 0955: regolamento di esecuzione (UE) n. 955/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, per approvare il propiconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9 (GU L 263 del 5.10.2013, pag. 7).
12. 32013 R 1032: regolamento di esecuzione (UE) n. 1032/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l'acido bromoacetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 22).
13. 32013 R 1033: regolamento di esecuzione (UE) n. 1033/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il solfato di rame pentaidrato come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 25).
14. 32013 R 1034: regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 28).
15. 32013 R 1035: regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l'acido benzoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 31).
16. 32013 R 1036: regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l'etofenprox come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 35).

17. 32013 R 1037: regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, per approvare l'IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 38).
18. 32013 R 1038: regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il tebuconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 40).
19. 32013 R 1039: regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che modifica l'approvazione dell'acido nonanoico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 43).
20. 32013 R 0354: regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).
21. 32013 R 0564: regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 17).
22. 32014 R 0088: regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che specifica una procedura per la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 12 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 3).

23. 32014 R 0089: regolamento di esecuzione (UE) n. 89/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, per approvare il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 6).
24. 32014 R 0090: regolamento di esecuzione (UE) n. 90/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva l'acido decanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4, 18 e 19 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 9).
25. 32014 R 0091: regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva l'S-metoprene come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 13).
26. 32014 R 0092: regolamento di esecuzione (UE) n. 92/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva lo zineb come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 16).
27. 32014 R 0093: regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva l'acido ottanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 4 e 18 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 19).
28. 32014 R 0094: regolamento di esecuzione (UE) n. 94/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che approva lo iodio, incluso il polivinilpirrolidone iodio, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 3, 4 e 22 (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 23).
29. 32014 R 0405: regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, che approva l'acido laurico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 19 (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 8).

30. 32014 R 0406: regolamento di esecuzione (UE) n. 406/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, per approvare l'etil butil acetilamino propionato come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 19 (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 11).
31. 32014 R 0407: regolamento di esecuzione (UE) n. 407/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, che approva la transflutrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 14).
32. 32014 R 0408: regolamento di esecuzione (UE) n. 408/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, che approva il diossido di silicio amorfo sintetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 17).
33. 32014 D 0227: decisione di esecuzione 2014/227/UE della Commissione, del 24 aprile 2014, concernente la non approvazione di taluni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 27).
34. 32014 R 0437: regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che approva il 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 64).
35. 32014 R 0438: regolamento di esecuzione (UE) n. 438/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che approva il ciproconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 68).

36. 32014 R 1062: regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32017 R 0698: regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione del 3 febbraio 2017 (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 1),
 - 32019 R 0157: regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione del 6 novembre 2018 (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 1),
 - 32019 R 0227: regolamento delegato (UE) 2019/227 della Commissione del 28 novembre 2018 (GU L 37 dell'8.2.2019, pag. 1).
37. 32014 R 1090: regolamento di esecuzione (UE) n. 1090/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che approva la permetrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 (GU L 299 del 17.10.2014, pag. 10).
38. 32014 R 1091: regolamento di esecuzione (UE) n. 1091/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che approva il tralopyril come nuovo principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 299 del 17.10.2014, pag. 15).
39. 32014 R 0492: regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco (GU L 139 del 14.5.2014, pag. 1).

40. 32014 D 0397: decisione di esecuzione 2014/397/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 186 del 26.6.2014, pag. 111).
41. 32014 D 0402: decisione di esecuzione 2014/402/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, relativa alle limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti IPBC notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 85).
42. 32015 D 0646: decisione di esecuzione (UE) 2015/646 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici e ad essere immesse sul mercato a tal fine (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 79).
43. 32015 D 0655: decisione di esecuzione (UE) 2015/655 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 75).
44. 32015 R 1609: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 17).
45. 32015 R 1610: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1610 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il *Pythium oligandrum*, ceppo M1, come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 20).

46. 32015 R 1726: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1726 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 14).
47. 32015 R 1727: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1727 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 17).
48. 32015 R 1728: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1728 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva l'IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 21).
49. 32015 R 1729: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1729 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il sorbato di potassio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 24).
50. 32015 R 1730: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il perossido di idrogeno come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 27).
51. 32015 R 1731: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1731 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la medetomidina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 33).
52. 32015 D 1736: decisione di esecuzione (UE) 2015/1736 della Commissione, del 28 settembre 2015, che non approva il triflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 56).

53. 32015 D 1737: decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione, del 28 settembre 2015, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 58).
54. 32015 D 1751: decisione di esecuzione (UE) 2015/1751 della Commissione, del 29 settembre 2015, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente bromadiolone comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 256 dell'1.10.2015, pag. 15).
55. 32015 R 1757: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1757 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 12).
56. 32015 R 1758: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1758 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 15).
57. 32015 R 1759: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1759 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la glutaraldeide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4, 6, 11 e 12 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 19).
58. 32015 R 1981: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1981 della Commissione, del 4 novembre 2015, che approva la formaldeide rilasciata dalla N,N-metilenbismorfolina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 6 e 13 (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 9).

59. 32015 R 1982: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1982 della Commissione, del 4 novembre 2015, che approva l'esafalumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 13).
60. 32015 D 1985: decisione di esecuzione (UE) 2015/1985 della Commissione, del 4 novembre 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 26).
61. 32016 D 0903: decisione di esecuzione (UE) 2016/903 della Commissione, dell'8 giugno 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una coperta per cavalli impregnata di permetrina e utilizzata ai fini del controllo degli insetti molesti nell'ambiente del cavallo (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 43).
62. 32016 D 0904: decisione di esecuzione (UE) 2016/904 della Commissione, dell'8 giugno 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti contenenti propan-2-olo usati per la disinfezione delle mani (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 45).
63. 32016 D 1174: decisione di esecuzione (UE) 2016/1174 della Commissione, del 15 luglio 2016, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente difenacum comunicati dalla Spagna a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 110).
64. 32016 D 1175: decisione di esecuzione (UE) 2016/1175 della Commissione, del 15 luglio 2016, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente spinosad comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 113).

65. 32000 R 1896: regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6).
66. 32002 R 1687: regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, relativo a un ulteriore termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 per la notifica di alcuni principi attivi già in commercio da utilizzare nei biocidi (GU L 258 del 26.9.2002, pag. 15).
67. 32011 L 0065: direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88), nella versione modificata da:
- 32012 L 0050: direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione del 10 ottobre 2012 (GU L 348 del 18.12.2012, pag. 16),
 - 32012 L 0051: direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012 (GU L 348 del 18.12.2013, pag. 18),
 - 32014 L 0001: direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 45),
 - 32014 L 0002: direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 47),

- 32014 L 0003: direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 49),
- 32014 L 0004: direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 51),
- 32014 L 0005: direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 53),
- 32014 L 0006: direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 55),
- 32014 L 0007: direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 57),
- 32014 L 0008: direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 59),
- 32014 L 0009: direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 61),
- 32014 L 0010: direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 63),
- 32014 L 0011: direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 65),

- 32014 L 0012: direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 67),
- 32014 L 0013: direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 69),
- 32014 L 0014: direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 71),
- 32014 L 0015: direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 73),
- 32014 L 0016: direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 75),
- 32014 L 0069: direttiva delegata 2014/69/UE della Commissione del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 72),
- 32014 L 0070: direttiva delegata 2014/70/UE della Commissione del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 74),
- 32014 L 0071: direttiva delegata 2014/71/UE della Commissione del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 76),
- 32014 L 0072: direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 78),

- 32014 L 0073: direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 80),
- 32014 L 0074: direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 82),
- 32014 L 0075: direttiva delegata 2014/75/UE della Commissione del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 84),
- 32014 L 0076: direttiva delegata 2014/76/UE della Commissione del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 86),
- 32015 L 0573: direttiva delegata (UE) 2015/573 della Commissione del 30 gennaio 2015 (GU L 94 del 10.4.2015, pag. 4),
- 32015 L 0574: direttiva delegata (UE) 2015/574 della Commissione del 30 gennaio 2015 (GU L 94 del 10.4.2015, pag. 6),
- 32015 L 0863: direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione del 31 marzo 2015 (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10),
- 32016 L 0585: direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione del 12 febbraio 2016 (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 12),
- 32016 L 1028: direttiva delegata (UE) 2016/1028 della Commissione del 19 aprile 2016 (GU L 168 del 25.6.2016, pag. 13),

- 32016 L 1029: direttiva delegata (UE) 2016/1029 della Commissione del 19 aprile 2016 (GU L 168 del 25.6.2016, pag. 15),
- 32017 L 1009: direttiva delegata (UE) 2017/1009 della Commissione del 13 marzo 2017 (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 21),
- 32017 L 1010: direttiva delegata (UE) 2017/1010 della Commissione del 13 marzo 2017 (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 23),
- 32017 L 1011: direttiva delegata (UE) 2017/1011 della Commissione del 15 marzo 2017 (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 25),
- 32017 L 1975: direttiva delegata (UE) 2017/1975 della Commissione del 7 agosto 2017 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 29),
- 32017 L 2102: direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 (GU L 305 del 21.11.2017, pag. 8),
- 32018 L 0736: direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione del 27 febbraio 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 94),
- 32018 L 0737: direttiva delegata (UE) 2018/737 della Commissione del 27 febbraio 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 97),
- 32018 L 0738: direttiva delegata (UE) 2018/738 della Commissione del 27 febbraio 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 100),

- 32018 L 0739: direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione del 1° marzo 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 103),
- 32018 L 0740: direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione del 1° marzo 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 106),
- 32018 L 0741: direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione del 1° marzo 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 109),
- 32018 L 0742: direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione del 1° marzo 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 112),
- 32019 L 0169: direttiva delegata (UE) 2019/169 della Commissione del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 5),
- 32019 L 0170: direttiva delegata (UE) 2019/170 della Commissione del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 8),
- 32019 L 0171: direttiva delegata (UE) 2019/171 della Commissione del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 11),
- 32019 L 0172: direttiva delegata (UE) 2019/172 della Commissione del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 14),
- 32019 L 0173: direttiva delegata (UE) 2019/173 della Commissione del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 17),

- 32019 L 0174: direttiva delegata (UE) 2019/174 della Commissione del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 20),
- 32019 L 0175: direttiva delegata (UE) 2019/175 della Commissione del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 23),
- 32019 L 0176: direttiva delegata (UE) 2019/176 della Commissione del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 26),
- 32019 L 0177: direttiva delegata (UE) 2019/177 della Commissione del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 29),
- 32019 L 0178: direttiva delegata (UE) 2019/178 della Commissione del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 32),
- 32019 L 1845: direttiva delegata (UE) 2019/1845 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 283 del 5.11.2019, pag. 38),
- 32019 L 1846: direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 283 del 5.11.2019, pag. 41),
- 32020 L 0360: direttiva delegata (UE) 2020/360 della Commissione del 17 dicembre 2019 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 109),
- 32020 L 0361: direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del 17 dicembre 2019 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 112),

- 32020 L 0364: direttiva delegata (UE) 2020/364 della Commissione del 17 dicembre 2019 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 122),
- 32020 L 0365: direttiva delegata (UE) 2020/365 della Commissione del 17 dicembre 2019 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 125),
- 32020 L 0366: direttiva delegata (UE) 2020/366 della Commissione del 17 dicembre 2019 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 129),
- 32021 L 0647: direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 54),
- 32021 L 0884: direttiva delegata (UE) 2021/884 della Commissione dell'8 marzo 2021 (GU L 194 del 2.6.2021, pag. 37),
- 32021 L 1978: direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione dell'11 agosto 2021 (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 65),
- 32021 L 1979: direttiva delegata (UE) 2021/1979 della Commissione dell'11 agosto 2021 (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 69),
- 32021 L 1980: direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione dell'11 agosto 2021 (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 73),
- 32022 L 0274: direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 25),

- 32022 L 0275: direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 29),
- 32022 L 0276: direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 32),
- 32022 L 0277: direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 35),
- 32022 L 0278: direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 38),
- 32022 L 0279: direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 41),
- 32022 L 0280: direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 44),
- 32022 L 0281: direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 47),
- 32022 L 0282: direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 51),
- 32022 L 0283: direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 54),

- 32022 L 0284: direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione del 16 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 57),
 - 32022 L 0287: direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 64),
 - 32022 L 1631: direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione del 12 maggio 2022 (GU L 245 del 22.9.2022, pag. 45),
 - 32022 L 1632: direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione del 12 maggio 2022 (GU L 245 del 22.9.2022, pag. 48).
68. 32005 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 107 del 28.4.2005, pag. 14).
69. 32004 R 0648: regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32006 R 0907: regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 5),
 - 32008 R 1336: regolamento (CE) n. 1336/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 60),

- 32009 R 0219: regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109),
- 32009 R 0551: regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione del 25 giugno 2009 (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 3),
- 32012 R 0259: regolamento (UE) n. 259/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 si intendono adattate come segue:

Andorra non è tenuta a partecipare alla valutazione delle richieste di deroga di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 648/2004.

70. 32006 R 0565: regolamento (CE) n. 565/2006 della Commissione, del 6 aprile 2006, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 99 del 7.4.2006, pag. 3).
71. 32019 R 1021: regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45), nella versione modificata da:
 - 32020 R 0784: regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell'8 aprile 2020 (GU L 188 I del 15.6.2020, pag. 1),

- 32020 R 1203: regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 (GU L 270 del 18.8.2020, pag. 1),
 - 32020 R 1204: regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione del 9 giugno 2020 (GU L 270 del 18.8.2020, pag. 4),
 - 32021 R 0115: regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione del 27 novembre 2020 (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 7),
 - 32021 R 0277: regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione del 16 dicembre 2020 (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 1),
 - 32022 R 2291: regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione dell'8 settembre 2022 (GU L 303 del 23.11.2022, pag. 19),
 - 32022 R 2400: regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 24).
72. 32006 L 0066: direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 29.9.2006, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32008 L 0012: direttiva 2008/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 39),

- 32008 L 0103: direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 7),
- 32013 L 0056: direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 5),
- 32018 L 0849: direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2006/66/CE si intendono adattate come segue:

per quanto riguarda l'articolo 16 della direttiva 2006/66/CE si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

73. 32007 D 0597: decisione 2007/597/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, concernente la non iscrizione del triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 230 dell'1.9.2007, pag. 18).
74. 32007 D 0639: decisione 2007/639/CE della Commissione, del 2 ottobre 2007, recante un formato comune per la comunicazione dei dati e delle informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 39).

75. 32007 D 0565: decisione 2007/565/CE della Commissione, del 14 agosto 2007, riguardante la non iscrizione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, di determinate sostanze da esaminare nell'ambito del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 17).
76. 32006 R 1907: regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32007 R 1354: regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio del 15 novembre 2007 (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1),
 - 32009 R 0134: regolamento (CE) n. 134/2009 della Commissione del 16 febbraio 2009 (GU L 46 del 17.2.2009, pag. 3),
 - 32008 R 0987: regolamento (CE) n. 987/2008 della Commissione dell'8 ottobre 2008 (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 14),
 - 32009 R 0552: regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009 (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 7),

- 32010 R 0276: regolamento (UE) n. 276/2010 della Commissione del 31 marzo 2010 (GU L 86 dell'1.4.2010, pag. 7),
- 32011 R 0143: regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione del 17 febbraio 2011 (GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2),
- 32011 R 0207: regolamento (UE) n. 207/2011 della Commissione del 2 marzo 2011 (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 27),
- 32011 R 0253: regolamento (UE) n. 253/2011 della Commissione del 15 marzo 2011 (GU L 69 del 16.3.2011, pag. 7),
- 32008 R 1272: regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1),
- 32010 R 0453: regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 (GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1),
- 32011 R 0252: regolamento (UE) n. 252/2011 della Commissione del 15 marzo 2011 (GU L 69 del 16.3.2011, pag. 3),
- 32011 R 0366: regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione del 14 aprile 2011 (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 12),
- 32012 R 0109: regolamento (UE) n. 109/2012 della Commissione del 9 febbraio 2012 (GU L 37 del 10.2.2012, pag. 1),

- 32012 R 0125: regolamento (UE) n. 125/2012 della Commissione del 14 febbraio 2012 (GU L 41 del 15.2.2012, pag. 1),
- 32012 R 0412: regolamento (UE) n. 412/2012 della Commissione del 15 maggio 2012 (GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1),
- 32011 R 0494: regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione del 20 maggio 2011 (GU L 134 del 21.5.2011, pag. 2),
- 32012 R 0835: regolamento (UE) n. 835/2012 della Commissione del 18 settembre 2012 (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 1),
- 32012 R 0836: regolamento (UE) n. 836/2012 della Commissione del 18 settembre 2012 (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 4),
- 32013 R 0126: regolamento (UE) n. 126/2013 della Commissione del 13 febbraio 2013 (GU L 43 del 14.2.2013, pag. 24),
- 32013 R 0348: regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione del 17 aprile 2013 (GU L 108 del 18.4.2013, pag. 1),
- 32012 R 0847: regolamento (UE) n. 847/2012 della Commissione del 19 settembre 2012 (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 1),
- 32013 R 1272: regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione del 6 dicembre 2013 (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 69),

- 32012 R 0848: regolamento (UE) n. 848/2012 della Commissione del 19 settembre 2012 (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 5),
- 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1),
- 32014 R 0301: regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione del 25 marzo 2014 (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 1),
- 32014 R 0474: regolamento (UE) n. 474/2014 della Commissione dell'8 maggio 2014 (GU L 136 del 9.5.2014, pag. 19),
- 32014 R 0895: regolamento (UE) n. 895/2014 della Commissione del 14 agosto 2014 (GU L 244 del 19.8.2014, pag. 6),
- 32015 R 0282: regolamento (UE) 2015/282 della Commissione del 20 febbraio 2015 (GU L 50 del 21.2.2015, pag. 1),
- 32014 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2014 della Commissione del 27 marzo 2014 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 24),
- 32015 R 0628: regolamento (UE) 2015/628 della Commissione del 22 aprile 2015 (GU L 104 del 23.4.2015, pag. 2),
- 32015 R 0326: regolamento (UE) 2015/326 della Commissione del 2 marzo 2015 (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 43),

- 32015 R 1494: regolamento (UE) 2015/1494 della Commissione del 4 settembre 2015 (GU L 233 del 5.9.2015, pag. 2),
- 32015 R 0830: regolamento (UE) 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015 (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 8),
- 32016 R 0026: regolamento (UE) 2016/26 della Commissione del 13 gennaio 2016 (GU L 9 del 14.1.2016, pag. 1),
- 32016 R 0217: regolamento (UE) 2016/217 della Commissione del 16 febbraio 2016 (GU L 40 del 17.2.2016, pag. 5),
- 32016 R 0863: regolamento (UE) 2016/863 della Commissione del 31 maggio 2016 (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 27),
- 32016 R 1005: regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 4),
- 32016 R 1017: regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione del 23 giugno 2016 (GU L 166 del 24.6.2016, pag. 1),
- 32016 R 2235: regolamento (UE) 2016/2235 della Commissione del 12 dicembre 2016 (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 3),
- 32017 R 0227: regolamento (UE) 2017/227 della Commissione del 9 febbraio 2017 (GU L 35 del 10.2.2017, pag. 6),

- 32017 R 0706: regolamento (UE) 2017/706 della Commissione del 19 aprile 2017 (GU L 104 del 20.4.2017, pag. 8),
- 32017 R 0999: regolamento (UE) 2017/999 della Commissione del 13 giugno 2017 (GU L 150 del 14.6.2017, pag. 7),
- 32017 R 1000: regolamento (UE) 2017/1000 della Commissione del 13 giugno 2017 (GU L 150 del 14.6.2017, pag. 14),
- 32017 R 1510: regolamento (UE) 2017/1510 della Commissione del 30 agosto 2017 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 110),
- 32018 R 0035: regolamento (UE) 2018/35 della Commissione del 10 gennaio 2018 (GU L 6 dell'11.1.2018, pag. 45),
- 32018 R 0588: regolamento (UE) 2018/588 della Commissione del 18 aprile 2018 (GU L 99 del 19.4.2018, pag. 3),
- 32018 R 0589: regolamento (UE) 2018/589 della Commissione del 18 aprile 2018 (GU L 99 del 19.4.2018, pag. 7),
- 32018 R 0675: regolamento (UE) 2018/675 della Commissione del 2 maggio 2018 (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 4),
- 32018 R 1513: regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione del 10 ottobre 2018 (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 1),

- 32018 R 1881: regolamento (UE) 2018/1881 della Commissione del 3 dicembre 2018 (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 1),
- 32018 R 2005: regolamento (UE) 2018/2005 della Commissione del 17 dicembre 2018 (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 14),
- 32019 R 0957: regolamento (UE) 2019/957 della Commissione dell'11 giugno 2019 (GU L 154 del 12.6.2019, pag. 37),
- 32019 R 1148: regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 1),
- 32019 R 1691: regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 9),
- 32020 R 0171: regolamento (UE) 2020/171 della Commissione del 6 febbraio 2020 (GU L 35 del 7.2.2020, pag. 1),
- 32020 R 0507: regolamento (UE) 2020/507 della Commissione del 7 aprile 2020 (GU L 110 dell'8.4.2020, pag. 1),
- 32020 R 0878: regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 (GU L 203 del 26.6.2020, pag. 28),
- 32020 R 1149: regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 (GU L 252 del 4.8.2020, pag. 24),

- 32020 R 2081: regolamento (UE) 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020 (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 6),
- 32020 R 2096: regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione del 15 dicembre 2020 (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 3),
- 32020 R 2160: regolamento (UE) 2020/2160 della Commissione del 18 dicembre 2020 (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 38),
- 32021 R 0057: regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 (GU L 24 del 26.1.2021, pag. 19),
- 32021 R 0979: regolamento (UE) 2021/979 della Commissione del 17 giugno 2021 (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 121),
- 32021 R 1199: regolamento (UE) 2021/1199 della Commissione del 20 luglio 2021 (GU L 259 del 21.7.2021, pag. 1),
- 32021 R 1297: regolamento (UE) 2021/1297 della Commissione del 4 agosto 2021 (GU L 282 del 5.8.2021, pag. 29),
- 32021 R 2030: regolamento (UE) 2021/2030 della Commissione del 19 novembre 2021 (GU L 415 del 22.11.2021, pag. 16),
- 32021 R 2045: regolamento (UE) 2021/2045 della Commissione del 23 novembre 2021 (GU L 418 del 24.11.2021, pag. 6),

- 32021 R 2204: regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 34),
 - 32022 R 0477: regolamento (UE) 2022/477 della Commissione del 24 marzo 2022 (GU L 98 del 25.3.2022, pag. 38),
 - 32022 R 0586: regolamento (UE) 2022/586 della Commissione dell'8 aprile 2022 (GU L 112 dell'11.4.2022, pag. 6).
77. 32007 R 1238: regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 10).
78. 32007 D 0794: decisione 2007/794/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 35).
79. 32008 R 0340: regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6), nella versione modificata da:
- 32013 R 0254: regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della Commissione del 20 marzo 2013 (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 7),

- 32015 R 0864: regolamento di esecuzione (UE) 2015/864 della Commissione del 4 giugno 2015 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 1),
 - 32018 R 0895: regolamento di esecuzione (UE) 2018/895 della Commissione del 22 giugno 2018 (GU L 160 del 25.6.2018, pag. 1).
80. 32008 D 0423: decisione 2008/423/CE della Commissione, dell'8 maggio 2008, che stabilisce un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 79).
81. 32008 D 0763: decisione 2008/763/CE della Commissione, del 29 settembre 2008, che definisce, in applicazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali (GU L 262 dell'1.10.2008, pag. 39).
82. 32008 D 0809: decisione 2008/809/CE della Commissione, del 14 ottobre 2008, concernente la non iscrizione di determinate sostanze nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 16).
83. 32008 D 0831: decisione 2008/831/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE (GU L 295 del 4.11.2008, pag. 50).

84. 32008 D 0681: decisione 2008/681/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, concernente la non iscrizione di determinate sostanze negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 222 del 20.8.2008, pag. 7).
85. 32007 R 0506: regolamento (CE) n. 506/2007 della Commissione, dell'8 maggio 2007, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 119 del 9.5.2007, pag. 24).
86. 32008 R 0465: regolamento (CE) n. 465/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008, che impone, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, obblighi di prova e di informazione agli importatori e ai produttori di talune sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e che figurano nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (GU L 139 del 29.5.2008, pag. 8).
87. 32008 R 0466: regolamento (CE) n. 466/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori e ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 139 del 29.5.2008, pag. 10).
88. 32009 D 0063: decisione 2009/63/CE della Commissione, del 20 novembre 2008, che definisce un formato per la presentazione delle informazioni da parte degli Stati membri in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 23 del 27.1.2009, pag. 30).

89. 32009 D 0321: decisione 2009/321/CE della Commissione, dell'8 aprile 2009, che stabilisce un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 95 del 9.4.2009, pag. 42).
90. 32009 D 0322: decisione 2009/322/CE della Commissione, dell'8 aprile 2009, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 95 del 9.4.2009, pag. 44).
91. 32009 D 0324: decisione 2009/324/CE della Commissione, del 14 aprile 2009, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 37).
92. 32008 R 0771: regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione, del 1° agosto 2008, recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 206 del 2.8.2008, pag. 5), nella versione modificata da:
- 32016 R 0823: regolamento di esecuzione (UE) 2016/823 della Commissione del 25 maggio 2016 (GU L 137 del 26.5.2016, pag. 4).
93. 32010 D 0071: decisione 2010/71/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, concernente la non iscrizione del diazinon nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 36 del 9.2.2010, pag. 34).

94. 32010 D 0072: decisione 2010/72/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 36 del 9.2.2010, pag. 36).
95. 32010 D 0084: decisione 2010/84/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE (GU L 38 dell'11.2.2010, pag. 15).
96. 32010 D 0226: decisione 2010/226/UE della Commissione, del 20 aprile 2010, relativa al riesame della restrizione concernente le paraffine clorate a catena corta (SCCP) di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 22.4.2010, pag. 15).
97. 32010 D 0675: decisione 2010/675/UE della Commissione, dell'8 novembre 2010, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 47).
98. 32010 D 0296: decisione 2010/296/UE della Commissione, del 21 maggio 2010, relativa all'istituzione di un registro per i biocidi (GU L 126 del 22.5.2010, pag. 26).

99. 32008 R 0440: regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32009 R 0761: regolamento (CE) n. 761/2009 della Commissione del 23 luglio 2009 (GU L 220 del 24.8.2009, pag. 1),
 - 32010 R 1152: regolamento (UE) n. 1152/2010 della Commissione dell'8 dicembre 2010 (GU L 234 del 9.12.2010, pag. 13),
 - 32012 R 0640: regolamento (UE) n. 640/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 (GU L 193 del 20.7.2012, pag. 1),
 - 32014 R 0260: regolamento (UE) n. 260/2014 della Commissione del 24 gennaio 2014 (GU L 81 del 19.3.2014, pag. 1),
 - 32014 R 0900: regolamento (UE) n. 900/2014 della Commissione del 15 luglio 2014 (GU L 247 del 21.8.2014, pag. 1),
 - 32016 R 0266: regolamento (UE) 2016/266 della Commissione del 7 dicembre 2015 (GU L 54 dell'1.3.2016, pag. 1),
 - 32017 R 0735: regolamento (UE) 2017/735 della Commissione del 14 febbraio 2017 (GU L 112 del 28.4.2017, pag. 1),

- 32019 R 1390: regolamento (UE) 2019/1390 della Commissione del 31 luglio 2019 (GU L 247 del 26.9.2019, pag. 1).
100. 32009 D 0851: decisione 2009/851/CE della Commissione, del 25 novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini dell'attività di rendicontazione degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 56).
 101. 32011 D 0391: decisione 2011/391/UE della Commissione, del 1° luglio 2011, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 175 del 2.7.2011, pag. 28).
 102. 32010 R 1103: regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione, del 29 novembre 2010, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli (GU L 313 del 30.11.2010, pag. 3).
 103. 32008 R 1272: regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32009 R 0790: regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 (GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1),

- 32011 R 0286: regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 (GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1),
- 32012 R 0618: regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione del 10 luglio 2012 (GU L 179 dell'11.7.2012, pag. 3),
- 32013 R 0758: regolamento (UE) n. 758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 (GU L 216 del 10.8.2013, pag. 1),
- 32013 R 0944: regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013 (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 5),
- 32013 R 0487: regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione dell'8 maggio 2013 (GU L 149 dell'1.6.2013, pag. 1),
- 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1),
- 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74),
- 32014 R 0605: regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 5 giugno 2014 (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 36),
- 32014 R 1297: regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014 (GU L 350 del 6.12.2014, pag. 1),

- 32015 R 0491: regolamento (UE) 2015/491 della Commissione del 23 marzo 2015 (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 12),
- 32015 R 1221: regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione del 24 luglio 2015 (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 10),
- 32016 R 1179: regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 11),
- 32016 R 0918: regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016 (GU L 156 del 14.6.2016, pag. 1),
- 32017 R 0542: regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 1),
- 32017 R 0776: regolamento (UE) 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017 (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1),
- 32018 R 0669: regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 (GU L 115 del 4.5.2018, pag. 1),
- 52018 XC 0709(01): comunicazione relativa alla classificazione di "pece, catrame di carbone, alta temperatura" tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 239 del 9.7.2018, pag. 3),

- 32018 R 1480: regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (GU L 251 del 5.10.2018, pag. 1),
- 32019 R 0521: regolamento (UE) 2019/521 della Commissione del 27 marzo 2019 (GU L 86 del 28.3.2019, pag. 1),
- 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241),
- 32019 R 0011: regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 (GU L 6 del 10.1.2020, pag. 8),
- 32019 R 0217: regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 (GU L 44 del 18.2.2020, pag. 1),
- 32020 R 1182: regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 (GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 2),
- 32020 R 1413: regolamento delegato (UE) 2020/1413 della Commissione del 29 giugno 2020 (GU L 326 dell'8.10.2020, pag. 1),
- 32020 R 1676: regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 (GU L 379 del 13.11.2020, pag. 1),
- 32020 R 1677: regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 (GU L 379 del 13.11.2020, pag. 3),

- 32021 R 643: regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione del 3 febbraio 2021 (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 5),
- 32021 R 797: regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione dell'8 marzo 2021 (GU L 176 del 19.5.2021, pag. 1),
- 32021 R 849: regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione dell'11 marzo 2021 (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 27),
- 32021 R 1962: regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione del 12 agosto 2021 (GU L 400 del 12.11.2021, pag. 16),
- 32022 R 0692: regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione del 16 febbraio 2022 (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 1),
- 32023 R 0707: regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 (GU L 93 del 31.3.2023, pag. 7).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 si intendono adattate come segue:

- a) Andorra non è tenuta a partecipare alla procedura di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- b) Andorra istituisce un servizio nazionale di assistenza tecnica per fornire consulenza agli importatori, come disposto all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1272/2008;

c) Andorra designa uno o più organismi responsabili della ricezione delle informazioni relative alla risposta da fornire in caso di emergenza sanitaria, come disposto all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (centri antiveleni). Può designare organismi già designati dagli Stati membri dell'UE. Andorra conclude l'accordo amministrativo necessario a tal fine.

104. 32010 R 0440: regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, relativo alle tariffe da pagare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 126 del 22.5.2010, pag. 1).
105. 32012 D 0077: decisione 2012/77/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione del flufenoxuron per il tipo di prodotto 18 nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 47).
106. 32012 D 0078: decisione 2012/78/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 48).
107. 32012 R 0493: regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione, dell'11 giugno 2012, che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori (GU L 151 del 12.6.2012, pag. 9).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 493/2012 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la messa in servizio di processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori sul suo territorio.

108. 32012 D 0254: decisione 2012/254/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 125 del 12.5.2012, pag. 53).
109. 32012 D 0257: decisione 2012/257/UE della Commissione, dell'11 maggio 2012, concernente la non iscrizione del naled per il tipo di prodotto 18 nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 126 del 15.5.2012, pag. 12).
110. 32012 D 0728: decisione 2012/728/UE della Commissione, del 23 novembre 2012, concernente la non iscrizione del bifentrin per il tipo di prodotto 18 nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 55).
111. 32013 D 0085: decisione 2013/85/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 45 del 16.2.2013, pag. 30).

112. 32013 D 0204: decisione 2013/204/UE della Commissione, del 25 aprile 2013, concernente la non iscrizione della formaldeide per il tipo di prodotto 20 nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 117 del 27.4.2013, pag. 18).
113. 32013 R 0414: regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4), nella versione modificata da:
- 32016 R 1802: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1802 della Commissione dell'11 ottobre 2016 (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 34).
114. 32015 R 0292: regolamento di esecuzione (UE) 2015/292 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che approva il biossido di carbonio come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 15 (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 3).
115. 32015 R 0405: regolamento di esecuzione (UE) 2015/405 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che approva l'alfa-cipermetrina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 9).
116. 32015 R 0406: regolamento di esecuzione (UE) 2015/406 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che approva il *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis*, sierotipo H14, ceppo SA3 A come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 12).

117. 32015 R 0407: regolamento di esecuzione (UE) 2015/407 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che approva il propan-2-olo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 15).
118. 32015 D 0411: decisione di esecuzione (UE) 2015/411 della Commissione, dell'11 marzo 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i leganti polimerici cationici con composti di ammonio quaternario incorporati in pitture e rivestimenti (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 30).
119. 32015 R 0416: regolamento di esecuzione (UE) 2015/416 della Commissione, del 12 marzo 2015, che approva il dinotefuran come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 30).
120. 32015 R 0417: regolamento di esecuzione (UE) 2015/417 della Commissione, del 12 marzo 2015, che approva il *Bacillus sphaericus* sierotipo H5a5b, ceppo 2362, ABTS-1743 come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 18 (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 33).
121. 32015 R 0419: regolamento di esecuzione (UE) 2015/419 della Commissione, del 12 marzo 2015, che approva il tolilfluanide come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 39).
122. 32015 D 0744: decisione di esecuzione (UE) 2015/744 della Commissione, dell'8 maggio 2015, che autorizza la misura provvisoria adottata dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda prescrizioni supplementari in materia di imballaggio e di etichettatura per le sigarette elettroniche contenenti nicotina e per i contenitori di liquido di ricarica (GU L 118 del 9.5.2015, pag. 8).

123. 32015 R 0984: regolamento di esecuzione (UE) 2015/984 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva il rame piritione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 43).
124. 32015 R 0985: regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva la clotianidina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 46).
125. 32016 R 0105: regolamento di esecuzione (UE) 2016/105 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 74).
126. 32016 D 0107: decisione di esecuzione (UE) 2016/107 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva la cibutrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 81).
127. 32016 D 0108: decisione di esecuzione (UE) 2016/108 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 83).
128. 32016 D 0109: decisione di esecuzione (UE) 2016/109 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 84).
129. 32016 D 0110: decisione di esecuzione (UE) 2016/110 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il triclosano come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 86).

130. 32016 R 0124: regolamento di esecuzione (UE) 2016/124 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4 (GU L 24 del 30.1.2016, pag. 1).
131. 32016 R 0125: regolamento di esecuzione (UE) 2016/125 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11 (GU L 24 del 30.1.2016, pag. 6).
132. 32016 R 0131: regolamento di esecuzione (UE) 2016/131 della Commissione, del 1° febbraio 2016, che approva il C(M)IT/MIT (3:1) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 6, 11, 12 e 13 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 48).
133. 32016 D 0135: decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinate a essere utilizzate nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 65).
134. 32016 R 1068: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1068 della Commissione, del 1° luglio 2016, che approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 13).
135. 32016 R 1083: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1083 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva le ammine, N-C10-16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 4).

136. 32016 R 1084: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1084 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 9).
137. 32016 R 1085: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1085 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il *Bacillus amyloliquefaciens*, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 12).
138. 32016 R 1086: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1086 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 15).
139. 32016 R 1087: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tolilfluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 18).
140. 32016 R 1088: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1088 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 21).
141. 32016 R 1089: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva l'ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 25).
142. 32016 R 1090: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 29).

143. 32016 R 1093: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 1).
144. 32016 R 1094: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 4).
145. 32016 R 1929: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 26).
146. 32016 R 1930: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1930 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 29).
147. 32016 R 1931: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1931 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 33).
148. 32016 R 1932: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1932 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 36).
149. 32016 R 1933: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1933 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 39).

150. 32016 R 1934: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1934 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 42).
151. 32016 R 1935: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1935 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il diidrossido di calcio (calce idrata) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 45).
152. 32016 R 1937: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1937 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il ciflutrin come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 51).
153. 32016 R 1938: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'acido citrico come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 54).
154. 32016 D 1943: decisione di esecuzione (UE) 2016/1943 della Commissione, del 4 novembre 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di olio di paraffina come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 90).
155. 32016 D 1950: decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 della Commissione, del 4 novembre 2016, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 300 dell'8.11.2016, pag. 14).

156. 32016 R 1936: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 48).
157. 32016 R 2288: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2288 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva il piperonil butossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 65).
158. 32016 R 2289: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2289 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva l'*epsilon*-momfluorotrina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 68).
159. 32016 R 2290: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2290 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 11 e 12 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 71).
160. 32016 R 2291: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2291 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva l'acido lattico L(+) come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 74).
161. 32017 R 0794: regolamento di esecuzione (UE) 2017/794 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il diossido di silicio Kieselgur come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 120 dell'11.5.2017, pag. 7).
162. 32017 R 0795: regolamento di esecuzione (UE) 2017/795 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 120 dell'11.5.2017, pag. 10).

163. 32017 R 0796: regolamento di esecuzione (UE) 2017/796 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il diclofluanide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 120 dell'11.5.2017, pag. 13).
164. 32017 D 0802: decisione di esecuzione (UE) 2017/802 della Commissione, del 10 maggio 2017, che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi per il tipo di prodotto 5 (GU L 120 dell'11.5.2017, pag. 29).
165. 32017 D 1210: decisione di esecuzione (UE) 2017/1210 della Commissione, del 4 luglio 2017, relativa all'identificazione del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), del dibutil ftalato(DBP), del benzil-buttil-ftalato(BBP) e del diisobutilftalato (DIBP) come sostanze estremamente preoccupanti a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 35).
166. 32017 R 1273: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1273 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5 (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 13).
167. 32017 R 1274: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1274 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva il cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 17).
168. 32017 R 1275: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1275 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva il cloro attivo rilasciato dal cloro come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 5 (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 21).

169. 32017 R 1276: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1276 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 24).
170. 32017 R 1277: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1277 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva il 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 27).
171. 32017 R 1278: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1278 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 11 (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 30).
172. 32017 D 1282: decisione di esecuzione (UE) 2017/1282 della Commissione, del 14 luglio 2017, che non approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 13 (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 69).
173. 32017 R 1376: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1376 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del warfarin come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 9).
174. 32017 R 1377: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del clorofacinone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 15).
175. 32017 R 1378: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1378 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del cumatetralil come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 21).

176. 32017 R 1379: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 27).
177. 32017 R 1380: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1380 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del bromadiolone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 33).
178. 32017 R 1381: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1381 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del brodifacoum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 39).
179. 32017 R 1382: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1382 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difetialone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 45).
180. 32017 R 1383: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1383 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del flocoumafen come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 51).
181. 32017 R 2326: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2326 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che approva l'imiprotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 22).
182. 32017 R 2327: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2327 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 25).

183. 32017 D 2334: decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 64).
184. 32018 D 0594: decisione di esecuzione (UE) 2018/594 della Commissione, del 13 aprile 2018, relativa all'identificazione dell'1,2-anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) come sostanza estremamente preoccupante conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 99 del 19.4.2018, pag. 16).
185. 32018 D 0622: decisione di esecuzione (UE) 2018/622 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3 (GU L 102 del 23.4.2018, pag. 80).
186. 32018 R 0613: regolamento di esecuzione (UE) 2018/613 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 (GU L 102 del 23.4.2018, pag. 1).
187. 32018 R 0614: regolamento di esecuzione (UE) 2018/614 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva l'azossistrobina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10 (GU L 102 del 23.4.2018, pag. 5).
188. 32018 D 0619: decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 (GU L 102 del 23.4.2018, pag. 21).

189. 32018 R 1129: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1129 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva l'acetamiprid come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 4).
190. 32018 R 1130: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1130 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva la cipermetrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 8).
191. 32018 R 1131: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1131 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva il penflufen come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 12).
192. 32018 D 1477: decisione di esecuzione (UE) 2018/1477 della Commissione, del 2 ottobre 2018, relativa ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni di biocidi contenenti etil butil acetilamino propionato comunicati dal Belgio a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 249 del 4.10.2018, pag. 3).
193. 32018 D 1479: decisione di esecuzione (UE) 2018/1479 della Commissione, del 3 ottobre 2018, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 249 del 4.10.2018, pag. 16).
194. 32018 D 1622: decisione di esecuzione (UE) 2018/1622 della Commissione, del 29 ottobre 2018, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 26).

195. 32018 D 1623: decisione di esecuzione (UE) 2018/1623 della Commissione, del 29 ottobre 2018, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle zanzare artificialmente infettate da *Wolbachia* utilizzate a fini di controllo dei vettori (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 30).
196. 32018 R 1292: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1292 della Commissione, del 25 settembre 2018, che approva la cifenotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 241 del 26.9.2018, pag. 11).
197. 32018 D 1305: decisione di esecuzione (UE) 2018/1305 della Commissione, del 26 settembre 2018, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di una famiglia di biocidi contenenti deltametrina comunicati dalla Svezia a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 244 del 28.9.2018, pag. 109).
198. 32018 D 1985: decisione di esecuzione (UE) 2018/1985 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che non approva *Willaertia magna c2c maky* come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 11 (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 27).
199. 32018 D 2013: decisione di esecuzione (UE) 2018/2013 della Commissione, del 14 dicembre 2018, relativa all'identificazione dell'1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 53).
200. 32018 D 1251: decisione di esecuzione (UE) 2018/1251 della Commissione, del 18 settembre 2018, che non approva l'empentrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 235 del 19.9.2018, pag. 24).

201. 32019 R 0637: regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 della Commissione, del 23 aprile 2019, che approva il colecalciferolo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 13).
202. 32019 D 0641: decisione di esecuzione (UE) 2019/641 della Commissione, del 17 aprile 2019, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di una famiglia di biocidi contenenti 1R-trans Fenotrina comunicati dall'Irlanda conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 26).
203. 32019 D 0994: decisione di esecuzione (UE) 2019/994 della Commissione, del 17 giugno 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 26).
204. 32019 D 1030: decisione di esecuzione (UE) 2019/1030 della Commissione, del 21 giugno 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 167 del 24.6.2019, pag. 32).
205. 32019 D 1194: decisione di esecuzione (UE) 2019/1194 della Commissione, del 5 luglio 2019, relativa all'identificazione del 4-terz-butilfenolo (PTBP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 12.7.2019, pag. 41).
206. 32019 D 1331: decisione di esecuzione (UE) 2019/1331 della Commissione, del 5 agosto 2019, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente olio di menta piperita e citronellale comunicati dal Regno Unito in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 207 del 7.8.2019, pag. 37).

207. 32019 R 1692: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1692 della Commissione, del 9 ottobre 2019, relativo all'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla registrazione e alla condivisione dei dati dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 12).
208. 32019 D 1942: decisione di esecuzione (UE) 2019/1942 della Commissione, del 22 novembre 2019, che non approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 (GU L 303 del 25.11.2019, pag. 29).
209. 32019 D 1950: decisione di esecuzione (UE) 2019/1950 della Commissione, del 25 novembre 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 304 del 26.11.2019, pag. 19).
210. 32019 D 1951: decisione di esecuzione (UE) 2019/1951 della Commissione, del 25 novembre 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del tebuconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 304 del 26.11.2019, pag. 21).
211. 32019 D 1959: decisione di esecuzione (UE) 2019/1959 della Commissione, del 26 novembre 2019, che non approva il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 (GU L 306 del 27.11.2019, pag. 40).
212. 32019 D 1960: decisione di esecuzione (UE) 2019/1960 della Commissione, del 26 novembre 2019, che non approva la zeolite di argento come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 (GU L 306 del 27.11.2019, pag. 42).
213. 32019 D 1969: decisione di esecuzione (UE) 2019/1969 della Commissione, del 26 novembre 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 307 del 28.11.2019, pag. 45).

214. 32019 D 1973: decisione di esecuzione (UE) 2019/1973 della Commissione, del 27 novembre 2019, che non approva la zeolite di argento e di rame come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 (GU L 307 del 28.11.2019, pag. 58).
215. 32020 D 0027: decisione di esecuzione (UE) 2020/27 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 39).
216. 32020 R 1435: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione, del 9 ottobre 2020, relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 331 del 12.10.2020, pag. 24).
217. 32020 D 1036: decisione di esecuzione (UE) 2020/1036 della Commissione, del 15 luglio 2020, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 68).
218. 32020 D 1037: decisione di esecuzione (UE) 2020/1037 della Commissione, del 15 luglio 2020, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 72).
219. 32020 D 1038: decisione di esecuzione (UE) 2020/1038 della Commissione, del 15 luglio 2020, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 74).

220. 32009 R 1107: regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32013 R 0518: regolamento (UE) n. 518/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 72),
- 32017 R 1432: regolamento (UE) 2017/1432 della Commissione del 7 agosto 2017 (GU L 205 dell'8.8.2017, pag. 59),
- 32018 R 0605: regolamento (UE) 2018/605 della Commissione del 19 aprile 2018 (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33),
- 32017 R 0625: regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 si intendono adattate come segue:

- a) Andorra non è tenuta a partecipare alla valutazione delle domande di approvazione di sostanze attive, di antidoti agronomici, di sinergizzanti o di coformulanti, né alla valutazione di domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari. Andorra riconosce automaticamente in ogni momento le autorizzazioni all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari valide in Francia e in Spagna;
- b) Andorra può avviare la procedura di domanda di riconoscimento reciproco presentata da organismi ufficiali o scientifici alle condizioni stabilite all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

- c) Andorra può avviare la procedura di deroga in caso di situazioni di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- d) Andorra può avviare la procedura per attività di ricerca e sviluppo alle condizioni stabilite all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

221. 32011 R 0540: regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32011 R 0541: regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione del 1° giugno 2011 (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 187),
- 32011 R 0542: regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2011 della Commissione del 1° giugno 2011 (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 189),
- 32011 R 0702: regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2011 della Commissione del 20 luglio 2011 (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 28),
- 32011 R 0703: regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione del 20 luglio 2011 (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 33),
- 32011 R 0704: regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2011 della Commissione del 20 luglio 2011 (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 38),

- 32011 R 0705: regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione del 20 luglio 2011 (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 43),
- 32011 R 0706: regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2011 della Commissione del 20 luglio 2011 (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 50),
- 32011 R 0736: regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione del 26 luglio 2011 (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 37),
- 32011 R 0740: regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2011 della Commissione del 27 luglio 2011 (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 6),
- 32011 R 0786: regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione del 5 agosto 2011 (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 11),
- 32011 R 0787: regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione del 5 agosto 2011 (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 16),
- 32011 R 0788: regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione del 5 agosto 2011 (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 21),
- 32011 R 0797: regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione del 9 agosto 2011 (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 3),
- 32011 R 0798: regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione del 9 agosto 2011 (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 9),

- 32011 R 0800: regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione del 9 agosto 2011 (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 22),
- 32011 R 0806: regolamento di esecuzione (UE) n. 806/2011 della Commissione del 10 agosto 2011 (GU L 206 dell'11.8.2011, pag. 39),
- 32011 R 0807: regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2011 della Commissione del 10 agosto 2011 (GU L 206 dell'11.8.2011, pag. 44),
- 32011 R 0810: regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2011 della Commissione dell'11 agosto 2011 (GU L 207 del 12.8.2011, pag. 7),
- 32011 R 0820: regolamento di esecuzione (UE) n. 820/2011 della Commissione del 16 agosto 2011 (GU L 209 del 17.8.2011, pag. 18),
- 32011 R 0974: regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione del 29 settembre 2011 (GU L 255 dell'1.10.2011, pag. 1),
- 32011 R 0993: regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione del 6 ottobre 2011 (GU L 263 del 7.10.2011, pag. 1),
- 32011 R 1022: regolamento di esecuzione (UE) n. 1022/2011 della Commissione del 14 ottobre 2011 (GU L 270 del 15.10.2011, pag. 20),
- 32011 R 1100: regolamento di esecuzione (UE) n. 1100/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011 (GU L 285 dell'1.11.2011, pag. 10),

- 32011 R 1134: regolamento di esecuzione (UE) n. 1134/2011 della Commissione del 9 novembre 2011 (GU L 292 del 10.11.2011, pag. 1),
- 32011 R 1143: regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione del 10 novembre 2011 (GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 26),
- 32012 R 0735: regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2012 della Commissione del 14 agosto 2012 (GU L 218 del 15.8.2012, pag. 3),
- 32012 R 0746: regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2012 della Commissione del 16 agosto 2012 (GU L 219 del 17.8.2012, pag. 15),
- 32012 R 0087: regolamento di esecuzione (UE) n. 87/2012 della Commissione del 1° febbraio 2012 (GU L 30 del 2.2.2012, pag. 8),
- 32012 R 0127: regolamento di esecuzione (UE) n. 127/2012 della Commissione del 14 febbraio 2012 (GU L 41 del 15.2.2012, pag. 12),
- 32012 R 0287: regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2012 della Commissione del 30 marzo 2012 (GU L 95 del 31.3.2012, pag. 7),
- 32012 R 0359: regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 1),
- 32012 R 0369: regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2012 della Commissione del 27 aprile 2012 (GU L 116 del 28.4.2012, pag. 19),

- 32012 R 0571: regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 (GU L 169 del 29.6.2012, pag. 46),
- 32012 R 0582: regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione del 2 luglio 2012 (GU L 173 del 3.7.2012, pag. 3),
- 32012 R 0589: regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione del 4 luglio 2012 (GU L 175 del 5.7.2012, pag. 7),
- 32012 R 0595: regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione del 5 luglio 2012 (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 46),
- 32012 R 0597: regolamento di esecuzione (UE) n. 597/2012 della Commissione del 5 luglio 2012 (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 54),
- 32012 R 0608: regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 (GU L 177 del 7.7.2012, pag. 19),
- 32012 R 0637: regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2012 della Commissione del 13 luglio 2012 (GU L 186 del 14.7.2012, pag. 20),
- 32012 R 1037: regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione del 7 novembre 2012 (GU L 308 dell'8.11.2012, pag. 15),
- 32012 R 1043: regolamento di esecuzione (UE) n. 1043/2012 della Commissione dell'8 novembre 2012 (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 24),

- 32012 R 1197: regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione del 13 dicembre 2012 (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 27),
- 32012 R 1237: regolamento di esecuzione (UE) n. 1237/2012 della Commissione del 19 dicembre 2012 (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 55),
- 32012 R 1238: regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2012 della Commissione del 19 dicembre 2012 (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 59),
- 32013 R 0017: regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2013 della Commissione del 14 gennaio 2013 (GU L 9 del 15.1.2013, pag. 5),
- 32013 R 0022: regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 della Commissione del 15 gennaio 2013 (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 8),
- 32013 R 0175: regolamento di esecuzione (UE) n. 175/2013 della Commissione del 27 febbraio 2013 (GU L 56 del 28.2.2013, pag. 4),
- 32013 R 0188: regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2013 della Commissione del 5 marzo 2013 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 13),
- 32013 R 0200: regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2013 della Commissione dell'8 marzo 2013 (GU L 67 del 9.3.2013, pag. 1),
- 32013 R 0201: regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2013 della Commissione dell'8 marzo 2013 (GU L 67 del 9.3.2013, pag. 6),

- 32013 R 0350: regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2013 della Commissione del 17 aprile 2013 (GU L 108 del 18.4.2013, pag. 9),
- 32013 R 0355: regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2013 della Commissione del 18 aprile 2013 (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 14),
- 32013 R 0356: regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2013 della Commissione del 18 aprile 2013 (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 18),
- 32013 R 0366: regolamento di esecuzione (UE) n. 366/2013 della Commissione del 22 aprile 2013 (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 30),
- 32013 R 0367: regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2013 della Commissione del 22 aprile 2013 (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 33),
- 32013 R 0368: regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2013 della Commissione del 22 aprile 2013 (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 36),
- 32013 R 0373: regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2013 della Commissione del 23 aprile 2013 (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 10),
- 32013 R 0375: regolamento di esecuzione (UE) n. 375/2013 della Commissione del 23 aprile 2013 (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 15),
- 32013 R 0378: regolamento di esecuzione (UE) n. 378/2013 della Commissione del 24 aprile 2013 (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 5),

- 32013 R 0533: regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione del 10 giugno 2013 (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 9),
- 32013 R 0546: regolamento di esecuzione (UE) n. 546/2013 della Commissione del 14 giugno 2013 (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 17),
- 32013 R 0568: regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2013 della Commissione del 18 giugno 2013 (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 33),
- 32013 R 0570: regolamento di esecuzione (UE) n. 570/2013 della Commissione del 17 giugno 2013 (GU L 168 del 20.6.2013, pag. 18),
- 32013 R 0762: regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 14),
- 32013 R 0767: regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2013 della Commissione dell'8 agosto 2013 (GU L 214 del 9.8.2013, pag. 5),
- 32013 R 0802: regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2013 della Commissione del 22 agosto 2013 (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 13),
- 32013 R 0826: regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2013 della Commissione del 29 agosto 2013 (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 13),
- 32013 R 0827: regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2013 della Commissione del 29 agosto 2013 (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 18),

- 32013 R 0828: regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2013 della Commissione del 29 agosto 2013 (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 23),
- 32013 R 0829: regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2013 della Commissione del 29 agosto 2013 (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 29),
- 32013 R 0832: regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2013 della Commissione del 30 agosto 2013 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 3),
- 32013 R 0833: regolamento di esecuzione (UE) n. 833/2013 della Commissione del 30 agosto 2013 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 7),
- 32013 R 1031: regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 17),
- 32013 R 1136: regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione del 12 novembre 2013 (GU L 302 del 13.11.2013, pag. 34),
- 32013 R 1175: regolamento di esecuzione (UE) n. 1175/2013 della Commissione del 20 novembre 2013 (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 18),
- 32013 R 1176: regolamento di esecuzione (UE) n. 1176/2013 della Commissione del 20 novembre 2013 (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 23),
- 32013 R 1177: regolamento di esecuzione (UE) n. 1177/2013 della Commissione del 20 novembre 2013 (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 28),

- 32013 R 1187: regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2013 della Commissione del 21 novembre 2013 (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 42),
- 32013 R 1192: regolamento di esecuzione (UE) n. 1192/2013 della Commissione del 22 novembre 2013 (GU L 314 del 23.11.2013, pag. 6),
- 32013 R 1195: regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2013 della Commissione del 22 novembre 2013 (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 27),
- 32013 R 1199: regolamento di esecuzione (UE) n. 1199/2013 della Commissione del 25 novembre 2013 (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 69),
- 32013 R 0187: regolamento di esecuzione (UE) n. 187/2013 della Commissione del 5 marzo 2013 (GU L 65 del 6.3.2013, pag. 10),
- 32013 R 0190: regolamento di esecuzione (UE) n. 190/2013 della Commissione del 5 marzo 2013 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 19),
- 32013 R 0365: regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2013 della Commissione del 22 aprile 2013 (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 27),
- 32013 R 0369: regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2013 della Commissione del 22 aprile 2013 (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 39),
- 32013 R 0485: regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013 (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12),

- 32013 R 0532: regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2013 della Commissione del 10 giugno 2013 (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 6),
- 32013 R 0781: regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione del 14 agosto 2013 (GU L 219 del 15.8.2013, pag. 22),
- 32013 R 0790: regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2013 della Commissione del 19 agosto 2013 (GU L 222 del 20.8.2013, pag. 6),
- 32013 R 0798: regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2013 della Commissione del 21 agosto 2013 (GU L 224 del 22.8.2013, pag. 9),
- 32013 R 1089: regolamento di esecuzione (UE) n. 1089/2013 della Commissione del 4 novembre 2013 (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 31),
- 32013 R 1124: regolamento di esecuzione (UE) n. 1124/2013 della Commissione dell'8 novembre 2013 (GU L 299 del 9.11.2013, pag. 34),
- 32013 R 1150: regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2013 della Commissione del 14 novembre 2013 (GU L 305 del 15.11.2013, pag. 13),
- 32013 R 1165: regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2013 della Commissione del 18 novembre 2013 (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 17),
- 32013 R 1166: regolamento di esecuzione (UE) n. 1166/2013 della Commissione del 18 novembre 2013 (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 22),

- 32013 R 1178: regolamento di esecuzione (UE) n. 1178/2013 della Commissione del 20 novembre 2013 (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 33),
- 32014 R 0085: regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 34),
- 32014 R 0140: regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2014 della Commissione del 13 febbraio 2014 (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 35),
- 32014 R 0141: regolamento di esecuzione (UE) n. 141/2014 della Commissione del 13 febbraio 2014 (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 40),
- 32014 R 0143: regolamento di esecuzione (UE) n. 143/2014 della Commissione del 14 febbraio 2014 (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 1),
- 32014 R 0144: regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2014 della Commissione del 14 febbraio 2014 (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 7),
- 32014 R 0145: regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2014 della Commissione del 14 febbraio 2014 (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 12),
- 32014 R 0149: regolamento di esecuzione (UE) n. 149/2014 della Commissione del 17 febbraio 2014 (GU L 46 del 18.2.2014, pag. 3),
- 32014 R 0151: regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014 (GU L 48 del 19.2.2014, pag. 1),

- 32014 R 0154: regolamento di esecuzione (UE) n. 154/2014 della Commissione del 19 febbraio 2014 (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 7),
- 32014 R 0192: regolamento di esecuzione (UE) n. 192/2014 della Commissione del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 20),
- 32014 R 0193: regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2014 della Commissione del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 25),
- 32014 R 0187: regolamento di esecuzione (UE) n. 187/2014 della Commissione del 26 febbraio 2014 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 24),
- 32014 R 0462: regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2014 della Commissione del 5 maggio 2014 (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 28),
- 32014 R 0485: regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2014 della Commissione del 12 maggio 2014 (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 65),
- 32014 R 0486: regolamento di esecuzione (UE) n. 486/2014 della Commissione del 12 maggio 2014 (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 70),
- 32014 R 0487: regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2014 della Commissione del 12 maggio 2014 (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 72),
- 32014 R 0496: regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2014 della Commissione del 14 maggio 2014 (GU L 143 del 15.5.2014, pag. 1),

- 32014 R 0504: regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2014 della Commissione del 15 maggio 2014 (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 28),
- 32014 R 0563: regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della Commissione del 23 maggio 2014 (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 5),
- 32014 R 0571: regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 della Commissione del 26 maggio 2014 (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 96),
- 32014 R 0629: regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2014 della Commissione del 12 giugno 2014 (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 33),
- 32014 R 0632: regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 1),
- 32014 R 0678: regolamento di esecuzione (UE) n. 678/2014 della Commissione del 19 giugno 2014 (GU L 180 del 20.6.2014, pag. 11),
- 32014 R 0878: regolamento di esecuzione (UE) n. 878/2014 della Commissione del 12 agosto 2014 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 18),
- 32014 R 0880: regolamento di esecuzione (UE) n. 880/2014 della Commissione del 12 agosto 2014 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 22),
- 32014 R 0890: regolamento di esecuzione (UE) n. 890/2014 della Commissione del 14 agosto 2014 (GU L 243 del 15.8.2014, pag. 42),

- 32014 R 0891: regolamento di esecuzione (UE) n. 891/2014 della Commissione del 14 agosto 2014 (GU L 243 del 15.8.2014, pag. 47),
- 32014 R 0916: regolamento di esecuzione (UE) n. 916/2014 della Commissione del 22 agosto 2014 (GU L 251 del 23.8.2014, pag. 16),
- 32014 R 0917: regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2014 della Commissione del 22 agosto 2014 (GU L 251 del 23.8.2014, pag. 19),
- 32014 R 0918: regolamento di esecuzione (UE) n. 918/2014 della Commissione del 22 agosto 2014 (GU L 251 del 23.8.2014, pag. 24),
- 32014 R 0921: regolamento di esecuzione (UE) n. 921/2014 della Commissione del 25 agosto 2014 (GU L 252 del 26.8.2014, pag. 3),
- 32014 R 0922: regolamento di esecuzione (UE) n. 922/2014 della Commissione del 25 agosto 2014 (GU L 252 del 26.8.2014, pag. 6),
- 32015 R 0415: regolamento di esecuzione (UE) 2015/415 della Commissione del 12 marzo 2015 (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 28),
- 32015 R 0232: regolamento di esecuzione (UE) 2015/232 della Commissione del 13 febbraio 2015 (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 7),
- 32014 R 1316: regolamento di esecuzione (UE) n. 1316/2014 della Commissione dell'11 dicembre 2014 (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 1),

- 32014 R 1330: regolamento di esecuzione (UE) n. 1330/2014 della Commissione del 15 dicembre 2014 (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 85),
- 32014 R 1334: regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 1),
- 32015 R 0051: regolamento di esecuzione (UE) 2015/51 della Commissione del 14 gennaio 2015 (GU L 9 del 15.1.2015, pag. 22),
- 32015 R 0058: regolamento di esecuzione (UE) 2015/58 della Commissione del 15 gennaio 2015 (GU L 10 del 16.1.2015, pag. 25),
- 32015 R 0306: regolamento di esecuzione (UE) 2015/306 della Commissione del 26 febbraio 2015 (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 1),
- 32015 R 0307: regolamento di esecuzione (UE) 2015/307 della Commissione del 26 febbraio 2015 (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 6),
- 32015 R 0308: regolamento di esecuzione (UE) 2015/308 della Commissione del 26 febbraio 2015 (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 9),
- 32015 R 0404: regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione dell'11 marzo 2015 (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 6),
- 32015 R 0418: regolamento di esecuzione (UE) 2015/418 della Commissione del 12 marzo 2015 (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 36),

- 32015 R 0543: regolamento di esecuzione (UE) 2015/543 della Commissione del 1° aprile 2015 (GU L 90 del 2.4.2015, pag. 1),
- 32015 R 0553: regolamento di esecuzione (UE) 2015/553 della Commissione del 7 aprile 2015 (GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 86),
- 32015 R 0762: regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 della Commissione del 12 maggio 2015 (GU L 120 del 13.5.2015, pag. 6),
- 32015 R 1106: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1106 della Commissione dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 70),
- 32015 R 1115: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1115 della Commissione del 9 luglio 2015 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 22),
- 32015 R 1154: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1154 della Commissione del 14 luglio 2015 (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 18),
- 32015 R 1166: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1166 della Commissione del 15 luglio 2015 (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 34),
- 32015 R 1201: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1201 della Commissione del 22 luglio 2015 (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 37),
- 32015 R 1107: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1107 della Commissione dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 72),

- 32015 R 1108: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 75),
- 32015 R 1116: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1116 della Commissione del 9 luglio 2015 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 26),
- 32015 R 1165: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1165 della Commissione del 15 luglio 2015 (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 30),
- 32015 R 1176: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1176 della Commissione del 17 luglio 2015 (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 1),
- 32015 R 1192: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1192 della Commissione del 20 luglio 2015 (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 124),
- 32015 R 1295: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione del 27 luglio 2015 (GU L 199 del 29.7.2015, pag. 8),
- 32015 R 1392: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1392 della Commissione del 13 agosto 2015 (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 34),
- 32015 R 1396: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1396 della Commissione del 14 agosto 2015 (GU L 216 del 15.8.2015, pag. 1),
- 32015 R 1397: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1397 della Commissione del 14 agosto 2015 (GU L 216 del 15.8.2015, pag. 3),

- 32015 R 2069: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione del 17 novembre 2015 (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 42),
- 32015 R 2085: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2085 della Commissione del 18 novembre 2015 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 93),
- 32015 R 2233: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2233 della Commissione del 2 dicembre 2015 (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 26),
- 32015 R 1885: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione del 20 ottobre 2015 (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48),
- 32015 R 2033: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2033 della Commissione del 13 novembre 2015 (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 8),
- 32015 R 2047: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione del 16 novembre 2015 (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 8),
- 32015 R 2084: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2084 della Commissione del 18 novembre 2015 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 89),
- 32015 R 2105: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2105 della Commissione del 20 novembre 2015 (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 31),
- 32015 R 2198: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2198 della Commissione del 27 novembre 2015 (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 35),

- 32016 R 0138: regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione del 2 febbraio 2016 (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 5),
- 32016 R 0139: regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione del 2 febbraio 2016 (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 7),
- 32016 R 0146: regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione del 4 febbraio 2016 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 7),
- 32016 R 0147: regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione del 4 febbraio 2016 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 12),
- 32016 R 0177: regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione del 10 febbraio 2016 (GU L 35 dell'11.2.2016, pag. 1),
- 32016 R 0182: regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione dell'11 febbraio 2016 (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 40),
- 32016 R 0370: regolamento di esecuzione (UE) 2016/370 della Commissione del 15 marzo 2016 (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 7),
- 32016 R 0389: regolamento di esecuzione (UE) 2016/389 della Commissione del 17 marzo 2016 (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 77),
- 32016 R 0636: regolamento di esecuzione (UE) 2016/636 della Commissione del 22 aprile 2016 (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 22),

- 32016 R 0638: regolamento di esecuzione (UE) 2016/638 della Commissione del 22 aprile 2016 (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 28),
- 32016 R 0548: regolamento di esecuzione (UE) 2016/548 della Commissione dell'8 aprile 2016 (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 1),
- 32016 R 0549: regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione dell'8 aprile 2016 (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 4),
- 32016 R 0560: regolamento di esecuzione (UE) 2016/560 della Commissione dell'11 aprile 2016 (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 23),
- 32016 R 0864: regolamento di esecuzione (UE) 2016/864 della Commissione del 31 maggio 2016 (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 32),
- 32016 R 0871: regolamento di esecuzione (UE) 2016/871 della Commissione del 1° giugno 2016 (GU L 145 del 2.6.2016, pag. 4),
- 32016 R 0872: regolamento di esecuzione (UE) 2016/872 della Commissione del 1° giugno 2016 (GU L 145 del 2.6.2016, pag. 7),
- 32016 R 0951: regolamento di esecuzione (UE) 2016/951 della Commissione del 15 giugno 2016 (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 6),
- 32016 R 1056: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione del 29 giugno 2016 (GU L 173 del 30.6.2016, pag. 52),

- 32016 R 1313: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016 (GU L 208 del 2.8.2016, pag. 1),
- 32016 R 1414: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1414 della Commissione del 24 agosto 2016 (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 16),
- 32016 R 1423: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1423 della Commissione del 25 agosto 2016 (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 20),
- 32016 R 1425: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1425 della Commissione del 25 agosto 2016 (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 30),
- 32016 R 1426: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1426 della Commissione del 25 agosto 2016 (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 34),
- 32016 R 0950: regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione del 15 giugno 2016 (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3),
- 32016 R 0952: regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione del 15 giugno 2016 (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 10),
- 32016 R 1424: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1424 della Commissione del 25 agosto 2016 (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 25),
- 32016 R 1429: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1429 della Commissione del 26 agosto 2016 (GU L 232 del 27.8.2016, pag. 1),

- 32016 R 1978: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1978 della Commissione dell'11 novembre 2016 (GU L 305 del 12.11.2016, pag. 23),
- 32016 R 2016: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione del 17 novembre 2016 (GU L 312 del 18.11.2016, pag. 21),
- 32016 R 2035: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2035 della Commissione del 21 novembre 2016 (GU L 314 del 22.11.2016, pag. 7),
- 32017 R 0157: regolamento di esecuzione (UE) 2017/157 della Commissione del 30 gennaio 2017 (GU L 25 del 31.1.2017, pag. 5),
- 32017 R 0239: regolamento di esecuzione (UE) 2017/239 della Commissione del 10 febbraio 2017 (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 39),
- 32017 R 0244: regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione del 10 febbraio 2017 (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 54),
- 32017 R 0195: regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione del 3 febbraio 2017 (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 21),
- 32017 R 0407: regolamento di esecuzione (UE) 2017/407 della Commissione dell'8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 87),
- 32017 R 0270: regolamento di esecuzione (UE) 2017/270 della Commissione del 16 febbraio 2017 (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 48),

- 32017 R 0359: regolamento di esecuzione (UE) 2017/359 della Commissione del 28 febbraio 2017 (GU L 54 dell'1.3.2017, pag. 8),
- 32017 R 0360: regolamento di esecuzione (UE) 2017/360 della Commissione del 28 febbraio 2017 (GU L 54 dell'1.3.2017, pag. 11),
- 32017 R 0375: regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione del 2 marzo 2017 (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 3),
- 32017 R 0406: regolamento di esecuzione (UE) 2017/406 della Commissione dell'8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 83),
- 32017 R 0408: regolamento di esecuzione (UE) 2017/408 della Commissione dell'8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 91),
- 32017 R 0409: regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione dell'8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 95),
- 32017 R 0419: regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione del 9 marzo 2017 (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 4),
- 32017 R 0428: regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione del 10 marzo 2017 (GU L 66 dell'11.3.2017, pag. 1),
- 32017 R 0438: regolamento di esecuzione (UE) 2017/438 della Commissione del 13 marzo 2017 (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 67),

- 32017 R 0555: regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione del 24 marzo 2017 (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1),
- 32017 R 0725: regolamento di esecuzione (UE) 2017/725 della Commissione del 24 aprile 2017 (GU L 107 del 25.4.2017, pag. 24),
- 32017 R 0753: regolamento di esecuzione (UE) 2017/753 della Commissione del 28 aprile 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 24),
- 32017 R 0755: regolamento di esecuzione (UE) 2017/755 della Commissione del 28 aprile 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 35),
- 32017 R 0781: regolamento di esecuzione (UE) 2017/781 della Commissione del 5 maggio 2017 (GU L 118 del 6.5.2017, pag. 1),
- 32017 R 0805: regolamento di esecuzione (UE) 2017/805 della Commissione dell'11 maggio 2017 (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 26),
- 32017 R 0806: regolamento di esecuzione (UE) 2017/806 della Commissione dell'11 maggio 2017 (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 31),
- 32017 R 0831: regolamento di esecuzione (UE) 2017/831 della Commissione del 16 maggio 2017 (GU L 124 del 17.5.2017, pag. 27),
- 32017 R 0841: regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione del 17 maggio 2017 (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 12),

- 32017 R 0842: regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione del 17 maggio 2017 (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 16),
- 32017 R 0843: regolamento di esecuzione (UE) 2017/843 della Commissione del 17 maggio 2017 (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 21),
- 32017 R 0855: regolamento di esecuzione (UE) 2017/855 della Commissione del 18 maggio 2017 (GU L 128 del 19.5.2017, pag. 10),
- 32017 R 0856: regolamento di esecuzione (UE) 2017/856 della Commissione del 18 maggio 2017 (GU L 128 del 19.5.2017, pag. 14),
- 32017 R 1113: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1113 della Commissione del 22 giugno 2017 (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 27),
- 32017 R 1114: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1114 della Commissione del 22 giugno 2017 (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 32),
- 32017 R 1115: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 della Commissione del 22 giugno 2017 (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 38),
- 32017 R 1125: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1125 della Commissione del 22 giugno 2017 (GU L 132 del 24.6.2017, pag. 10),
- 32017 R 1186: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1186 della Commissione del 3 luglio 2017 (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 131),

- 32017 R 1491: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1491 della Commissione del 21 agosto 2017 (GU L 216 del 22.8.2017, pag. 15),
- 32017 R 1506: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 della Commissione del 28 agosto 2017 (GU L 222 del 29.8.2017, pag. 21),
- 32017 R 1455: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione del 10 agosto 2017 (GU L 208 dell'11.8.2017, pag. 28),
- 32017 R 1496: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione del 23 agosto 2017 (GU L 218 del 24.8.2017, pag. 7),
- 32017 R 1511: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione del 30 agosto 2017 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 115),
- 32017 R 1527: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione del 6 settembre 2017 (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 3),
- 32017 R 1529: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione del 7 settembre 2017 (GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 1),
- 32017 R 1530: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1530 della Commissione del 7 settembre 2017 (GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 4),
- 32017 R 1531: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1531 della Commissione del 7 settembre 2017 (GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 6),

- 32017 R 2066: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2066 della Commissione del 13 novembre 2017 (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 43),
- 32017 R 2069: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione del 13 novembre 2017 (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 51),
- 32017 R 2090: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2090 della Commissione del 14 novembre 2017 (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 22),
- 32017 R 2091: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2091 della Commissione del 14 novembre 2017 (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 25),
- 32017 R 2324: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione del 12 dicembre 2017 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 10),
- 32018 R 0084: regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione del 19 gennaio 2018 (GU L 16 del 20.1.2018, pag. 8),
- 32018 R 0112: regolamento di esecuzione (UE) 2018/112 della Commissione del 24 gennaio 2018 (GU L 20 del 25.1.2018, pag. 3),
- 32018 R 0113: regolamento di esecuzione (UE) 2018/113 della Commissione del 24 gennaio 2018 (GU L 20 del 25.1.2018, pag. 7),
- 32018 R 0184: regolamento di esecuzione (UE) 2018/184 della Commissione del 7 febbraio 2018 (GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 10),

- 32018 R 0185: regolamento di esecuzione (UE) 2018/185 della Commissione del 7 febbraio 2018 (GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 13),
- 32018 R 0291: regolamento di esecuzione (UE) 2018/291 della Commissione del 26 febbraio 2018 (GU L 55 del 27.2.2018, pag. 30),
- 32018 R 0309: regolamento di esecuzione (UE) 2018/309 della Commissione del 1° marzo 2018 (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 16),
- 32018 R 0524: regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione del 28 marzo 2018 (GU L 88 del 4.4.2018, pag. 4),
- 32018 R 0660: regolamento di esecuzione (UE) 2018/660 della Commissione del 26 aprile 2018 (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 122),
- 32018 R 0670: regolamento di esecuzione (UE) 2018/670 della Commissione del 30 aprile 2018 (GU L 113 del 3.5.2018, pag. 1),
- 32018 R 0679: regolamento di esecuzione (UE) 2018/679 della Commissione del 3 maggio 2018 (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 18),
- 32018 R 0690: regolamento di esecuzione (UE) 2018/690 della Commissione del 7 maggio 2018 (GU L 117 dell'8.5.2018, pag. 3),
- 32018 R 0691: regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione del 7 maggio 2018 (GU L 117 dell'8.5.2018, pag. 6),

- 32018 R 0692: regolamento di esecuzione (UE) 2018/692 della Commissione del 7 maggio 2018 (GU L 117 dell'8.5.2018, pag. 9),
- 32018 R 0710: regolamento di esecuzione (UE) 2018/710 della Commissione del 14 maggio 2018 (GU L 119 del 15.5.2018, pag. 31),
- 32018 R 0755: regolamento di esecuzione (UE) 2018/755 della Commissione del 23 maggio 2018 (GU L 128 del 24.5.2018, pag. 4),
- 32018 R 0783: regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione del 29 maggio 2018 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 31),
- 32018 R 0785: regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione del 29 maggio 2018 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 40),
- 32018 R 1060: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1060 della Commissione del 26 luglio 2018 (GU L 190 del 27.7.2018, pag. 3),
- 32018 R 0917: regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione del 27 giugno 2018 (GU L 163 del 28.6.2018, pag. 13),
- 32018 R 1019: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione del 18 luglio 2018 (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 14),
- 32018 R 1043: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 della Commissione del 24 luglio 2018 (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 9),

- 32018 R 1061: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1061 della Commissione del 26 luglio 2018 (GU L 190 del 27.7.2018, pag. 8),
- 32018 R 1075: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1075 della Commissione del 27 luglio 2018 (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 36),
- 32018 R 1260: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1260 della Commissione del 20 settembre 2018 (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 30),
- 32018 R 1278: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1278 della Commissione del 21 settembre 2018 (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 4),
- 32018 R 0784: regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione del 29 maggio 2018 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 35),
- 32018 R 1262: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione del 20 settembre 2018 (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 62),
- 32018 R 1264: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1264 della Commissione del 20 settembre 2018 (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 71),
- 32018 R 1265: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1265 della Commissione del 20 settembre 2018 (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 77),
- 32018 R 1266: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione del 20 settembre 2018 (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 81),

- 32018 R 1295: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1295 della Commissione del 26 settembre 2018 (GU L 243 del 27.9.2018, pag. 7),
- 32018 R 1495: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1495 della Commissione dell'8 ottobre 2018 (GU L 253 del 9.10.2018, pag. 1),
- 32018 R 1500: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 della Commissione del 9 ottobre 2018 (GU L 254 del 10.10.2018, pag. 1),
- 32018 R 1501: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1501 della Commissione del 9 ottobre 2018 (GU L 254 del 10.10.2018, pag. 4),
- 32018 R 1532: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1532 della Commissione del 12 ottobre 2018 (GU L 257 del 15.10.2018, pag. 10),
- 32018 R 1796: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione del 20 novembre 2018 (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 15),
- 32018 R 1913: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1913 della Commissione del 6 dicembre 2018 (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 13),
- 32018 R 1914: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1914 della Commissione del 6 dicembre 2018 (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 17),
- 32018 R 1915: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1915 della Commissione del 6 dicembre 2018 (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 20),

- 32018 R 1916: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 della Commissione del 6 dicembre 2018 (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 24),
- 32018 R 1917: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1917 della Commissione del 6 dicembre 2018 (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 27),
- 32018 R 1865: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1865 della Commissione del 28 novembre 2018 (GU L 304 del 29.11.2018, pag. 6),
- 32018 R 1981: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione del 13 dicembre 2018 (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 16),
- 32019 R 0139: regolamento di esecuzione (UE) 2019/139 della Commissione del 29 gennaio 2019 (GU L 26 del 30.1.2019, pag. 4),
- 32019 R 0147: regolamento di esecuzione (UE) 2019/147 della Commissione del 30 gennaio 2019 (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 14),
- 32019 R 0149: regolamento di esecuzione (UE) 2019/149 della Commissione del 30 gennaio 2019 (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 20),
- 32019 R 0151: regolamento di esecuzione (UE) 2019/151 della Commissione del 30 gennaio 2019 (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 26),
- 32019 R 0158: regolamento di esecuzione (UE) 2019/158 della Commissione del 31 gennaio 2019 (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 21),

- 32019 R 0168: regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione del 31 gennaio 2019 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 1),
- 32019 R 0291: regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione del 19 febbraio 2019 (GU L 48 del 20.2.2019, pag. 17),
- 32019 R 0324: regolamento di esecuzione (UE) 2019/324 della Commissione del 25 febbraio 2019 (GU L 57 del 26.2.2019, pag. 1),
- 32019 R 0337: regolamento di esecuzione (UE) 2019/337 della Commissione del 27 febbraio 2019 (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 12),
- 32019 R 0344: regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione del 28 febbraio 2019 (GU L 62 dell'1.3.2019, pag. 7),
- 32019 R 0481: regolamento di esecuzione (UE) 2019/481 della Commissione del 22 marzo 2019 (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 19),
- 32019 R 0677: regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione del 29 aprile 2019 (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 15),
- 32019 R 0706: regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 della Commissione del 7 maggio 2019 (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 11),
- 32019 R 0707: regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione del 7 maggio 2019 (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 16),

- 32019 R 0717: regolamento di esecuzione (UE) 2019/717 della Commissione dell'8 maggio 2019 (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 44),
- 32019 R 0676: regolamento di esecuzione (UE) 2019/676 della Commissione del 29 aprile 2019 (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 12),
- 32019 R 1606: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1606 della Commissione del 27 settembre 2019 (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 53),
- 32019 R 1085: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1085 della Commissione del 25 giugno 2019 (GU L 171 del 26.6.2019, pag. 110),
- 32019 R 1090: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione del 26 giugno 2019 (GU L 173 del 27.6.2019, pag. 39),
- 32019 R 1100: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1100 della Commissione del 27 giugno 2019 (GU L 175 del 28.6.2019, pag. 17),
- 32019 R 1101: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1101 della Commissione del 27 giugno 2019 (GU L 175 del 28.6.2019, pag. 20),
- 32019 R 1137: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1137 della Commissione del 3 luglio 2019 (GU L 180 del 4.7.2019, pag. 3),
- 32019 R 1138: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1138 della Commissione del 3 luglio 2019 (GU L 180 del 4.7.2019, pag. 8),

- 32019 R 0716: regolamento di esecuzione (UE) 2019/716 della Commissione del 30 aprile 2019 (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 39),
- 32019 R 1589: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione del 26 settembre 2019 (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 24),
- 32019 R 1605: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1605 della Commissione del 27 settembre 2019 (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 49),
- 32019 R 1690: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1690 della Commissione del 9 ottobre 2019 (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 2),
- 32019 R 0989: regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione del 17 giugno 2019 (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 11),
- 32019 R 2094: regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione del 29 novembre 2019 (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 102),
- 32020 R 0023: regolamento di esecuzione (UE) 2020/23 della Commissione del 13 gennaio 2020 (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 8),
- 32019 R 1675: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1675 della Commissione del 4 ottobre 2019 (GU L 257 dell'8.10.2019, pag. 6),
- 32020 R 0017: regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della Commissione del 10 gennaio 2020 (GU L 7 del 13.1.2020, pag. 11),

- 32020 R 0018: regolamento di esecuzione (UE) 2020/18 della Commissione del 10 gennaio 2020 (GU L 7 del 13.1.2020, pag. 14),
- 32020 R 0421: regolamento di esecuzione (UE) 2020/421 della Commissione del 18 marzo 2020 (GU L 84 del 20.3.2020, pag. 7),
- 32020 R 0616: regolamento di esecuzione (UE) 2020/616 della Commissione del 5 maggio 2020 (GU L 143 del 6.5.2020, pag. 1),
- 32020 R 0617: regolamento di esecuzione (UE) 2020/617 della Commissione del 5 maggio 2020 (GU L 143 del 6.5.2020, pag. 6),
- 32020 R 0642: regolamento di esecuzione (UE) 2020/642 della Commissione del 12 maggio 2020 (GU L 150 del 13.5.2020, pag. 134),
- 32020 R 0646: regolamento di esecuzione (UE) 2020/646 della Commissione del 13 maggio 2020 (GU L 151 del 14.5.2020, pag. 3),
- 32020 R 0653: regolamento di esecuzione (UE) 2020/653 della Commissione del 14 maggio 2020 (GU L 152 del 15.5.2020, pag. 1),
- 32020 R 0869: regolamento di esecuzione (UE) 2020/869 della Commissione del 24 giugno 2020 (GU L 201 del 25.6.2020, pag. 7),
- 32020 R 0892: regolamento di esecuzione (UE) 2020/892 della Commissione del 29 giugno 2020 (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 5),

- 32020 R 0968: regolamento di esecuzione (UE) 2020/968 della Commissione del 3 luglio 2020 (GU L 213 del 6.7.2020, pag. 7),
- 32020 R 1003: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1003 della Commissione del 9 luglio 2020 (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 127),
- 32020 R 1004: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1004 della Commissione del 9 luglio 2020 (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 133),
- 32020 R 1018: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1018 della Commissione del 13 luglio 2020 (GU L 225 del 14.7.2020, pag. 9),
- 32020 R 1160: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1160 della Commissione del 5 agosto 2020 (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 29),
- 32020 R 1246: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1246 della Commissione del 2 settembre 2020 (GU L 288 del 3.9.2020, pag. 18),
- 32020 R 1263: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1263 della Commissione del 10 settembre 2020 (GU L 297 dell'11.9.2020, pag. 1),
- 32020 R 1276: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1276 della Commissione dell'11 settembre 2020 (GU L 300 del 14.9.2020, pag. 32),
- 32020 R 1280: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1280 della Commissione del 14 settembre 2020 (GU L 301 del 15.9.2020, pag. 4),

- 32020 R 1293: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1293 della Commissione del 15 settembre 2020 (GU L 302 del 16.9.2020, pag. 24).

222. 32012 R 0823: regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione, del 14 settembre 2012, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, acido benzoico, beta-ciflutrin, carfentrazone etile, *Coniothyrium minitans* di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, etossisulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodossulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, propiconazolo, propineb, propoxycarbazone, propizamide, piraclostrobin, siltiofam, triflossistrobina, warfarin e zoxamide (GU L 250 del 15.9.2012, pag. 13), nella versione modificata da:

- 32014 R 0460: regolamento (UE) n. 460/2014 della Commissione del 5 maggio 2014 (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 51),

- 32014 R 0186: regolamento (UE) n. 186/2014 della Commissione del 26 febbraio 2014 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 22).

223. 32013 R 0283: regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32014 R 1136: regolamento (UE) n. 1136/2014 della Commissione del 24 ottobre 2014 (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 26).

224. 32013 R 0284: regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85), nella versione modificata da:
- 32015 R 1475: regolamento (UE) 2015/1475 della Commissione del 27 agosto 2015 (GU L 225 del 28.8.2015, pag. 10).
225. 32011 R 0546: regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127).
226. 32011 R 0547: regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 176).
227. 32012 R 0844: regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26), nella versione modificata da:
- 32018 R 1659: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1659 della Commissione del 7 novembre 2018 (GU L 278 dell'8.11.2018, pag. 3),

- 32019 R 0724: regolamento di esecuzione (UE) 2019/724 della Commissione del 10 maggio 2019 (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 32),
 - 32020 R 0103: regolamento di esecuzione (UE) 2020/103 della Commissione del 17 gennaio 2020 (GU L 19 del 24.1.2020, pag. 1).
228. 32011 R 0702: regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 28).
229. 32011 R 0703: regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azossistrobina, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 33).
230. 32011 R 0704: regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azimsulfuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 38).

231. 32011 R 0705: regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 43).
232. 32011 R 0706: regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva profoxydim, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 50).
233. 32011 R 0736: regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione, del 26 luglio 2011, che approva la sostanza attiva flurossipir a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 37).
234. 32011 R 0740: regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva bispyribac, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 6).

235. 32011 R 0786: regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva 1-naftilacetammide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 11).
236. 32011 R 0787: regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 16).
237. 32011 R 0788: regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluazifop-P, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 21), nella versione modificata da:
- 32013 R 0201: regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2013 della Commissione dell'8 marzo 2013 (GU L 67 del 9.3.2013, pag. 6).

238. 32011 R 0797: regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva spiroxamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 3).
239. 32011 R 0798: regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 9).
240. 32011 R 0800: regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva teflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione nonché la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 22).
241. 32011 R 0806: regolamento di esecuzione (UE) n. 806/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluquinconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 206 dell'11.8.2011, pag. 39).

242. 32011 R 0807: regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che approva la sostanza attiva triazossido conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 206 dell'11.8.2011, pag. 44).
243. 32011 R 0810: regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2011 della Commissione, dell'11 agosto 2011, che approva la sostanza attiva kresoxim-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 207 del 12.8.2011, pag. 7).
244. 32011 R 0820: regolamento di esecuzione (UE) n. 820/2011 della Commissione, del 16 agosto 2011, che approva la sostanza attiva terbutilazina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 209 del 17.8.2011, pag. 18).
245. 32011 R 0942: regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva flufenoxuron conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 13).

246. 32011 R 0943: regolamento di esecuzione (UE) n. 943/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propargite conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 16).
247. 32011 R 0974: regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, che approva la sostanza attiva acrinatrina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 255 dell'1.10.2011, pag. 1).
248. 32011 R 0993: regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione, del 6 ottobre 2011, che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 263 del 7.10.2011, pag. 1).
249. 32011 R 1022: regolamento di esecuzione (UE) n. 1022/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ciclanilide conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 270 del 15.10.2011, pag. 20).

250. 32011 R 1045: regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva asulame conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 23).
251. 32011 R 1078: regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 26.10.2011, pag. 1).
252. 32011 R 1127: regolamento di esecuzione (UE) n. 1127/2011 della Commissione, del 7 novembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 289 dell'8.11.2011, pag. 26).
253. 32011 R 1134: regolamento di esecuzione (UE) n. 1134/2011 della Commissione, del 9 novembre 2011, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva cinidon etile conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 292 del 10.11.2011, pag. 1).

254. 32011 R 1143: regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 26).
255. 32011 R 1372: regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acetoclor conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 45).
256. 32011 R 1381: regolamento di esecuzione (UE) n. 1381/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 26).
257. 32012 R 0746: regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, che approva la sostanza attiva *Adoxophyes orana granulovirus*, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 219 del 17.8.2012, pag. 15).

258. 32012 R 0359: regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 1).
259. 32012 R 0578: regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 2).
260. 32012 R 0582: regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 173 del 3.7.2012, pag. 3).
261. 32012 R 0589: regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fluxapyroxad in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 175 del 5.7.2012, pag. 7).
262. 32012 R 0595: regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fenpirazamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 46).

263. 32012 D 0480: decisione di esecuzione 2012/480/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva *Aureobasidium pullulans* (GU L 222 del 18.8.2012, pag. 13).
264. 32012 D 0677: decisione di esecuzione 2012/677/UE della Commissione, del 30 ottobre 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive ametoctradin (inizialmente con il codice di sviluppo BAS 650 F nella domanda) e fosfonato di disodio (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 27).
265. 32012 R 1037: regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, che approva la sostanza attiva isopyrazam in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2012, pag. 15), nella versione modificata da:
- 32015 R 1106: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1106 della Commissione dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 70).
266. 32012 R 1043: regolamento di esecuzione (UE) n. 1043/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che approva la sostanza attiva fosfano in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 24).

267. 32012 R 1237: regolamento di esecuzione (UE) n. 1237/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che approva la sostanza attiva virus del mosaico giallo dello zucchini a debole virulenza in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 55).
268. 32012 R 1238: regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che approva la sostanza attiva *Trichoderma asperellum* (ceppo T34) in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 59).
269. 32013 R 0017: regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2013 della Commissione, del 14 gennaio 2013, che approva la sostanza attiva *Trichoderma atroviride* ceppo I-1237, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 9 del 15.1.2013, pag. 5).
270. 32013 R 0022: regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, che approva la sostanza attiva cyflumetofen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 8).

271. 32013 R 0188: regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, recante approvazione della sostanza attiva mandipropamide in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 13).
272. 32013 R 0200: regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2013 della Commissione, dell'8 marzo 2013, che approva la sostanza attiva ametoctradin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 67 del 9.3.2013, pag. 1).
273. 32013 R 0350: regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, che approva la sostanza attiva bixafen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 108 del 18.4.2013, pag. 9).
274. 32013 R 0355: regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, che approva la sostanza attiva maltodestrina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 14).

275. 32013 R 0356: regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, che approva la sostanza attiva halosulfuron metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 18).
276. 32013 R 0366: regolamento di esecuzione (UE) n. 366/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva *Bacillus firmus* I-1582, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 30).
277. 32013 R 0367: regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva *Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus*, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 33).
278. 32013 R 0368: regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva *Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus*, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 36).

279. 32013 R 0373: regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, recante approvazione della sostanza attiva *Candida oleophila* di ceppo O in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 10).
280. 32013 R 0375: regolamento di esecuzione (UE) n. 375/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, che approva la sostanza attiva spiromesifen, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 15).
281. 32013 R 0378: regolamento di esecuzione (UE) n. 378/2013 della Commissione, del 24 aprile 2013, che approva la sostanza attiva *Paecilomyces fumosoroseus* ceppo FE 9901, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 5).
282. 32013 R 0546: regolamento di esecuzione (UE) n. 546/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che approva la sostanza attiva eugenolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 17).

283. 32013 R 0568: regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, che approva la sostanza attiva timolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 33).
284. 32013 R 0570: regolamento di esecuzione (UE) n. 570/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che approva la sostanza attiva geraniolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 168 del 20.6.2013, pag. 18).
285. 32013 R 0767: regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che revoca l'approvazione della sostanza attiva bitertanolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 214 del 9.8.2013, pag. 5).
286. 32013 R 0802: regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, che approva la sostanza attiva fluopyram a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 13).

287. 32013 R 0826: regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva sedaxane a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 13).
288. 32013 R 0827: regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva *Aureobasidium pullulans* (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 18).
289. 32013 R 0828: regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva emamectina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 23).
290. 32013 R 0829: regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, che approva la sostanza attiva *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 del 30.8.2013, pag. 29).

291. 32013 R 0832: regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, che approva la sostanza attiva fosfonato di disodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 3).
292. 32013 R 0833: regolamento di esecuzione (UE) n. 833/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, che approva la sostanza attiva pyriofenone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 7).
293. 32013 R 1031: regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva la sostanza attiva penflufen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 17).
294. 32013 R 1175: regolamento di esecuzione (UE) n. 1175/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che approva la sostanza attiva benalaxyl-M a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 18).

295. 32013 R 1176: regolamento di esecuzione (UE) n. 1176/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che approva la sostanza attiva pyroxsulam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 23).
296. 32013 R 1177: regolamento di esecuzione (UE) n. 1177/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che approva la sostanza attiva spirotetramat in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 28).
297. 32013 R 1187: regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2013 della Commissione, del 21 novembre 2013, che approva la sostanza attiva penthiopyrad, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 42).
298. 32013 R 1192: regolamento di esecuzione (UE) n. 1192/2013 della Commissione, del 22 novembre 2013, che approva la sostanza attiva tembotrione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 540/2011 (GU L 314 del 23.11.2013, pag. 6).

299. 32013 R 1195: regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2013 della Commissione, del 22 novembre 2013, che approva la sostanza attiva sodio argento tiosolfato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 27).
300. 32013 R 1199: regolamento di esecuzione (UE) n. 1199/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, che approva la sostanza attiva chlorantraniliprole a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 69).
301. 32012 D 0191: decisione di esecuzione 2012/191/UE della Commissione, del 10 aprile 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento e tembotrione (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 15).
302. 32012 D 0363: decisione di esecuzione 2012/363/UE della Commissione, del 4 luglio 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive bixafen, *Candida oleophila* di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirotetrammato (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 70).

303. 32012 R 0686: regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5), nella versione modificata da:

- 32014 R 0700: regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2014 della Commissione del 24 giugno 2014 (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 8),
- 32015 R 0052: regolamento di esecuzione (UE) 2015/52 della Commissione del 14 gennaio 2015 (GU L 9 del 15.1.2015, pag. 27),
- 32016 R 0138: regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione del 2 febbraio 2016 (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 5),
- 32017 R 0243: regolamento di esecuzione (UE) 2017/243 della Commissione del 10 febbraio 2017 (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 53),
- 32018 R 0155: regolamento di esecuzione (UE) 2018/155 della Commissione del 31 gennaio 2018 (GU L 29 dell'1.2.2018, pag. 8),
- 32019 R 0150: regolamento di esecuzione (UE) 2019/150 della Commissione del 30 gennaio 2019 (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 23),
- 32019 R 0336: regolamento di esecuzione (UE) 2019/336 della Commissione del 27 febbraio 2019 (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 8),
- 32019 R 0724: regolamento di esecuzione (UE) 2019/724 della Commissione del 10 maggio 2019 (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 32).

304. 32013 D 0038: decisione di esecuzione 2013/38/UE della Commissione, del 18 gennaio 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive emamectina e maltodestrina (GU L 18 del 22.1.2013, pag. 17).
305. 32013 R 0369: regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva fosfonati di potassio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 39).
306. 32013 D 0205: decisione di esecuzione 2013/205/UE della Commissione, del 25 aprile 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie rilasciate per le nuove sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, flubendiamide, gamma-cialotrina, ipconazolo, metaflumizone, orthosulfamuron, *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thiencarbazone e topramezone (GU L 117 del 27.4.2013, pag. 20).
307. 32013 R 0485: regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12), nella versione modificata da:
- 32018 R 0783: regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione del 29 maggio 2018 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 31),
 - 32018 R 0784: regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione del 29 maggio 2018 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 35),

– 32018 R 0785: regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione del 29 maggio 2018 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 40).

308. 32013 D 0431: decisione di esecuzione 2013/431/UE della Commissione, del 12 agosto 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive benalaxyl-M e valifenalate (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 28).
309. 32013 R 0781: regolamento di esecuzione (UE) n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fipronil e che vieta l'uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva (GU L 219 del 15.8.2013, pag. 22).
310. 32013 R 1165: regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2013 della Commissione, del 18 novembre 2013, che approva la sostanza attiva olio di arancio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 17).
311. 32014 R 0108: regolamento di esecuzione (UE) n. 108/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, relativo alla non approvazione della sostanza attiva tiocianato di potassio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 36 del 6.2.2014, pag. 9).
312. 32014 R 0116: regolamento di esecuzione (UE) n. 116/2014 della Commissione, del 6 febbraio 2014, concernente la non approvazione della sostanza attiva ioduro di potassio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 26).

313. 32014 R 0140: regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva spinetoram a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 35).
314. 32014 R 0143: regolamento di esecuzione (UE) n. 143/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva pyridalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 1).
315. 32014 R 0144: regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva valifenalate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 7).
316. 32014 R 0145: regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva thiencarbazono, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 12).

317. 32014 R 0149: regolamento di esecuzione (UE) n. 149/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva acido L-ascorbico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 46 del 18.2.2014, pag. 3).
318. 32014 R 0151: regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva acido S-Abscissico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 48 del 19.2.2014, pag. 1).
319. 32014 R 0192: regolamento di esecuzione (UE) n. 192/2014 della Commissione, del 27 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva 1,4-dimetilnaftalene a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 20).
320. 32014 R 0193: regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2014 della Commissione, del 27 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva amisulbrom, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 25).
321. 32014 R 0187: regolamento di esecuzione (UE) n. 187/2014 della Commissione, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva metiocarb (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 24).

322. 32014 R 0462: regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che approva la sostanza di base *Equisetum arvense* L. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 28).
323. 32014 R 0485: regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che approva la sostanza attiva *Bacillus pumilus* QST 2808, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 65).
324. 32014 R 0486: regolamento di esecuzione (UE) n. 486/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che revoca l'approvazione della sostanza attiva fenbutatin ossido, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 70).
325. 32014 R 0496: regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2014 della Commissione, del 14 maggio 2014, che approva la sostanza attiva acequinocil, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 143 del 15.5.2014, pag. 1).
326. 32014 R 0504: regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 28).

327. 32014 R 0563: regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della Commissione, del 23 maggio 2014, che approva la sostanza di base chitosano cloridrato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 5).
328. 32014 R 0517: regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 della Commissione, del 26 maggio 2014, che approva la sostanza attiva ipconazolo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 96).
329. 32014 R 0629: regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 33).
330. 32014 R 0632: regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che approva la sostanza attiva flubendiamide a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 1).
331. 32014 R 0890: regolamento di esecuzione (UE) n. 890/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, relativo all'approvazione della sostanza attiva metrobromuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 243 del 15.8.2014, pag. 42).

332. 32014 R 0891: regolamento di esecuzione (UE) n. 891/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, che approva la sostanza attiva aminopyralid a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 243 del 15.8.2014, pag. 47).
333. 32014 R 0916: regolamento di esecuzione (UE) n. 916/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, relativo all'approvazione della sostanza di base saccarosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 251 del 23.8.2014, pag. 16).
334. 32014 R 0917: regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, che approva la sostanza attiva *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 251 del 23.8.2014, pag. 19).
335. 32014 R 0922: regolamento di esecuzione (UE) n. 922/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014, che approva la sostanza attiva metaflumizone, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 252 del 26.8.2014, pag. 6).
336. 32014 D 0289: decisione di esecuzione 2014/289/UE della Commissione, del 15 maggio 2014, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive pinoxaden e meptildinocap (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 114).

337. 32014 R 1316: regolamento di esecuzione (UE) n. 1316/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, che approva la sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* sottospecie *plantarum* ceppo D747 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 1).
338. 32014 R 1330: regolamento di esecuzione (UE) n. 1330/2014 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che approva la sostanza attiva meptildinocap a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 85).
339. 32014 R 1334: regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che approva la sostanza attiva gamma-cyhalotrin in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 1).
340. 32015 R 0051: regolamento di esecuzione (UE) 2015/51 della Commissione, del 14 gennaio 2015, che approva la sostanza attiva cromafenozide in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva (GU L 9 del 15.1.2015, pag. 22).

341. 32015 R 0306: regolamento di esecuzione (UE) 2015/306 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva *Isaria fumosorosea* ceppo Apopka 97 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 1).
342. 32015 R 0543: regolamento di esecuzione (UE) 2015/543 della Commissione, del 1° aprile 2015, che approva la sostanza attiva COS-OGA, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 90 del 2.4.2015, pag. 1).
343. 32015 R 0553: regolamento di esecuzione (UE) 2015/553 della Commissione, del 7 aprile 2015, che approva la sostanza attiva cerevisane, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 86).
344. 32015 R 0408: regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18), nella versione modificata da:
- 32017 R 2065: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2065 della Commissione del 13 novembre 2017 (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 40),

- 32019 R 1085: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1085 della Commissione del 25 giugno 2019 (GU L 171 del 26.6.2019, pag. 110),
 - 32020 R 1295: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1295 della Commissione del 16 settembre 2020 (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 18).
345. 32015 R 0707: regolamento di esecuzione (UE) 2015/707 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo alla non approvazione dell'estratto di radice di *Rheum officinale* come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 44).
346. 32015 R 0762: regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 della Commissione, del 12 maggio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base idrossido di calcio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 120 del 13.5.2015, pag. 6).
347. 32015 R 1115: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1115 della Commissione, del 9 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva piridato in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 22).

348. 32015 R 1154: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1154 della Commissione, del 14 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 18).
349. 32015 R 1166: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1166 della Commissione, del 15 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva fosfato ferrico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 34).
350. 32015 R 1201: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1201 della Commissione, del 22 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza fenexamid in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 37).
351. 32015 R 1107: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1107 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base *Salix* spp cortex a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 72).

352. 32015 R 1108: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione, dell'8 luglio 2015, recante approvazione della sostanza di base aceto a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 75), nella versione modificata da:
- 32019 R 0149: regolamento di esecuzione (UE) 2019/149 della Commissione del 30 gennaio 2019 (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 20).
353. 32015 R 1116: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1116 della Commissione, del 9 luglio 2015, recante approvazione della sostanza di base lecitine a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 26).
354. 32015 R 1165: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1165 della Commissione, del 15 luglio 2015, che approva la sostanza attiva halauxifen-methyl, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 30).
355. 32015 R 1176: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1176 della Commissione, del 17 luglio 2015, che approva la sostanza attiva virus del *mosaico del cetriolo* ceppo CH2 isolato 1906, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 1).

356. 32015 R 1191: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1191 della Commissione, del 20 luglio 2015, relativo alla non approvazione dell'*Artemisia vulgaris* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 122).
357. 32015 R 1192: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1192 della Commissione, del 20 luglio 2015, che approva la sostanza attiva terpenoid blend QRD 460, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 124).
358. 32015 R 1295: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione, del 27 luglio 2015, che approva la sostanza attiva sulfoxaflor, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 199 del 29.7.2015, pag. 8).
359. 32015 R 1392: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1392 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante approvazione della sostanza di base fruttosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 34).
360. 32015 R 1397: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1397 della Commissione, del 14 agosto 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva florasulam in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 216 del 15.8.2015, pag. 3).

361. 32015 R 2046: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2046 della Commissione, del 16 novembre 2015, relativo alla non approvazione dell'*Artemisia absinthium* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 6).
362. 32015 R 2069: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015, che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 42).
363. 32015 R 2082: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2082 della Commissione, del 18 novembre 2015, relativo alla non approvazione dell'*Arctium lappa* L. (parti aeree) quale sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 85).
364. 32015 R 2083: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2083 della Commissione, del 18 novembre 2015, relativo alla non approvazione del *Tanacetum vulgare* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 87).
365. 32015 R 2085: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2085 della Commissione, del 18 novembre 2015, che approva la sostanza attiva mandestrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 93).

366. 32015 R 2033: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2033 della Commissione, del 13 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-D in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 8).
367. 32015 R 2047: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione, del 16 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 8).
368. 32015 R 2084: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2084 della Commissione, del 18 novembre 2015, che approva la sostanza attiva flupyradifurone in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 89).
369. 32015 R 2105: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2105 della Commissione, del 20 novembre 2015, che approva la sostanza attiva flumetralin come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 31).

370. 32015 R 2198: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2198 della Commissione, del 27 novembre 2015, che approva la sostanza attiva rescalure, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 35).
371. 32016 R 0138: regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione, del 2 febbraio 2016, concernente la non approvazione della sostanza attiva 3-decen-2-one in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 5).
372. 32016 R 0139: regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 7).
373. 32016 R 0146: regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 7).

374. 32016 R 0147: regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva iprovalicarb in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 12).
375. 32016 R 0177: regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che approva la sostanza attiva benzovindiflupyr come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 35 dell'11.2.2016, pag. 1).
376. 32016 R 0182: regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 40).
377. 32016 R 0370: regolamento di esecuzione (UE) 2016/370 della Commissione, del 15 marzo 2016, che approva la sostanza attiva pinoxaden in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 7).

378. 32016 R 0389: regolamento di esecuzione (UE) 2016/389 della Commissione, del 17 marzo 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva acibenzolar-s-metile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 77).
379. 32016 R 0636: regolamento di esecuzione (UE) 2016/636 della Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca l'approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 22).
380. 32016 R 0638: regolamento di esecuzione (UE) 2016/638 della Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca l'approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 28).
381. 32016 R 0548: regolamento di esecuzione (UE) 2016/548 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che approva la sostanza di base fosfato diammonico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 1).

382. 32016 R 0560: regolamento di esecuzione (UE) 2016/560 della Commissione, dell'11 aprile 2016, relativo all'approvazione della sostanza di base siero di latte a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 23).
383. 32016 R 0864: regolamento di esecuzione (UE) 2016/864 della Commissione, del 31 maggio 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva triasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 32).
384. 32016 R 0871: regolamento di esecuzione (UE) 2016/871 della Commissione, del 1° giugno 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva amitrolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 145 del 2.6.2016, pag. 4).
385. 32016 R 0872: regolamento di esecuzione (UE) 2016/872 della Commissione, del 1° giugno 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva isoproturon in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 145 del 2.6.2016, pag. 7).

386. 32016 R 0951: regolamento di esecuzione (UE) 2016/951 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva *Trichoderma atroviride* ceppo SC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 6).
387. 32016 R 1414: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1414 della Commissione, del 24 agosto 2016, che approva la sostanza attiva cyantraniliprole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 16).
388. 32016 R 1423: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1423 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva picolinafen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 20).
389. 32016 R 1425: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1425 della Commissione, del 25 agosto 2016, che approva la sostanza attiva isofetamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 30).

390. 32016 R 1426: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1426 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva etofumesate, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 34).
391. 32016 R 0952: regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 10).
392. 32016 R 1424: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1424 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 25).
393. 32016 R 1429: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1429 della Commissione, del 26 agosto 2016, che approva la sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo MBI 600, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 del 27.8.2016, pag. 1).

394. 32016 R 1978: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1978 della Commissione, dell'11 novembre 2016, relativo all'approvazione della sostanza di base olio di girasole a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 305 del 12.11.2016, pag. 23).
395. 32016 R 1826: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 88).
396. 32017 R 0157: regolamento di esecuzione (UE) 2017/157 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tiabendazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 25 del 31.1.2017, pag. 5).
397. 32017 R 0239: regolamento di esecuzione (UE) 2017/239 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che approva la sostanza attiva oxathiapiprolin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 39).
398. 32017 R 0244: regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione, del 10 febbraio 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva linuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 54).

399. 32017 R 0240: regolamento di esecuzione (UE) 2017/240 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo alla non approvazione dell'olio essenziale di *Satureja montana* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 43).
400. 32017 R 0241: regolamento di esecuzione (UE) 2017/241 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo alla non approvazione dell'olio essenziale di *Origanum vulgare* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 45).
401. 32017 R 0407: regolamento di esecuzione (UE) 2017/407 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva iodosulfuron in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 87).
402. 32017 R 0357: regolamento di esecuzione (UE) 2017/357 della Commissione, del 28 febbraio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 54 dell'1.3.2017, pag. 4).
403. 32017 R 0358: regolamento di esecuzione (UE) 2017/358 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrintrina stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 54 dell'1.3.2017, pag. 6).

404. 32017 R 0375: regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 3).
405. 32017 R 0377: regolamento di esecuzione (UE) 2017/377 della Commissione, del 3 marzo 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva *Pseudozyma flocculosa* ceppo ATCC 64874 conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 11).
406. 32017 R 0406: regolamento di esecuzione (UE) 2017/406 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 83).
407. 32017 R 0408: regolamento di esecuzione (UE) 2017/408 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 91).

408. 32017 R 0409: regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che approva la sostanza di base perossido di idrogeno a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 95).
409. 32017 R 0419: regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017, che approva la sostanza di base *Urtica* spp. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 4).
410. 32017 R 0428: regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017, che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 66 dell'11.3.2017, pag. 1).
411. 32017 R 0725: regolamento di esecuzione (UE) 2017/725 della Commissione, del 24 aprile 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva mesotrione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 107 del 25.4.2017, pag. 24).

412. 32017 R 0753: regolamento di esecuzione (UE) 2017/753 della Commissione, del 28 aprile 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva cialofop butile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 24).
413. 32017 R 0755: regolamento di esecuzione (UE) 2017/755 della Commissione, del 28 aprile 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva mesosulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 35).
414. 32017 R 0781: regolamento di esecuzione (UE) 2017/781 della Commissione, del 5 maggio 2017, che revoca l'approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 118 del 6.5.2017, pag. 1).
415. 32017 R 0805: regolamento di esecuzione (UE) 2017/805 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva flzasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 26).

416. 32017 R 0806: regolamento di esecuzione (UE) 2017/806 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 31).
417. 32017 R 0831: regolamento di esecuzione (UE) 2017/831 della Commissione, del 16 maggio 2017, che approva la sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo 147 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 124 del 17.5.2017, pag. 27).
418. 32017 R 0840: regolamento di esecuzione (UE) 2017/840 della Commissione, del 17 maggio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva orthosulfamuron, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 10).
419. 32017 R 0842: regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio *Coniothyrium minitans* ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 16).

420. 32017 R 0843: regolamento di esecuzione (UE) 2017/843 della Commissione, del 17 maggio 2017, che approva la sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo NPP111B005 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 21).
421. 32017 R 1113: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1113 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva acido benzoico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 27).
422. 32017 R 1114: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1114 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva pendimetalin come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 32).
423. 32017 R 1115: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 38).

424. 32017 R 1125: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1125 della Commissione, del 22 giugno 2017, che revoca l'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 10).
425. 32017 R 1186: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1186 della Commissione, del 3 luglio 2017, che revoca l'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 131).
426. 32017 R 1491: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1491 della Commissione, del 21 agosto 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 216 del 22.8.2017, pag. 15).
427. 32017 R 1506: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 della Commissione, del 28 agosto 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva idrazide maleica in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 222 del 29.8.2017, pag. 21).

428. 32017 R 1455: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione, del 10 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva picoxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 208 dell'11.8.2017, pag. 28).
429. 32017 R 1496: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 218 del 24.8.2017, pag. 7).
430. 32017 R 1526: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1526 della Commissione, del 6 settembre 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva beta-cipermetrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 1).
431. 32017 R 1529: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017, che approva la sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 1).

432. 32017 R 1531: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1531 della Commissione, del 7 settembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva imazamox come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 6).
433. 32017 R 2057: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2057 della Commissione, del 10 novembre 2017, relativo alla non approvazione dell'*Achillea millefolium* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 294 dell'11.11.2017, pag. 27).
434. 32017 R 2065: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2065 della Commissione, del 13 novembre 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 per quanto riguarda l'iscrizione della sostanza attiva 8-idrossichinolina nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 40).
435. 32017 R 2066: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2066 della Commissione, del 13 novembre 2017, che approva la polvere di semi di senape come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 43).

436. 32017 R 2067: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2067 della Commissione, del 13 novembre 2017, relativo alla non approvazione dell'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 47).
437. 32017 R 2068: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2068 della Commissione, del 13 novembre 2017, relativo alla non approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 49).
438. 32017 R 2090: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2090 della Commissione, del 14 novembre 2017, che approva la birra come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 22).
439. 32017 R 2091: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2091 della Commissione, del 14 novembre 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva iprodione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 25).

440. 32017 R 2324: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 10).
441. 32018 R 0112: regolamento di esecuzione (UE) 2018/112 della Commissione, del 24 gennaio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio laminarin in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 20 del 25.1.2018, pag. 3).
442. 32018 R 0113: regolamento di esecuzione (UE) 2018/113 della Commissione, del 24 gennaio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza acetamiprid in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 20 del 25.1.2018, pag. 7).
443. 32018 R 0296: regolamento di esecuzione (UE) 2018/296 della Commissione, del 27 febbraio 2018, relativo alla non approvazione della sostanza attiva estratto di *Reynoutria sachalinensis* in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 56 del 28.2.2018, pag. 31).

444. 32018 R 0309: regolamento di esecuzione (UE) 2018/309 della Commissione, del 1° marzo 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propineb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 16).
445. 32018 R 0660: regolamento di esecuzione (UE) 2018/660 della Commissione, del 26 aprile 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 122).
446. 32018 R 0679: regolamento di esecuzione (UE) 2018/679 della Commissione, del 3 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 18).
447. 32018 R 0691: regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione, del 7 maggio 2018, che approva la sostanza di base talco E553B, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 117 dell'8.5.2018, pag. 6).

448. 32018 R 0692: regolamento di esecuzione (UE) 2018/692 della Commissione, del 7 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva zoxamide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 117 dell'8.5.2018, pag. 9).
449. 32018 R 0710: regolamento di esecuzione (UE) 2018/710 della Commissione, del 14 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva siltiofam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 119 del 15.5.2018, pag. 31).
450. 32018 R 0755: regolamento di esecuzione (UE) 2018/755 della Commissione, del 23 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propizamide come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 128 del 24.5.2018, pag. 4).
451. 32018 R 1060: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1060 della Commissione, del 26 luglio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 27.7.2018, pag. 3).

452. 32018 R 1019: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 14).
453. 32018 R 1043: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 della Commissione, del 24 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenamidone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 9).
454. 32018 R 1061: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1061 della Commissione, del 26 luglio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva carfentrazone etile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 27.7.2018, pag. 8).
455. 32018 R 1075: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1075 della Commissione, del 27 luglio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 36).

456. 32018 R 1278: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1278 della Commissione, del 21 settembre 2018, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Pasteuria nishizawae* Pn1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 4).
457. 32018 R 1264: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1264 della Commissione, del 20 settembre 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva petoxamide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 71).
458. 32018 R 1265: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1265 della Commissione, del 20 settembre 2018, che approva la sostanza attiva fempicoxamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 77).
459. 32018 R 1294: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1294 della Commissione, del 26 settembre 2018, relativo alla non approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 243 del 27.9.2018, pag. 5).
460. 32018 R 1295: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1295 della Commissione, del 26 settembre 2018, che approva la sostanza di base olio di cipolla conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2018, pag. 7).

461. 32018 R 1500: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 254 del 10.10.2018, pag. 1).
462. 32018 R 1501: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1501 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva pimetrozina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 254 del 10.10.2018, pag. 4).
463. 32018 R 1532: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1532 della Commissione, del 12 ottobre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva diquat, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 257 del 15.10.2018, pag. 10).
464. 32018 R 1913: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1913 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tribenuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 15).

465. 32018 R 1914: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1914 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quinoxifen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 17).
466. 32018 R 1915: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1915 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che approva la sostanza attiva *Metschnikowia fructicola* ceppo NRRL Y-27328, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 20).
467. 32018 R 1917: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1917 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva flurtamone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 27).
468. 32018 R 1865: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1865 della Commissione, del 28 novembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 304 del 29.11.2018, pag. 6).

469. 32018 R 1981: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 16).
470. 32019 R 0139: regolamento di esecuzione (UE) 2019/139 della Commissione, del 29 gennaio 2019, che approva la sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo IMI389521, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 26 del 30.1.2019, pag. 4).
471. 32019 R 0147: regolamento di esecuzione (UE) 2019/147 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che approva la sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo PPRI 5339, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 14).
472. 32019 R 0148: regolamento di esecuzione (UE) 2019/148 della Commissione, del 30 gennaio 2019, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 18).

473. 32019 R 0151: regolamento di esecuzione (UE) 2019/151 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva *Clonostachys rosea* ceppo J1446 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 26).
474. 32019 R 0158: regolamento di esecuzione (UE) 2019/158 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metossifenoziide come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 21).
475. 32019 R 0337: regolamento di esecuzione (UE) 2019/337 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che approva la sostanza attiva mefentrifluconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 12).
476. 32019 R 0344: regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 62 dell'1.3.2019, pag. 7).

477. 32019 R 0481: regolamento di esecuzione (UE) 2019/481 della Commissione, del 22 marzo 2019, che approva la sostanza attiva flutianil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 19).
478. 32019 R 0677: regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorotalonil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 15).
479. 32019 R 0706: regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 della Commissione, del 7 maggio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva carvone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 11), nella versione modificata da:
- 32020 R 0653: regolamento di esecuzione (UE) 2020/653 della Commissione del 14 maggio 2020 (GU L 152 del 15.5.2020, pag. 1).
480. 32019 R 0717: regolamento di esecuzione (UE) 2019/717 della Commissione, dell'8 maggio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva isoxaflutole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 44).

481. 32019 R 0676: regolamento di esecuzione (UE) 2019/676 della Commissione, del 29 aprile 2019, che approva la sostanza attiva a basso rischio ABE-IT 56 (componenti del lisato di *Saccharomyces cerevisiae* ceppo DDSF623), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 12).
482. 32019 R 1606: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1606 della Commissione, del 27 settembre 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva metiocarb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 53).
483. 32019 R 1085: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1085 della Commissione, del 25 giugno 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione (GU L 171 del 26.6.2019, pag. 110).
484. 32019 R 1090: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione, del 26 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 173 del 27.6.2019, pag. 39).

485. 32019 R 1100: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1100 della Commissione, del 27 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva desmedipham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 175 del 28.6.2019, pag. 17).
486. 32019 R 1101: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1101 della Commissione, del 27 giugno 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tolclofos-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 175 del 28.6.2019, pag. 20).
487. 32019 R 1137: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1137 della Commissione, del 3 luglio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva dimethenamid-p in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 180 del 4.7.2019, pag. 3).
488. 32019 R 1138: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1138 della Commissione, del 3 luglio 2019, che approva la sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 180 del 4.7.2019, pag. 8).

489. 32019 R 1605: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1605 della Commissione, del 27 settembre 2019, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Bacillus subtilis* ceppo IAB/BS03, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 49).
490. 32019 R 1690: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1690 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 2).
491. 32019 R 0989: regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 11).
492. 32020 R 0023: regolamento di Esecuzione (UE) 2020/23 della Commissione, del 13 gennaio 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva thiacloprid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 8).

493. 32020 R 0029: regolamento di esecuzione (UE) 2020/29 della Commissione, del 14 gennaio 2020, relativo alla non approvazione dei tannini dei sarmenti di *Vitis vinifera* come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 9 del 15.1.2020, pag. 1).
494. 32019 R 1675: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1675 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva *Verticillium albo-atrum* ceppo WCS850 come sostanza a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 257 dell'8.10.2019, pag. 6).
495. 32020 R 0017: regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della Commissione, del 10 gennaio 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2020, pag. 11).
496. 32020 R 0018: regolamento di esecuzione (UE) 2020/18 della Commissione, del 10 gennaio 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorpirifos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2020, pag. 14).

497. 32020 R 0616: regolamento di esecuzione (UE) 2020/616 della Commissione, del 5 maggio 2020, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva foramsulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 143 del 6.5.2020, pag. 1).
498. 32020 R 0617: regolamento di esecuzione (UE) 2020/617 della Commissione, del 5 maggio 2020, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metalaxil-M e limita l'uso di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 143 del 6.5.2020, pag. 6).
499. 32020 R 0640: regolamento di esecuzione (UE) 2020/640 della Commissione, del 12 maggio 2020, relativo alla non approvazione dell'estratto di propoli come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 150 del 13.5.2020, pag. 32).
500. 32020 R 0642: regolamento di esecuzione (UE) 2020/642 della Commissione, del 12 maggio 2020, che approva la sostanza di base L-cisteina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 150 del 13.5.2020, pag. 134).

501. 32020 R 0643: regolamento di esecuzione (UE) 2020/643 della Commissione, del 12 maggio 2020, relativo alla non approvazione delle radici di *Saponaria officinalis* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 150 del 13.5.2020, pag. 138).
502. 32020 R 0646: regolamento di esecuzione (UE) 2020/646 della Commissione, del 13 maggio 2020, che approva la sostanza attiva Lavandulyl senecioato come sostanza a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 151 del 14.5.2020, pag. 3).
503. 32020 R 0892: regolamento di esecuzione (UE) 2020/892 della Commissione, del 29 giugno 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 5).
504. 32020 R 0968: regolamento di esecuzione (UE) 2020/968 della Commissione, del 3 luglio 2020, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva pirirossifen in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 213 del 6.7.2020, pag. 7).

505. 32020 R 1003: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1003 della Commissione, del 9 luglio 2020, che rinnova l'approvazione delle sostanze attive *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3, come sostanze attive a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 127).
506. 32020 R 1004: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1004 della Commissione, del 9 luglio 2020, che approva la sostanza di base latte vaccino conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 133).
507. 32020 R 1018: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1018 della Commissione, del 13 luglio 2020, che approva il pirofosfato ferrico come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 225 del 14.7.2020, pag. 9).
508. 32020 R 1246: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1246 della Commissione, del 2 settembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenamifos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 288 del 3.9.2020, pag. 18).

509. 32020 R 1263: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1263 della Commissione, del 10 settembre 2020, che approva la sostanza attiva idrogenocarbonato di sodio come sostanza a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 297 dell'11.9.2020, pag. 1).
510. 32020 R 1276: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1276 della Commissione, dell'11 settembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva bromoxynil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 300 del 14.9.2020, pag. 32).
511. 32020 R 1280: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1280 della Commissione, del 14 settembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva benalaxyl, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 301 del 15.9.2020, pag. 4).
512. 32020 R 1281: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1281 della Commissione, del 14 settembre 2020, relativo alla non approvazione della sostanza attiva ethametsulfuron-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 301 del 15.9.2020, pag. 7).

513. 32020 R 1498: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1498 della Commissione, del 15 ottobre 2020, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiofanato metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 342 del 16.10.2020, pag. 5).
514. 32020 R 2087: regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 della Commissione, del 14 dicembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 50).
515. 32020 R 2101: regolamento di esecuzione (UE) 2020/2101 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 79).
516. 32020 R 2105: regolamento di esecuzione (UE) 2020/2105 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva etoxazole come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 96).

517. 32021 R 0079: regolamento di esecuzione (UE) 2021/79 della Commissione, del 27 gennaio 2021, relativo alla non approvazione della sostanza attiva topramezone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 8).
518. 32021 R 0080: regolamento di esecuzione (UE) 2021/80 della Commissione, del 27 gennaio 2021, relativo alla non approvazione del biossido di carbonio come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 10).
519. 32021 R 0081: regolamento di esecuzione (UE) 2021/81 della Commissione, del 27 gennaio 2021, che approva la sostanza di base estratto di bulbo di *Allium cepa* L. in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 12).
520. 32021 R 0129: regolamento di esecuzione (UE) 2021/129 della Commissione, del 3 febbraio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva estratto d'aglio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 40 del 4.2.2021, pag. 11).
521. 32021 R 0134: regolamento di esecuzione (UE) 2021/134 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio *Akanthomyces muscarius* ceppo Ve6 (precedentemente *Lecanicillium muscarium* ceppo Ve6) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 42 del 5.2.2021, pag. 4).

522. 32021 R 0413: regolamento di esecuzione (UE) 2021/413 della Commissione, dell'8 marzo 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio farina di sangue, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 81 del 9.3.2021, pag. 32).
523. 32021 R 0427: regolamento di esecuzione (UE) 2021/427 della Commissione, del 10 marzo 2021, che approva la sostanza attiva 24-epibrassinolide come sostanza a basso rischio, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 84 dell'11.3.2021, pag. 21).
524. 32021 R 0464: regolamento di esecuzione (UE) 2021/464 della Commissione, del 17 marzo 2021, relativo alla non approvazione dell'estratto di pepe di cayenna, *Capsicum annuum* L., varietà *annuum*, gruppo longum, come sostanza di base in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 94 del 18.3.2021, pag. 1).
525. 32021 R 0567: regolamento di esecuzione (UE) 2021/567 della Commissione, del 6 aprile 2021, che approva la sostanza attiva a basso rischio estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 118 del 7.4.2021, pag. 6).

526. 32021 R 0795: regolamento di esecuzione (UE) 2021/795 della Commissione, del 17 maggio 2021, che revoca l'approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 174 del 18.5.2021, pag. 2).
527. 32021 R 0809: regolamento di esecuzione (UE) 2021/809 della Commissione, del 20 maggio 2021, relativo alla non approvazione dell'estratto fermentato di foglie di *Symphytum officinale* L. (consolida maggiore) come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 110).
528. 32021 R 0824: regolamento di esecuzione (UE) 2021/824 della Commissione, del 21 maggio 2021, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 820/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva terbutilazina (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 35).
529. 32021 R 0843: regolamento di esecuzione (UE) 2021/843 della Commissione, del 26 maggio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva ciazofamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 186 del 27.5.2021, pag. 20).
530. 32021 R 0853: regolamento di esecuzione (UE) 2021/853 della Commissione, del 27 maggio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva *Streptomyces* ceppo K61, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 56).

531. 32021 R 0917: regolamento di esecuzione (UE) 2021/917 della Commissione, del 7 giugno 2021, che approva le sostanze attive a basso rischio virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 201 dell'8.6.2021, pag. 19).
532. 32021 R 1191: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1191 della Commissione, del 19 luglio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva clopiralid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 37).
533. 32021 R 0428: regolamento di esecuzione (UE) 2021/428 della Commissione, del 10 marzo 2021, che adotta formati standard di dati per la presentazione delle domande di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 dell'11.3.2021, pag. 25).
534. 32021 R 1448: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1448 della Commissione, del 3 settembre 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio carbonato di calcio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 15).

535. 32021 R 1379: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1379 della Commissione, del 19 agosto 2021, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva famoxadone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 32).
536. 32021 R 1452: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1452 della Commissione, del 3 settembre 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio come sostanza a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 30).
537. 32021 R 1455: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1455 della Commissione, del 6 settembre 2021, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo AH2, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 315 del 7.9.2021, pag. 1).
538. 32021 R 1451: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1451 della Commissione, del 3 settembre 2021, relativo alla non approvazione del solfuro di dimetile come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 28).

539. 32021 R 2049: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2049 della Commissione, del 24 novembre 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva cipermetrina come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 6).
540. 32021 R 2081: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2081 della Commissione, del 26 novembre 2021, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva indoxacarb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 28).
541. 32022 R 0004: regolamento di esecuzione (UE) 2022/4 della Commissione, del 4 gennaio 2022, che approva la sostanza attiva *Purpureocillium lilacinum* ceppo PL11 come sostanza a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 1 del 5.1.2022, pag. 5).
542. 32022 R 0019: regolamento di esecuzione (UE) 2022/19 della Commissione, del 7 gennaio 2022, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva *Purpureocillium lilacinum* ceppo 251, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 5 del 10.1.2022, pag. 9).

543. 32022 R 0043: regolamento di esecuzione (UE) 2022/43 della Commissione, del 13 gennaio 2022, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva flumiossazina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 (GU L 9 del 14.1.2022, pag. 7).
544. 32022 R 0159: regolamento di esecuzione (UE) 2022/159 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 26 del 7.2.2022, pag. 7).
545. 32022 R 0094: regolamento di esecuzione (UE) 2022/94 della Commissione, del 24 gennaio 2022, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fosmet, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 33).
546. 32022 R 0698: regolamento di esecuzione (UE) 2022/698 della Commissione, del 3 maggio 2022, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bifenazato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 130 del 4.5.2022, pag. 3).

547. 32022 R 0740: regolamento di esecuzione (UE) 2022/740 della Commissione, del 13 maggio 2022, concernente la non approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 137 del 16.5.2022, pag. 10).
548. 32022 R 0751: regolamento di esecuzione (UE) 2022/751 della Commissione, del 16 maggio 2022, concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 138 del 17.5.2022, pag. 11).
549. 32022 R 1443: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1443 della Commissione, del 31 agosto 2022, relativo alla non approvazione del propionato di calcio come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 227 dell'1.9.2022, pag. 123).
550. 32022 R 1444: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1444 della Commissione, del 31 agosto 2022, relativo alla non approvazione del sapone nero E470a come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 227 dell'1.9.2022, pag. 125).
551. 32022 R 1474: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1474 della Commissione, del 6 settembre 2022, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio grasso di pecora, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 del 7.9.2022, pag. 3).

552. 32022 R 0383: regolamento di esecuzione (UE) 2022/383 della Commissione, del 4 marzo 2022, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva *Metarhizium brunneum* ceppo Ma 43 (precedentemente *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* ceppo BIPESCO 5/F52) come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 76 del 7.3.2022, pag. 1).
553. 32022 R 0437: regolamento di esecuzione (UE) 2022/437 della Commissione, del 16 marzo 2022, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 89 del 17.3.2022, pag. 3).
554. 32022 R 0501: regolamento di esecuzione (UE) 2022/501 della Commissione, del 25 marzo 2022, che approva la sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo 203, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 102 del 30.3.2022, pag. 1).
555. 32022 R 0456: regolamento di esecuzione (UE) 2022/456 della Commissione, del 21 marzo 2022, che approva la sostanza di base chitosano in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 93 del 22.3.2022, pag. 138).

556. 32022 R 0496: regolamento di esecuzione (UE) 2022/496 della Commissione, del 28 marzo 2022, che approva la sostanza attiva *Spodoptera exigua* multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004 come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 101 del 29.3.2022, pag. 1).
557. 32022 R 1251: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1251 della Commissione, del 19 luglio 2022, che rinnova l'approvazione delle sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati) come sostanze attive a basso rischio, e feromoni di lepidotteri a catena lineare (aldeidi e alcoli), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 35).
558. 32014 D 0756: decisione di esecuzione 2014/756/UE della Commissione, del 29 ottobre 2014, relativa alle limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti IPBC e propiconazolo notificate dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 69).
559. 32014 D 0757: decisione di esecuzione 2014/757/UE della Commissione, del 29 ottobre 2014, relativa alle limitazioni dell'autorizzazione di un biocida contenente IPCB notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 72).

560. 32014 D 0758: decisione di esecuzione 2014/758/UE della Commissione, del 29 ottobre 2014, che respinge il rifiuto dell'autorizzazione di un biocida notificato dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 75).
561. 32016 R 0009: regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione, del 5 gennaio 2016, relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 41).
562. 32016 R 0672: regolamento di esecuzione (UE) 2016/672 della Commissione, del 29 aprile 2016, che approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 3).
563. 32016 D 0678: decisione di esecuzione (UE) 2016/678 della Commissione, del 29 aprile 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarma (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 37).
564. 32017 D 1532: decisione di esecuzione (UE) 2017/1532 della Commissione, del 7 settembre 2017, che risponde alle domande relative alla valutazione comparativa dei rodenticidi anticoagulanti, in conformità all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 11).
565. 32017 R 2001: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2001 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva il propan-1-olo come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 (GU L 290 del 9.11.2017, pag. 1).

566. 32017 R 2002: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva l'acido L(+) lattico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (GU L 290 del 9.11.2017, pag. 4).
567. 2017 R 2003: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2003 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva il fludioxonil come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10 (GU L 290 del 9.11.2017, pag. 7).
568. 32017 R 2004: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2004 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (GU L 290 del 9.11.2017, pag. 11).
569. 32017 R 2005: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2005 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva l'estratto di margosa ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di *Azadirachta indica* mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 (GU L 290 del 9.11.2017, pag. 14).
570. 32017 R 2100: regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. Comunicazione relativa alla decisione 81/437/CEE della Commissione, dell'11 maggio 1981, che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'inventario delle sostanze chimiche (GU C 79 del 31.3.1982, pag. 3).

2. Pubblicazione dell'inventario EINECS (GU C 146 del 15.6.1990, pag. 4).
3. Ufficio europeo delle sostanze chimiche. Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo (GU C 1 del 5.1.1993, pag. 3).
4. Comunicazione - Terza pubblicazione di ELINCS (GU C 130 del 10.5.1993, pag. 1).
5. Comunicazione della Commissione conformemente all'articolo 2 della decisione 85/71/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1984, relativa alla lista delle sostanze notificate in applicazione della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU C 130 del 10.5.1993, pag. 2).
6. 31999 X 0721: raccomandazione 1999/721/CE della Commissione, del 12 ottobre 1999, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze 2-(2-butossietossi)etanolo, 2-(2-metossietossi)etanolo, alcani, C₁₀₋₁₃, cloro, benzene, C₁₀₋₁₃-alchil derivati. (GU L 292 del 13.11.1999, pag. 42).
7. 32001 H 0194: raccomandazione 2001/194/CE della Commissione, del 5 marzo 2001, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le sostanze ossido di difenile, derivato pentabromato e cumene (GU L 69 del 10.3.2001, pag. 30).
8. 32001 H 0838: raccomandazione 2001/838/CE della Commissione, del 7 novembre 2001, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acrilaldeide, solfato di dimetile, nonilfenolo, fenolo, 4-nonil-, ramificato, ossido di terz-butile e metile (GU L 319 del 4.12.2001, pag. 30).

9. 32002 H 0755: raccomandazione 2002/755/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alla strategia per la riduzione dei rischi per la sostanza: ossido di difenile, derivato ottabromato (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 27).
10. 32002 H 0575: raccomandazione 2002/575/CE della Commissione, del 4 luglio 2002, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie di riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: o-anisidina, 1,4-diossano (GU L 181 dell'11.7.2002, pag. 29).
11. 32002 H 0576: raccomandazione 2002/576/CE della Commissione, del 4 luglio 2002, sui risultati della valutazione dei rischi relativa alle sostanze: etil acetato, 4-cloro-o-cresolo, cloruro di dimetildioctadecilammonio (GU L 181 dell'11.7.2002, pag. 35).
12. 32004 H 0394: raccomandazione 2004/394/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie di riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acetonitrile, acrilammide, acrilonitrile, acido acrilico, butadiene, fluoruro d'idrogeno, perossido d'idrogeno, acido metacrilico, metacrilato di metile, toluene, triclorobenzene (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 72).
13. 32006 H 0283: raccomandazione della Commissione, dell'11 aprile 2006, relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: dibutilftalato; 3,4-dicloroanilina; diisodeciltalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C₉₋₁₁-ramificati, arricchiti in C₁₀; diisononiltalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C₈₋₁₀-ramificati, arricchiti in C₉; etilendiamminatetraacetato; acetato di metile; acido monocloroacetico; n-pentano; etilendiamminatetraacetato di tetrasodio (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 45).

CAPO 13

PRODOTTI COSMETICI

Ai fini del presente accordo, gli atti giuridici dell'UE elencati nel presente capo si intendono adattati come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32009 R 1223: regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59), nella versione modificata da:
 - 32013 R 0344: regolamento (UE) n. 344/2013 della Commissione del 4 aprile 2013 (GU L 114 del 25.4.2013, pag. 1),
 - 32013 R 0483: regolamento (UE) n. 483/2013 della Commissione del 24 maggio 2013 (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 8),
 - 32013 R 0658: regolamento (UE) n. 658/2013 della Commissione del 10 luglio 2013 (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 38),
 - 32013 R 1197: regolamento (UE) n. 1197/2013 della Commissione del 25 novembre 2013 (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 34),

- 32014 R 0358: regolamento (UE) n. 358/2014 della Commissione del 9 aprile 2014 (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 5),
- 32014 R 0866: regolamento (UE) n. 866/2014 della Commissione dell'8 agosto 2014 (GU L 238 del 9.8.2014, pag. 3),
- 32014 R 1003: regolamento (UE) n. 1003/2014 della Commissione del 18 settembre 2014 (GU L 282 del 26.9.2014, pag. 1),
- 32014 R 1004: regolamento (UE) n. 1004/2014 della Commissione del 18 settembre 2014 (GU L 282 del 26.9.2014, pag. 5),
- 32015 R 1190: regolamento (UE) 2015/1190 della Commissione del 20 luglio 2015 (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 115),
- 32015 R 1298: regolamento (UE) 2015/1298 della Commissione del 28 luglio 2015 (GU L 199 del 29.7.2015, pag. 22),
- 32016 R 0314: regolamento (UE) 2016/314 della Commissione del 4 marzo 2016 (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 59),
- 32016 R 0621: regolamento (UE) 2016/621 della Commissione del 21 aprile 2016 (GU L 106 del 22.4.2016, pag. 4),
- 32016 R 0622: regolamento (UE) 2016/622 della Commissione del 21 aprile 2016 (GU L 106 del 22.4.2016, pag. 7),

- 32016 R 1120: regolamento (UE) 2016/1120 della Commissione dell'11 luglio 2016 (GU L 187 del 12.7.2016, pag. 1),
- 32016 R 1121: regolamento (UE) 2016/1121 della Commissione dell'11 luglio 2016 (GU L 187 del 12.7.2016, pag. 4),
- 32016 R 1143: regolamento (UE) 2016/1143 della Commissione del 13 luglio 2016 (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 40),
- 32016 R 1198: regolamento (UE) 2016/1198 della Commissione del 22 luglio 2016 (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 10),
- 32017 R 0237: regolamento (UE) 2017/237 della Commissione del 10 febbraio 2017 (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 12),
- 32017 R 0238: regolamento (UE) 2017/238 della Commissione del 10 febbraio 2017 (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 37),
- 32017 R 1224: regolamento (UE) 2017/1224 della Commissione del 6 luglio 2017 (GU L 174 del 7.7.2017, pag. 16),
- 32017 R 1410: regolamento (UE) 2017/1410 della Commissione del 2 agosto 2017 (GU L 202 del 3.8.2017, pag. 1),
- 32017 R 1413: regolamento (UE) 2017/1413 della Commissione del 3 agosto 2017 (GU L 203 del 4.8.2017, pag. 1),

- 32017 R 2228: regolamento (UE) 2017/2228 della Commissione del 4 dicembre 2017 (GU L 319 del 5.12.2017, pag. 2),
- 32018 R 0885: regolamento (UE) 2018/885 della Commissione del 20 giugno 2018 (GU L 158 del 21.6.2018, pag. 1),
- 32018 R 0978: regolamento (UE) 2018/978 della Commissione del 9 luglio 2018 (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 3),
- 32018 R 1847: regolamento (UE) 2018/1847 della Commissione del 26 novembre 2018 (GU L 300 del 27.11.2018, pag. 1),
- 32019 R 0680: regolamento (UE) 2019/680 della Commissione del 30 aprile 2019 (GU L 115 del 2.5.2019, pag. 3),
- 32019 R 0681: regolamento (UE) 2019/681 della Commissione del 30 aprile 2019 (GU L 115 del 2.5.2019, pag. 5),
- 32019 R 0698: regolamento (UE) 2019/698 della Commissione del 30 aprile 2019 (GU L 119 del 7.5.2019, pag. 66),
- 32019 R 0831: regolamento (UE) 2019/831 della Commissione del 22 maggio 2019 (GU L 137 del 23.5.2019, pag. 29),
- 32017 R 0745: regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1),

- 32019 R 1257: regolamento (UE) 2019/1257 della Commissione del 23 luglio 2019 (GU L 196 del 24.7.2019, pag. 5),
- 32019 R 1857: regolamento (UE) 2019/1857 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286 del 7.11.2019, pag. 3),
- 32019 R 1858: regolamento (UE) 2019/1858 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286 del 7.11.2019, pag. 7),
- 32019 R 1966: regolamento (UE) 2019/1966 della Commissione del 27 novembre 2019 (GU L 307 del 28.11.2019, pag. 15),
- 32020 R 1682: regolamento (UE) 2020/1682 della Commissione del 12 novembre 2020 (GU L 379 del 13.11.2020, pag. 31),
- 32020 R 1683: regolamento (UE) 2020/1683 della Commissione del 12 novembre 2020 (GU L 379 del 13.11.2020, pag. 34),
- 32020 R 1684: regolamento (UE) 2020/1684 della Commissione del 12 novembre 2020 (GU L 379 del 13.11.2020, pag. 42),
- 32021 R 0850: regolamento (UE) 2021/850 della Commissione del 26 maggio 2021 (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 44),
- 32021 R 1099: regolamento (UE) 2021/1099 della Commissione del 5 luglio 2021 (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 29),

- 32021 R 1902: regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione del 29 ottobre 2021 (GU L 387 del 3.11.2021, pag. 120),
- 32022 R 0135: regolamento (UE) 2022/135 della Commissione del 31 gennaio 2022 (GU L 22 dell'1.2.2022, pag. 2),
- 32022 R 1176: regolamento (UE) 2022/1176 della Commissione del 7 luglio 2022 (GU L 183 dell'8.7.2022, pag. 51),
- 32022 R 1181: regolamento (UE) 2022/1181 della Commissione dell'8 luglio 2022 (GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 3),
- 32022 R 1531: regolamento (UE) 2022/1531 della Commissione del 15 settembre 2022 (GU L 240 del 16.9.2022, pag. 3),
- 32022 R 2195: regolamento (UE) 2022/2195 della Commissione del 10 novembre 2022 (GU L 292 dell'11.11.2022, pag. 32).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 si intendono adattate come segue:

Andorra non ha accesso al portale di notifica dei prodotti cosmetici durante il periodo di transizione di tre anni applicato al presente capo.

2. 32013 D 0674: decisione di esecuzione 2013/674/UE della Commissione, del 25 novembre 2013, relativa alle linee guida sull'allegato I del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 82).

3. 32013 R 0655: regolamento (UE) n. 655/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 31).
4. 31980 L 1335: prima direttiva 80/1335/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU L 383 del 31.12.1980, pag. 27), nella versione modificata da:
 - 31987 L 0143: direttiva 87/143/CEE della Commissione del 10 febbraio 1987 (GU L 57 del 27.2.1987, pag. 56).
5. 31982 L 0434: seconda direttiva 82/434/CEE della Commissione, del 14 maggio 1982, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU L 185 del 30.6.1982, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 31990 L 0207: direttiva 90/207/CEE della Commissione del 4 aprile 1990 (GU L 108 del 28.4.1990, pag. 92).
6. 31983 L 0514: terza direttiva 83/514/CEE della Commissione, del 27 settembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU L 291 del 24.10.1983, pag. 9).
7. 31985 L 0490: quarta direttiva 85/490/CEE della Commissione, dell'11 ottobre 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU L 295 del 7.11.1985, pag. 30).

8. 31993 L 0073: quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993, relativa ai metodi di analisi necessari per i controlli della composizione dei prodotti cosmetici (GU L 231 del 14.9.1993, pag. 34).
9. 31995 L 0032: sesta direttiva 95/32/CE della Commissione, del 7 luglio 1995, relativa ai metodi di analisi necessari per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici (GU L 178 del 28.7.1995, pag. 20).
10. 31996 L 0045: settima direttiva 96/45/CE della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici (GU L 213 del 22.8.1996, pag. 8).
11. 32022 D 0677: decisione di esecuzione (UE) 2022/677 della Commissione, del 31 marzo 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti cosmetici (GU L 127 del 29.4.2022, pag. 1).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32006 H 0406: raccomandazione 2006/406/CE della Commissione, del 7 giugno 2006, che stabilisce linee guida sull'uso di dichiarazioni relative all'assenza di sperimentazioni animali, ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 18).
2. 32006 H 0647: raccomandazione 2006/647/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, sull'efficacia dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 39).

CAPO 14

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31998 L 0070: direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58), nella versione modificata da:
 - 32000 L 0071: direttiva 2000/71/CE della Commissione del 7 novembre 2000 (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 46),
 - 32003 L 0017: direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003 (GU L 76 del 22.3.2003, pag. 10),
 - 32009 L 0030: direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88),
 - 32011 L 0063: direttiva 2011/63/UE della Commissione del 1° giugno 2011 (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 15),
 - 32014 L 0077: direttiva 2014/77/UE della Commissione del 10 giugno 2014 (GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 62),
 - 32015 L 1513: direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1),

- 32018 R 1999: regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 98/70/CE si intendono adattate come segue:

- a) gli articoli da 7 bis a 7 sexies della direttiva 98/70/CE non si applicano;
 - b) in relazione all'articolo 8 della direttiva 98/70/CE si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. 32016 L 0802: direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).
 3. 32015 D 0887: decisione di esecuzione (UE) 2015/887 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa al riconoscimento del regime "Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited" per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2012/427/UE della Commissione (GU L 144 del 10.6.2015, pag. 17).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/887 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la messa in servizio di processi di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi sul suo territorio.

4. 32002 D 0159: decisione 2002/159/CE della Commissione, del 18 febbraio 2002, concernente il formato comune per la presentazione delle sintesi dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 30).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione 2002/159/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

5. 32011 D 0013: decisione 2011/13/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri (GU L 9 del 13.1.2011, pag. 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione 2011/13/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la messa in servizio di processi di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi sul suo territorio.

6. 32014 R 1307: regolamento (UE) n. 1307/2014 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 351 del 9.12.2014, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1307/2014 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la messa in servizio di processi di produzione della benzina e del combustibile diesel sul suo territorio.

7. 32015 L 0652: direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 26), nella versione modificata da:
 - 32018 R 1999: regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva (UE) 2015/652 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la messa in servizio di processi di produzione della benzina e del combustibile diesel sul suo territorio.

8. 31994 L 0062: direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), nella versione modificata da:
 - 32004 L 0012: direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26),

- 32005 L 0020: direttiva 2005/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005 (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 17),
- 32013 L 0002: direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013 (GU L 37 dell'8.2.2013, pag. 10),
- 32015 L 0720: direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 11),
- 32018 L 0852: direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 94/62/CE si intendono adattate come segue:

- a) in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 94/62/CE si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) in relazione agli articoli 7 e 12 della direttiva 94/62/CE si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- c) in relazione all'articolo 11 della direttiva 94/62/CE si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la messa in servizio di processi di produzione di imballaggi o componenti di imballaggio contenenti metalli pesanti sul suo territorio.

9. 397 D 0129: decisione 97/129/CE della Commissione, del 28 gennaio 1997, che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28).

10. 32001 D 0171: decisione 2001/171/CE della Commissione, del 19 febbraio 2001, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 62 del 2.3.2001, pag. 20), nella versione modificata da:
 - 32006 D 0340: decisione 2006/340/CE della Commissione dell'8 maggio 2006 (GU L 125 del 12.5.2006, pag. 43).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione 2001/171/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la messa in servizio di processi di produzione di imballaggi o componenti di imballaggio contenenti metalli pesanti sul suo territorio.

11. 32005 D 0270: decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6), nella versione modificata da:
 - 32018 D 0896: decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione del 19 giugno 2018 (GU L 160 del 25.6.2018, pag. 6),

- 32019 D 0665: decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019 (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 26).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione 2005/270/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

12. 32009 D 0292: decisione 2009/292/CE della Commissione, del 24 marzo 2009, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 44).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione 2009/292/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la messa in servizio di processi di produzione di casse e pallet in plastica contenenti metalli pesanti sul suo territorio.

13. 31994 L 0063: direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), nella versione modificata da:

- 32018 D 0853: decisione (UE) 2018/853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 155).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 94/63/CE si intendono adattate come segue:

in relazione agli articoli 3 e 4 della direttiva 94/63/CE si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la messa in servizio del deposito della benzina e della sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio sul suo territorio.

14. 32004 L 0042: direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87), nella versione modificata da:

- 32010 L 0079: direttiva 2010/79/UE della Commissione del 19 novembre 2010 (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 18),
- 32008 L 0112: direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 68),

– 32019 R 1020: regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

15. 32014 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2014 si intendono adattate come segue:

- a) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) gli articoli da 14 a 19 e l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 non si applicano.

16. 32015 R 2065: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 14).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

17. 32015 R 2066: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 22).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

18. 32015 R 2067: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 28).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

19. 32015 R 2068: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 39).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

20. 32007 R 1497: regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 4).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1497/2007 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

21. 32007 R 1516: regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 10).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1516/2007 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

22. 32008 R 0304: regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 304/2008 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

23. 32008 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 306/2008 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

24. 32008 R 0307: regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 307/2008 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

25. 32010 R 0995: regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

26. 32019 R 1010: regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1010 si intendono adattate come segue:

- a) in relazione agli obblighi di comunicazione di cui al regolamento (CE) n. 166/2006 le autorità competenti di Andorra forniscono i dati di cui al medesimo regolamento direttamente alla Commissione europea¹;
- b) in relazione agli obblighi di comunicazione di cui alla direttiva 2007/2/CE si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo²;
- c) in relazione agli obblighi di comunicazione di cui alla direttiva 86/278/CEE si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza l'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura sul suo territorio³.

¹ Si veda l'allegato XX, parte I, capo 1, punto 51.

² Si veda l'allegato XX, parte I, capo 1, punto 55.

³ Si veda l'allegato XX, parte I, capo 5, punto 1.

27. 32012 R 0363: regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 115 del 27.4.2012, pag. 12).
28. 32012 R 0607: regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 177 del 7.7.2012, pag. 16).
29. 32019 L 0904: direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva (UE) 2019/904 si intendono adattate come segue:

- a) per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 1, i termini "rispetto al 2022" sono sostituiti dai termini "rispetto al 2022, sulla base di una stima del consumo di plastica monouso ricavata dai dati rilevati nel 2024 e nel 2025";
- b) per quanto riguarda l'articolo 8 si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

- c) all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), i termini "entro il 2025" sono sostituiti dai termini "entro il 2029";
- d) per quanto riguarda l'articolo 13 si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- e) non si applicano gli obblighi relativi agli attrezzi da pesca e ai rifiuti di attrezzi da pesca quali definiti all'articolo 3, rispettivamente punti 4) e 5).

30. 32021 D 0958: decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri e il formato per la relazione di controllo della qualità conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 51).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2021/958 si intendono adattate secondo gli adattamenti della direttiva (UE) 2019/904.

31. 32021 D 1752: decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione, del 1° ottobre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande (GU L 349 del 4.10.2021, pag. 19).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 si intendono adattate secondo gli adattamenti della direttiva (UE) 2019/904.

32. 32021 D 2267: decisione di esecuzione (UE) 2021/2267 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sui rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 32).
33. 32022 D 0162: decisione di esecuzione (UE) 2022/162 della Commissione, del 4 febbraio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione (GU L 26 del 7.2.2022, pag. 19).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/162 si intendono adattate secondo gli adattamenti della direttiva (UE) 2019/904.

34. 32012 L 0019: direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38), nella versione modificata da:
- 32018 L 0849: direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2012/19/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

35. 32017 R 0699: regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17).
36. 32019 R 0290: regolamento di esecuzione (UE) 2019/290 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che stabilisce il formato per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche al registro (GU L 48 del 20.2.2019, pag. 6).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32005 H 0027: raccomandazione 2005/27/CE della Commissione, del 12 gennaio 2005, riguardante gli elementi che, ai fini della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla benzina e al combustibile diesel, configurano la disponibilità di benzina senza piombo e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo su una base geografica adeguatamente equilibrata (GU L 15 del 19.1.2005, pag. 26).

CAPO 15

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, TELECOMUNICAZIONI ED ELABORAZIONE DATI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32008 L 0063: direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20).

Elencata a titolo puramente informativo. Ai fini dell'applicazione della direttiva 2008/63/CE , si veda l'allegato XIV del presente accordo.

2. 32014 L 0053: direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62), nella versione modificata da:
 - 32018 R 1139: regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1),
 - 32022 L 2380: direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 30).
3. 32019 R 0320: regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili (GU L 55 del 25.2.2019, pag. 1).

4. 32022 R 0030: regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva (GU L 7 del 12.1.2022, pag. 6).
5. 32017 R 1354: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 21.7.2017, pag. 7).
6. 32000 D 0637: decisione 2000/637/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50).
7. 32001 D 0148: decisione 2001/148/CE della Commissione, del 21 febbraio 2001, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga (ARVA) (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65).
8. 32005 D 0053: decisione 2005/53/CE della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d'identificazione automatica (AIS) (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 14).
9. 32005 D 0631: decisione 2005/631/CE della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d'emergenza l'accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28).

10. 32013 D 0638: decisione 2013/638/UE della Commissione, del 12 agosto 2013, sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 22).
11. 32000 D 0299: decisione 2000/299/CE della Commissione, del 6 aprile 2000, che stabilisce la classificazione iniziale delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e dei relativi identificatori (GU L 97 del 19.4.2000, pag. 13).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 31984 X 0549: raccomandazione 84/549/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1984, relativa all'attuazione dell'armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni (GU L 298 del 16.11.1984, pag. 49).
2. 31989 Y 0511(01): risoluzione 89/C 117/01 del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la standardizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU C 117 dell'11.5.1989, pag. 1).

CAPO 16

DISPOSIZIONI GENERALI NEL SETTORE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32015 L 1535: direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
2. 32012 R 1025: regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
3. 32008 R 0765: regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

4. 31993 L 0068: direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
5. 32008 D 0768: decisione 2008/768/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
6. 31994 L 0011: direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37), nella versione modificata da:
 - 32006 L 0096: direttiva 2006/96/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81),
 - 32013 L 0015: direttiva 2013/15/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172).

7. 32019 R 0515: regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).
8. 369 L 0493: direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al vetro cristallo (GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36).
9. 32001 L 0095: direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4), nella versione modificata da:
 - 32008 R 0765: regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30), nella versione modificata da:
 - 32019 R 1020: regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
10. 32005 D 0323: decisione 2005/323/CE della Commissione, del 21 aprile 2005, sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull'acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 104 del 23.4.2005, pag. 39).
11. 32005 D 0718: decisione 2005/718/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, sulla conformità di alcune norme all'obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 51).

12. 32008 D 0264: decisione 2008/264/CE della Commissione, del 25 marzo 2008, sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 35).
13. 32008 D 0357: decisione 2008/357/CE della Commissione, del 23 aprile 2008, che fissa prescrizioni per la sicurezza dei bambini che devono essere rispettate dalle norme europee per gli accendini in applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 120 del 7.5.2008, pag. 11).
14. 32009 D 0490: decisione 2009/490/CE della Commissione, del 23 giugno 2009, relativa ai requisiti di sicurezza per i lettori di musica personali cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 24.6.2009, pag. 38).
15. 32010 D 0009: decisione 2010/9/UE della Commissione, del 6 gennaio 2010, riguardante i requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti dalle norme comunitarie concernenti seggiolini da bagno, ausili per il bagno, vaschette da bagno e supporti per vaschette da bagno, destinati a neonati o bambini nella prima infanzia conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 3 del 7.1.2010, pag. 23).
16. 32010 D 0011: decisione 2010/11/UE della Commissione, del 7 gennaio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 4 dell'8.1.2010, pag. 91).
17. 32010 D 0376: decisione 2010/376/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l'ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 39).

18. 32011 D 0476: decisione 2011/476/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento, in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 16).

19. 32009 L 0043: direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32010 L 0080: direttiva 2010/80/UE della Commissione del 22 novembre 2010 (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 11),
 - 32012 L 0010: direttiva 2012/10/UE della Commissione del 22 marzo 2012 (GU L 85 del 24.3.2012, pag. 3),
 - 32012 L 0047: direttiva 2012/47/UE della Commissione del 14 dicembre 2012 (GU L 31 del 31.1.2013, pag. 43),
 - 32014 L 0108: direttiva 2014/108/UE della Commissione del 12 dicembre 2014 (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 117),
 - 32016 L 0970: direttiva (UE) 2016/970 della Commissione del 27 maggio 2016 (GU L 163 del 21.6.2016, pag. 1),
 - 32017 L 0433: direttiva (UE) 2017/433 della Commissione del 7 marzo 2017 (GU L 70 del 15.3.2017, pag. 1),

- 32019 L 0514: direttiva (UE) 2019/514 della Commissione del 14 marzo 2019 (GU L 89 del 29.3.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2009/43/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la produzione o i trasferimenti di prodotti per la difesa sul suo territorio.

20. 32011 D 0477: decisione 2011/477/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa alle prescrizioni in tema di sicurezza che le norme europee devono rispettare al fine di gestire alcuni rischi per i bambini posti da tende interne, coperture per finestre operate mediante corda e dispositivi di sicurezza a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 21).
21. 32011 D 0479: decisione 2011/479/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza per l'attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.2011, pag. 13).
22. 32011 D 0786: decisione 2011/786/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 106).
23. 32013 D 0121: decisione 2013/121/UE della Commissione, del 7 marzo 2013, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 65 dell'8.3.2013, pag. 23).

24. 32014 D 0059: decisione 2014/59/UE della Commissione, del 5 febbraio 2014, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 36 del 6.2.2014, pag. 20).
25. 32015 D 0547: decisione (UE) 2015/547 della Commissione, del 1° aprile 2015, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per i caminetti ad alcool senza canna fumaria, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 90 del 2.4.2015, pag. 14).
26. 32006 D 0514: decisione 2006/514/CE della Commissione, del 20 luglio 2006, sulla conformità di alcune norme all'obbligo generale di sicurezza, previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e sulla pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 35).
27. 32009 D 0018: decisione 2009/18/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008, relativa alla conformità della norma EN 1273:2005 sui girelli all'obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 29).
28. 32011 D 0196: decisione 2011/196/UE della Commissione, del 29 marzo 2011, relativa alla conformità della norma EN 14682:2007 sui cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini all'obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale (GU L 82 del 30.3.2011, pag. 8).

29. 32019 D 1698: decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione, del 9 ottobre 2019, sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 65), nella versione modificata da:
- 32020 D 1808: decisione di esecuzione (UE) 2020/1808 della Commissione del 30 novembre 2020 (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 140),
 - 32022 D 1401: decisione di esecuzione (UE) 2022/1401 della Commissione del 12 agosto 2022 (GU L 213 del 16.8.2022, pag. 59).
30. 32015 D 1320: decisione di esecuzione (UE) 2015/1320 della Commissione, del 30 luglio 2015, sul ritiro dei riferimenti alle norme relative ai trattieni succhietti, ai succhietti, agli aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto e ai barbecue dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 del 31.7.2015, pag. 29).
31. 32015 D 1345: decisione di esecuzione (UE) 2015/1345 della Commissione, del 31 luglio 2015, relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme relative ai cordoncini e ai lacci nell'abbigliamento per bambini, alle sacche porta bambini e ai supporti, alle barriere di sicurezza e ai fasciatori per uso domestico nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 73).
32. 32020 R 1668: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione, del 10 novembre 2020, che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (GU L 377 dell'11.11.2020, pag. 7).

33. 32021 L 0555: direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. Conclusioni in materia di normalizzazione approvate dal Consiglio il 16 luglio 1984 (GU C 136 del 4.6.1985, pag. 2).
2. 31985 Y 0604(01): Risoluzione 85/C 136/01 del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1).
3. 31990 Y 0116(01): Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1).
4. 31992 Y 0709(01): Risoluzione del Consiglio, del 18 giugno 1992, sulla funzione della normalizzazione europea nell'economia europea (GU C 173 del 9.7.1992, pag. 1).
5. 32011 H 0024: raccomandazione 2011/24/UE della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa (GU L 11 del 15.1.2011, pag. 62).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della raccomandazione 2011/24/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la produzione o i trasferimenti di prodotti per la difesa sul suo territorio.

6. 32016 H 2123: raccomandazione (UE) 2016/2123 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa all'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per le forze armate e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 101).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della raccomandazione (UE) 2016/2123 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la produzione o i trasferimenti di prodotti per la difesa sul suo territorio.

7. 32016 H 2124: raccomandazione (UE) 2016/2124 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa all'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per i destinatari certificati di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 105).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della raccomandazione (UE) 2016/2124 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la produzione o i trasferimenti di prodotti per la difesa sul suo territorio.

8. 32018 H 2050: raccomandazione (UE) 2018/2050 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 89).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della raccomandazione (UE) 2018/2050 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la produzione o i trasferimenti di prodotti per la difesa sul suo territorio.

9. 32018 H 2051: raccomandazione (UE) 2018/2051 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per operazioni di riparazione e manutenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 94).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della raccomandazione (UE) 2018/2051 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la produzione o i trasferimenti di prodotti per la difesa sul suo territorio.

10. 32018 H 2052: raccomandazione (UE) 2018/2052 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per esposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 98).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della raccomandazione (UE) 2018/2052 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la produzione o i trasferimenti di prodotti per la difesa sul suo territorio.

CAPO 17

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI – ASPETTI GENERALI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31998 R 2679: regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 31980 Y 1003(01): comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 ("Cassis de Dijon") (GU C 256 del 3.10.1980, pag. 2).
2. 32000 Y 0519(2): risoluzione 2000/C 141/02 del Consiglio, del 28 ottobre 1999, sul reciproco riconoscimento (GU C 141 del 19.5.2000, pag. 5).
3. 41998 X 1212(01): risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 10).
4. 32009 H 0524: raccomandazione 2009/524/CE della Commissione, del 29 giugno 2009, sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico (GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17).

CAPO 18

PRODOTTI DA COSTRUZIONE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32011 R 0305: regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5), nella versione modificata da:
 - 32014 R 0574: regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 41),
 - 32014 R 0568: regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014 (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 76),
 - 32019 R 1020: regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

2. 31995 D 0467: decisione 95/467/CE della Commissione, del 24 ottobre 1995, recante applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 268 del 10.11.1995, pag. 29), nella versione modificata da:
 - 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33),

- 32002 D 0592: decisione 2002/592/CE della Commissione del 15 luglio 2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 57),
 - 32010 D 0679: decisione 2010/679/UE della Commissione dell'8 novembre 2010 (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 55).
3. 31996 D 0577: decisione 96/577/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti di costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi fissi antincendio (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 44).
4. 31996 D 0578: decisione 96/578/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti igienico-sanitari (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 49), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
5. 31996 D 0579: decisione 96/579/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti di costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle attrezzature fisse per la circolazione stradale (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 52), nella versione modificata da:
- 31999 D 0453: decisione 1999/453/CE della Commissione del 18 giugno 1999 (GU L 178 del 14.7.1999, pag. 50).

6. 31996 D 0580: decisione 96/580/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti di costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi di tamponamento (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 56), nella versione modificata da:
 - 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
7. 31996 D 0582: decisione 96/582/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 62).
8. 31996 D 0603: decisione 96/603/CE della Commissione, del 4 ottobre 1996, recante l'elenco di prodotti delle classi A "nessun contributo all'incendio" di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 267 del 19.10.1996, pag. 23).
9. 31997 D 0161: decisione 97/161/CE della Commissione, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli ancoraggi metallici per il fissaggio di sistemi leggeri nel calcestruzzo (GU L 62 del 4.3.1997, pag. 41).

10. 31997 D 0176: decisione 97/176/CE della Commissione, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di legno per impiego strutturale e componenti ausiliari (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 19), nella versione modificata da:
 - 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
11. 31997 D 0177: decisione 97/177/CE della Commissione, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo agli ancoraggi a iniezione metallica per l'utilizzo in muratura (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 24).
12. 31997 D 0462: decisione 97/462/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli a base di legno (GU L 198 del 25.7.1997, pag. 27), nella versione modificata da:
 - 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
13. 31997 D 0463: decisione 97/463/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli ancoraggi di plastica da utilizzare nel calcestruzzo e in muratura (GU L 198 del 25.7.1997, pag. 31).

14. 31997 D 0555: decisione 97/555/CE della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calce da costruzione e altri leganti idraulici (GU L 229 del 20.8.1997, pag. 9), nella versione modificata da:
- 32010 D 0683: decisione 2010/683/UE della Commissione del 9 novembre 2010 (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 60).
15. 31997 D 0556: decisione 97/556/CE della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati "a cappotto") (ETICS) (GU L 229 del 20.8.1997, pag. 14), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L209 del 2.8.2001, pag. 33),
 - 32011 D 0014: decisione 2011/14/UE della Commissione del 13 gennaio 2011 (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 5).
16. 31997 D 0638: decisione 97/638/CE della Commissione, del 19 settembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai dispositivi di fissaggio per prodotti di legno per impiego strutturale (GU L 268 dell'1.10.1997, pag. 36).

17. 31997 D 0740: decisione 97/740/CE della Commissione, del 14 ottobre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle murature e ai prodotti correlati (GU L 299 del 4.11.1997, pag. 42), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
18. 31997 D 0808: decisione 97/808/CE della Commissione, del 20 novembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni (GU L 331 del 3.12.1997, pag. 18), nella versione modificata da:
- 31999 D 0453: decisione 1999/453/CE della Commissione del 18 giugno 1999 (GU L 178 del 14.7.1999, pag. 50),
 - 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33),
 - 32006 D 0190: decisione 2006/190/CE della Commissione del 1° marzo 2006 (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 47).
19. 31998 D 0143: decisione 98/143/CE della Commissione, del 3 febbraio 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi di membrane flessibili per l'impermeabilizzazione dei tetti a fissaggio meccanico (GU L 42 del 14.2.1998, pag. 58).

20. 31998 D 0213: decisione 98/213/CE della Commissione, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 41), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33),
 - 32012 D 0201: decisione di esecuzione 2012/201/UE della Commissione del 26 marzo 2012 (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 20).
21. 31998 D 0214: decisione 98/214/CE della Commissione, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 46), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
22. 31998 D 0279: decisione 98/279/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi-kit permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati e pannelli di materiale isolante e, talvolta, cemento (GU L 127 del 29.4.1998, pag. 26), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).

23. 31998 D 0436: decisione 98/436/CE della Commissione, del 22 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori (GU L 194 del 10.7.1998, pag. 30), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
24. 31998 D 0437: decisione 98/437/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti (GU L 194 del 10.7.1998, pag. 39), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
25. 31998 D 0456: decisione 98/456/CE della Commissione, del 3 luglio 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit per il post-tensionamento di strutture precomprese (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 112).
26. 31998 D 0457: decisione 98/457/CE della Commissione, del 3 luglio 1998, relativa alla prova "Incendio di singoli oggetti in un locale" (SBI), di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 114).

27. 31998 D 0598: decisione 98/598/CE della Commissione, del 9 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli aggregati (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 25).
28. 31998 D 0599: decisione 98/599/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di impermeabilizzazione per tetti applicati allo stato liquido (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 30), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
29. 31998 D 0600: decisione 98/600/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di tetti traslucidi autoportanti, eccetto i kit a base di vetro (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 35), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
30. 31998 D 0601: decisione 98/601/CE della Commissione, del 13 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per la costruzione di strade (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 41), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).

31. 31999 D 0089: decisione 1999/89/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di montaggio di scale prefabbricate (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 34), nella versione modificata da:
 - 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).

32. 31999 D 0090: decisione 1999/90/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai rivestimenti (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 38), nella versione modificata da:
 - 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).

33. 31999 D 0091: decisione 1999/91/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per l'isolamento termico (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 44), nella versione modificata da:
 - 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).

34. 31999 D 0092: decisione 1999/92/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo travi e colonne leggere composte a base di legno (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 49).

35. 31999 D 0093: decisione 1999/93/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 51), nella versione modificata da:
- 32011 D 0246: decisione 2011/246/UE della Commissione del 18 aprile 2011 (GU L 103 del 19.4.2011, pag. 114).
36. 31999 D 0094: decisione 1999/94/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 55), nella versione modificata da:
- 32012 D 0202: decisione di esecuzione 2012/202/UE della Commissione del 29 marzo 2012 (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 22).
37. 31999 D 0454: decisione 1999/454/CE della Commissione, del 22 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco e prodotti di protezione dal fuoco (GU L 178 del 14.7.1999, pag. 52), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
38. 31999 D 0455: decisione 1999/455/CE della Commissione, del 22 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit per prefabbricati costituiti da strutture e travi di legno (GU L 178 del 14.7.1999, pag. 56).

39. 31999 D 0469: decisione 1999/469/CE della Commissione, del 25 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti relativi a calcestruzzo, malta, boiaccia (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 27), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
40. 31999 D 0470: decisione 1999/470/CE della Commissione, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli adesivi per la costruzione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 32), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
41. 31999 D 0471: decisione 1999/471/CE della Commissione, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli apparecchi di riscaldamento per ambienti (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 37), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
42. 31999 D 0472: decisione 1999/472/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a tubazioni, serbatoi e relativi accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 42), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).

43. 32000 D 0245: decisione 2000/245/CE della Commissione, del 2 febbraio 2000, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi (GU L 77 del 28.3.2000, pag. 13), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
44. 32000 D 0273: decisione 2000/273/CE della Commissione, del 27 marzo 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda sette prodotti per il benessere tecnico europeo senza orientamenti (GU L 86 del 7.4.2000, pag. 15), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
45. 32000 D 0367: decisione 2000/367/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi (GU L 133 del 6.6.2000, pag. 26), nella versione modificata da:
- 32011 D 0232: decisione 2011/232/UE della Commissione dell'11 aprile 2011 (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 49).

46. 32000 D 0447: decisione 2000/447/CE della Commissione, del 13 giugno 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato e ai pannelli leggeri autoportanti a struttura mista (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 40), nella versione modificata da:
- 32001 D 0596: decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).
47. 32000 D 0553: decisione 2000/553/CE della Commissione, del 6 settembre 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alla resistenza esterna all'azione del fuoco dei rivestimenti per tetti (GU L 235 del 19.9.2000, pag. 19).
48. 32000 D 0606: decisione 2000/606/CE della Commissione, del 26 settembre 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda sei prodotti per il benessere tecnico europeo senza orientamenti (GU L 258 del 12.10.2000, pag. 38).
49. 32001 D 0019: decisione 2001/19/CE della Commissione, del 20 dicembre 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a giunti di dilatazione per ponti stradali (GU L 5 del 10.1.2001, pag. 6).
50. 32001 D 0308: decisione 2001/308/CE della Commissione, del 31 gennaio 2001, relativa alla procedura per l'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione denominati "vetures" a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 25).

51. 32001 D 0671: decisione 2001/671/CE della Commissione, del 21 agosto 2001, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 20), nella versione modificata da:
- 32005 D 0823: decisione 2005/823/CE della Commissione del 22 novembre 2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 53).
52. 32002 D 0359: decisione 2002/359/CE della Commissione, del 13 maggio 2002, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a contatto con le acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 127 del 14.5.2002, pag. 16).
53. 32003 D 0639: decisione 2003/639/CE della Commissione, del 4 settembre 2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda perni per giunti strutturali (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 18).
54. 32003 D 0640: decisione 2003/640/CE della Commissione, del 4 settembre 2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda kit di rivestimento delle pareti esterne (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 21).
55. 32003 D 0655: decisione 2003/655/CE della Commissione, del 12 settembre 2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda kit di rivestimento impermeabile per pavimenti e pareti di ambienti umidi (GU L 231 del 17.9.2003, pag. 12).

56. 32003 D 0656: decisione 2003/656/CE della Commissione, del 12 settembre 2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda sette prodotti per il benessere tecnico europeo senza orientamenti (GU L 231 del 17.9.2003, pag. 15).
57. 32015 D 1936: decisione delegata (UE) 2015/1936 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 del 28.10.2015, pag. 34).
58. 32015 D 1958: decisione delegata (UE) 2015/1958 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 181).
59. 32015 D 1959: decisione delegata (UE) 2015/1959 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti per il trattamento delle acque reflue a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 184).
60. 32016 R 0364: regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4).

61. 32016 D 1610: decisione (UE) 2016/1610 della Commissione, del 7 settembre 2016, relativa alla pubblicazione con una limitazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, del riferimento della norma armonizzata EN 13383-1: 2002 "Aggregati per opere di protezione (armourstone) — Part 1: Specifiche" in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 dell'8.9.2016, pag. 6).
62. 32017 R 0959: regolamento delegato (UE) 2017/959 della Commissione, del 24 febbraio 2017, sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 dell'8.6.2017, pag. 1).
63. 32017 R 1475: regolamento delegato (UE) 2017/1475 della Commissione, del 26 gennaio 2017, relativo alla classificazione della prestazione di resistenza al gelo per le tegole di laterizio ai sensi della norma EN 1304 in applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 17.8.2017, pag. 1).
64. 32018 D 0779: decisione delegata (UE) 2018/779 della Commissione, del 19 febbraio 2018, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei pannelli a sandwich con facce metalliche per impiego strutturale in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 29.5.2018, pag. 23).
65. 32018 D 0771: decisione delegata (UE) 2018/771 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 82).

66. 32019 D 1764: decisione delegata (UE) 2019/1764 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 81).
67. 32019 D 0450: decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alla pubblicazione dei documenti per la valutazione europea per i prodotti da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 78), nella versione modificata da:
- 32019 D 0896: decisione di esecuzione (UE) 2019/896 della Commissione del 28 maggio 2019 (GU L 142 del 29.5.2019, pag. 69),
 - 32022 D 0962: decisione di esecuzione (UE) 2020/962 della Commissione del 2 luglio 2020 (GU L 211 del 3.7.2020, pag. 19),
 - 32020 D 1574: decisione di esecuzione (UE) 2020/1574 della Commissione del 28 ottobre 2020 (GU L 359 del 29.10.2020, pag. 10),
 - 32022 D 1183 decisione di esecuzione (UE) 2021/1183 della Commissione del 16 luglio 2021 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 103),
 - 32022 D 1789 decisione di esecuzione (UE) 2021/1789 della Commissione dell'8 ottobre 2021 (GU L 359 dell'11.10.2021, pag. 117),

- 32022 D 0381 decisione di esecuzione (UE) 2022/381 della Commissione del 4 marzo 2022 (GU L 75 del 7.3.2022, pag. 1),
 - 32022 D 1517: decisione di esecuzione (UE) 2022/1517 della Commissione del 9 settembre 2022 (GU L 235 del 12.9.2022, pag. 65).
68. 32019 R 1188 regolamento delegato (UE) 2019/1188 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per le tende esterne e i tendoni (GU L 187 del 12.7.2019, pag. 11).
69. 32019 R 1342 regolamento delegato (UE) 2019/1342 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto (GU L 211 del 12.8.2019, pag. 1).
70. 31994 D 0023: decisione 94/23/CE della Commissione, del 17 gennaio 1994, relativa alle regole procedurali comuni per i benestare tecnici europei (GU L 17 del 20.1.1994, pag. 34).
71. 31997 D 0571: decisione 97/571/CE della Commissione, del 22 luglio 1997, relativa allo schema generale di benestare tecnico europeo per i prodotti da costruzione (GU L 236 del 27.8.1997, pag. 7).
72. 32005 D 0403: decisione 2005/403/CE della Commissione, del 25 maggio 2005, che determina le classi di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti per taluni prodotti da costruzione a norma della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 135 del 28.5.2005, pag. 37).

73. 32005 D 0484: decisione 2005/484/CE della Commissione, del 4 luglio 2005, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di edifici frigoriferi e i sistemi di involucro per edifici frigoriferi (GU L 173 del 6.7.2005, pag. 15).
74. 32005 D 0610: decisione 2005/610/CE della Commissione, del 9 agosto 2005, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione (GU L 208 dell'11.8.2005, pag. 21), nella versione modificata da:
- 32017 R 1227: regolamento delegato (UE) 2017/1227 della Commissione del 20 marzo 2017 (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 1).
75. 32003 D 0043: decisione 2003/43/CE della Commissione, del 17 gennaio 2003, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 35), nella versione modificata da:
- 32003 D 0593: decisione 2003/593/CE della Commissione del 7 agosto 2003 (GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 25),
 - 32006 D 0673: decisione 2006/673/CE della Commissione del 5 ottobre 2006 (GU L 276 del 7.10.2006, pag. 77),
 - 32007 D 0348: decisione 2007/348/CE della Commissione del 15 maggio 2007 (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 21).

76. 32006 D 0213: decisione 2006/213/CE della Commissione, del 6 marzo 2006, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio (GU L 79 del 16.3.2006, pag. 27).
77. 32006 D 0600: decisione 2006/600/CE della Commissione, del 4 settembre 2006, che definisce la classificazione della resistenza all'azione esterna del fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente ai pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico destinati alle coperture dei tetti (GU L 244 del 7.9.2006, pag. 24).
78. 32010 D 0081: decisione 2010/81/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche (GU L 38 dell'11.2.2010, pag. 9).
79. 32010 D 0082: decisione 2010/82/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai rivestimenti murali decorativi sotto forma di rotoli e pannelli (GU L 38 dell'11.2.2010, pag. 11).
80. 32010 D 0083: decisione 2010/83/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio di alcuni prodotti da costruzione per quanto riguarda i sigillanti che essiccano all'aria (GU L 38 dell'11.2.2010, pag. 13).
81. 32010 D 0085: decisione 2010/85/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai massetti a base di cemento, ai massetti a base di solfato di calcio e ai massetti a base di resina sintetica (GU L 38 dell'11.2.2010, pag. 17).
82. 32010 D 0737: decisione 2010/737/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente alle lamiere di acciaio rivestite in poliestere o plastisol (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 39).

83. 32010 D 0738: decisione 2010/738/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente all'intonaco a base di gesso rinforzato con fibre (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 42).
84. 32011 D 0019: decisione (2011/19/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sigillanti per impiego non strutturale nei giunti di edifici e di piani di camminamento pedonali (GU L 11 del 15.1.2011, pag. 49).
85. 32011 D 0284: decisione 2011/284/UE della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione (GU L 131 del 18.5.2011, pag. 22).
86. 32014 R 0157: regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione (GU L 52 del 21.2.2014, pag. 1).
87. 32013 R 1062: regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo al formato della valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 42).
88. 32014 R 1291: regolamento delegato (UE) n. 1291/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei pannelli a base di legno oggetto della norma EN 13986 e dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio oggetto della norma EN 14915 per quanto riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 25).

89. 32014 R 1292: regolamento delegato (UE) n. 1292/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione senza ulteriori prove di alcune pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla norma EN 14342 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 27).
90. 32014 R 1293: regolamento delegato (UE) n. 1293/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN 13658-1, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 13658-2 e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 29).
91. 32017 R 1228: regolamento delegato (UE) 2017/1228 della Commissione, del 20 marzo 2017, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, degli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e delle malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 4).
92. 32017 R 2293: regolamento delegato (UE) 2017/2293 della Commissione, del 3 agosto 2017, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 1).

93. 32022 D 0451 decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 80), nella versione modificata da:

- 32022 D 2357 decisione di esecuzione (UE) 2022/2357 della Commissione del 1° dicembre 2022 (GU L 311 del 2.12.2022, pag. 165).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32003 H 0887: raccomandazione 2003/887/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2003, relativa all'applicazione e all'uso degli Eurocodici per lavori di costruzione e prodotti strutturali da costruzione (GU L 332 del 19.12.2003, pag. 62).

CAPO 19

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32016 R 0425: regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

CAPO 20

GIOCATTOLI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32009 L 0048: direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32012 L 0007: direttiva 2012/7/UE della Commissione del 2 marzo 2012 (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 7),
 - 32013 R 0681: regolamento (UE) n. 681/2013 della Commissione del 17 luglio 2013 (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 16),
 - 32014 L 0079: direttiva 2014/79/UE della Commissione del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 49),
 - 32014 L 0081: direttiva 2014/81/UE della Commissione del 23 giugno 2014 (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 49),
 - 32014 L 0084: direttiva 2014/84/UE della Commissione del 30 giugno 2014 (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 49),
 - 32015 L 2115: direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 17),

- 32015 L 2116: direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 20),
- 32015 L 2117: direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 23),
- 32017 L 0738: direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio del 27 marzo 2017 (GU L 110 del 27.4.2017, pag. 6),
- 32017 L 0774: direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 (GU L 115 del 4.5.2017, pag. 47),
- 32017 L 0898: direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017 (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 128),
- 32018 L 0725: direttiva (UE) 2018/725 della Commissione del 16 maggio 2018 (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 29),
- 32019 L 1922: direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione del 18 novembre 2019 (GU L 298 del 19.11.2019, pag. 5),
- 32019 L 1929: direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione del 19 novembre 2019 (GU L 299 del 20.11.2019, pag. 51),
- 32020 L 2089: direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione dell'11 dicembre 2020 (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 58),

- 32020 L 2088: direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione dell'11 dicembre 2020 (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 53),
- 32021 L 0903: direttiva (UE) 2021/903 della Commissione del 3 giugno 2021 (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 110).

CAPO 21

MACCHINE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32000 L 0014: direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32005 L 0088: direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 44),
 - 32009 R 0219: regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109),
 - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

2. 32006 L 0042: direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24), nella versione modificata da:
 - 32009 L 0127: direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29),

- 32013 R 0167: regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1),
 - 32014 L 0033: direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251),
 - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
3. 32012 D 0032: decisione 2012/32/UE della Commissione, del 19 gennaio 2012, che prescrive agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili (GU L 18 del 21.1.2012, pag. 5).
 4. 32016 R 0424: regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1).
 5. 32016 R 1628: regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53), nella versione modificata da:
 - 32020 R 1040: regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 231 del 17.7.2020, pag. 1),

- 32021 R 1068: regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 1),
- 32022 R 0992: regolamento (UE) 2022/992 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2022 (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 43).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1628 si intendono adattate come segue:

data la decisione dell'UE di non estendere i diritti e gli obblighi di Andorra di rilasciare omologazioni UE e designare servizi tecnici dell'UE diversi da quelli istituiti o designati dagli Stati membri dell'UE:

- a) gli articoli 5 e 6, gli articoli da 20 a 30, gli articoli 34, 35 e 36, gli articoli 38, 39 e 40, gli articoli da 45 a 54 e l'articolo 61 non si applicano;
- b) l'articolo 41 è sostituito da quanto segue:

"Articolo 41

Tutte le decisioni prese ai sensi del presente regolamento e tutte le decisioni di rifiuto di un'immatricolazione o di divieto o limitazione dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione di un veicolo o che impongono il ritiro di un veicolo dal mercato sono debitamente motivate."

Nonostante tali eccezioni, Andorra accetta come prova di conformità dei motori da immettere sul mercato i certificati UE e UN rilasciati dalle autorità di omologazione dell'UE e le relative marcature, senza ulteriori prove o marcature (oltre alle marcature o alle etichette già prescritte negli atti giuridici dell'UE o nei regolamenti UN). Per quanto riguarda i certificati e le marcature UN, ciò vale solo per i regolamenti UNECE del 1958 applicati dall'UE.

Per i regolamenti UNECE del 1958 che l'UE e Andorra applicano nelle medesime versioni, l'UE accetta i certificati UN validamente rilasciati da Andorra.

Per quanto riguarda le emissioni, Andorra applica le disposizioni della normativa dell'UE sulle macchine mobili non stradali in materia di vigilanza del mercato. Andorra può affidare tale compito, in tutto o in parte, all'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro dell'UE di sua scelta.

Tali adattamenti si applicano *mutatis mutandis* alle disposizioni relative all'omologazione UE previste negli atti seguenti:

- 32017 R 0654: regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione del 19 dicembre 2016 (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1),
- 32017 R 0655: regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione del 19 dicembre 2016 (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 334),
- 32017 R 0656: regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione del 19 dicembre 2016 (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 364).

6. 32017 R 0654: regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32018 R 0989: regolamento delegato (UE) 2018/989 della Commissione del 18 maggio 2018 (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 61),
 - 32021 R 1398: regolamento delegato (UE) 2021/1398 della Commissione del 4 giugno 2021 (GU L 299 del 24.8.2021, pag. 1).

7. 32017 R 0655: regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 334), nella versione modificata da:
 - 32018 R 0987: regolamento delegato (UE) 2018/987 della Commissione del 27 aprile 2018 (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 40),
 - 32022 R 2387: regolamento delegato (UE) 2022/2387 della Commissione del 30 agosto 2022 (GU L 316 dell'8.12.2022, pag. 1).

8. 32017 R 0656: regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 364), nella versione modificata da:
- 32018 R 0988: regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della Commissione del 27 aprile 2018 (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 46).

CAPO 22

TABACCO

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32003 L 0033: direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16).
2. 32003 D 0641: decisione 2003/641/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, sull'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di prodotti del tabacco (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 24).
3. 32014 L 0040: direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32014 L 0109 direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione del 10 ottobre 2014 (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22),
 - 3 2022 L 2100: direttiva delegata (EU) 2022/2100 della Commissione del 29 giugno 2022 (GU L 283 del 3.11.2022, pag. 4).

4. 32015 D 1735: decisione di esecuzione (UE) 2015/1735 della Commissione, del 24 settembre 2015, sulla posizione esatta dell'avvertenza generale e del messaggio informativo sul tabacco da arrotolare commercializzato in buste (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 49).
5. 32015 D 1842: decisione di esecuzione (UE) 2015/1842 della Commissione, del 9 ottobre 2015, relativa alle specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti del tabacco da fumo (GU L 267 del 14.10.2015, pag. 5).
6. 32015 D 2183: decisione di esecuzione (UE) 2015/2183 della Commissione, del 24 novembre 2015, che istituisce un formato comune per la notifica delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica (GU L 309 del 26.11.2015, pag. 15).
7. 32015 D 2816: decisione di esecuzione (UE) 2015/2186 della Commissione, del 25 novembre 2015, che istituisce un formato per la presentazione e la messa a disposizione delle informazioni relative ai prodotti del tabacco (GU L 312 del 27.11.2015, pag. 5).
8. 32016 D 0586: decisione di esecuzione (UE) 2016/586 della Commissione, del 14 aprile 2016, sulle norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 15).
9. 32016 D 0786: decisione di esecuzione (UE) 2016/786 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce le procedure relative all'istituzione e al funzionamento di un gruppo consultivo indipendente che assiste gli Stati membri e la Commissione nello stabilire se i prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 79).

10. 32016 D 0787: decisione di esecuzione (UE) 2016/787 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce un elenco prioritario di additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare soggetti a obblighi rafforzati di segnalazione (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 88).
11. 32016 R 0779: regolamento di esecuzione (UE) 2016/779 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 48).
12. 32018 R 0573: regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 1).
13. 32018 R 0574: regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 55).
14. 32018 D 0576: decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 57).

CAPO 23

BEVANDE SPIRITOSE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31992 R 2009: regolamento (CEE) n. 2009/92 della Commissione, del 20 luglio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole etilico di origine agricola utilizzato per l'elaborazione di bevande spiritose, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli (GU L 203 del 21.7.1992, pag. 10).
2. 31996 R 2215: regolamento (CE) n. 2215/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, recante misure derogative per il "Glühwein" (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 30).
3. 32000 R 2870: regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20), nella versione modificata da:
 - 32002 R 2091: regolamento (CE) n. 2091/2002 della Commissione del 26 novembre 2002 (GU L 322 del 27.11.2002, pag. 11),
 - 32016 R 0635: regolamento di esecuzione (UE) 2016/635 della Commissione del 22 aprile 2016 (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 1).
4. 32010 R 0976: regolamento (UE) n. 976/2010 della Commissione, del 29 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hessischer Apfelwein (IGP)] (GU L 285 del 30.10.2010, pag. 13).

5. 32013 R 0716: regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).
6. 32014 R 0251: regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).
7. 32016 H 0022: raccomandazione (UE) 2016/22 della Commissione, del 7 gennaio 2016, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta a nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta a nocciolo, che abroga la raccomandazione 2010/133/UE (GU L 6 del 9.1.2016, pag. 8).
8. 32017 R 0670: regolamento delegato (UE) 2017/670 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 5).
9. 32018 R 1793: regolamento (UE) 2018/1793 della Commissione, del 20 novembre 2018, recante approvazione di una modifica della scheda tecnica di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata nell'allegato III del regolamento n. 110/2008 che comporta modifiche dei requisiti principali ["Ron de Guatemala" (IG)] (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 1).

10. 32019 R 0787: regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32021 R 1096: regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Commissione del 21 aprile 2021 (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 1),
 - 32021 R 1334: regolamento delegato (UE) 2021/1334 della Commissione del 27 maggio 2021 (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 1),
 - 32021 R 1335: regolamento delegato (UE) 2021/1335 della Commissione del 27 maggio 2021 (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 4),
 - 32021 R 1465: regolamento delegato (UE) 2021/1465 della Commissione del 6 luglio 2021 (GU L 321 del 13.9.2021, pag. 12),
 - 32022 R 1303: regolamento delegato (UE) 2022/1303 della Commissione del 25 aprile 2022 (GU L 197 del 26.7.2022, pag. 71).
11. 32019 R 1350: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1350 della Commissione, del 12 agosto 2019, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ["Absinthe de Pontarlier"] (GU L 215 del 19.8.2019, pag. 1).

12. 32019 R 1682: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1682 della Commissione, del 2 ottobre 2019, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol" (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 6).
13. 32020 R 0154: regolamento di esecuzione (UE) 2020/154 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Norsk Vodka"/"Norwegian Vodka" (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 1).
14. 32020 R 0156: regolamento di esecuzione (UE) 2020/156 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit" (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 13).
15. 32020 R 0179: regolamento di esecuzione (UE) 2020/179 della Commissione, del 3 febbraio 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata ("Berliner Kümmel") (GU L 37 del 10.2.2020, pag. 4).
16. 32020 R 0198: regolamento di esecuzione (UE) 2020/198 della Commissione, del 13 febbraio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la creazione del registro delle indicazioni geografiche protette nel settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e l'inserimento in tale registro delle denominazioni geografiche esistenti (GU L 42 del 14.2.2020, pag. 8).

17. 32020 R 0623: regolamento di esecuzione (UE) 2020/623 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Ratafia de Champagne] (GU L 144 del 7.5.2020, pag. 10).
18. 32020 R 1286: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1286 della Commissione, del 9 settembre 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Scotch Whisky] (GU L 302 del 16.9.2020, pag. 4).
19. 32020 R 1287: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1287 della Commissione, del 9 settembre 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di bevanda spiritosa registrata [Hierbas de Mallorca] (GU L 302 del 16.9.2020, pag. 6).
20. 32020 R 2079: regolamento di esecuzione (UE) 2020/2079 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Münchener Kümmel] (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 1).
21. 32021 R 0518: regolamento di esecuzione (UE) 2021/518 della Commissione, del 18 marzo 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Vasi vadkörte pálinka" (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 34).
22. 32021 R 0717: regolamento di esecuzione (UE) 2021/717 della Commissione, del 26 aprile 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Nagykunsági szilvapálinka" (GU L 151 del 3.5.2021, pag. 8).

23. 32021 R 0723: regolamento delegato (UE) 2021/723 della Commissione, del 26 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 1).
24. 32021 R 0724: regolamento di esecuzione (UE) 2021/724 della Commissione, del 3 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto di tale regolamento (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 3).
25. 32021 R 1235: regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione, del 12 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 1).
26. 32021 R 1236: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione, del 12 maggio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l'utilizzo del simbolo e il controllo (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 10).
27. 32021 R 1265: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1265 della Commissione, del 26 luglio 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Bayerischer Bärwurz") (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 32).

28. 32021 R 1291: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1291 della Commissione, del 28 luglio 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ["Demerara Rum"] (GU L 281 del 4.8.2021, pag. 1).
29. 32021 R 1343: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1343 della Commissione, del 10 agosto 2021, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata ["Újfehértói meggypálinka"] (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 25).
30. 32021 R 1419: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1419 della Commissione, del 24 agosto 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Nagykunsági birspálinka" (GU L 305 del 31.8.2021, pag. 8).
31. 32021 R 1687: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1687 della Commissione, del 14 settembre 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Madarasi birspálinka") (GU L 332 del 21.9.2021, pag. 4).
32. 32021 R 2262: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2262 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Bayerischer Blutwurz" (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 18).
33. 32022 R 0888: regolamento di esecuzione (UE) 2022/888 della Commissione, del 31 maggio 2022, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ["Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser"] (GU L 154 del 7.6.2022, pag. 35).

CAPO 24

BENI CULTURALI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32014 L 0060: direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2014/60/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 25

ESPLOSIVI PER USO CIVILE E ARTICOLI PIROTECNICI

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32014 L 0028: direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2014/28/UE si intendono adattate come segue:

Andorra può mantenere l'attuale sistema unico, centralizzato e sicuro di immagazzinamento e trasporto di esplosivi per scopi civili, gestito da un unico operatore centrale autorizzato a importare, immagazzinare e commercializzare esplosivi per scopi civili.

2. 32004 D 0388: decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 43), nella versione modificata da:
 - 32010 D 0347: decisione 2010/347/UE della Commissione del 19 giugno 2010 (GU L 155 del 22.6.2010, pag. 54).

3. 32013 L 0029: direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).
4. 32014 L 0058: direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 28).
5. 32008 L 0043: direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8), nella versione modificata da:
 - 32012 L 0004: direttiva 2012/4/UE della Commissione del 22 febbraio 2012 (GU L 50 del 23.2.2012, pag. 18).
6. 32019 R 1148: regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 1).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32017 H 1936: raccomandazione (UE) 2017/1936 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativa a misure immediate volte a prevenire l'uso improprio dei precursori di esplosivi (GU L 273 del 24.10.2017, pag. 12).

CAPO 26

DISPOSITIVI MEDICI

Ai fini del presente accordo, gli atti giuridici dell'UE elencati nel presente capo si intendono adattati come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31998 L 0079: direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32011 L 0100: direttiva 2011/100/UE della Commissione del 20 dicembre 2011 (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 50).
2. 32002 D 0364: decisione 2002/364/CE della Commissione, del 7 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (GU L 131 del 16.5.2002, pag. 17), nella versione modificata da:
 - 32009 D 0886: decisione 2009/886/CE della Commissione del 27 novembre 2009 (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 25),
 - 32011 D 0869: decisione 2011/869/UE della Commissione del 20 dicembre 2011 (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 63),

- 32019 D 1244: decisione di esecuzione (UE) 2019/1244 della Commissione del 1° luglio 2019 (GU L 193 del 19.7.2019, pag. 1),
 - 32020 D 0350: decisione di esecuzione (UE) 2020/350 della Commissione del 28 febbraio 2020 (GU L 63 del 3.3.2020, pag. 3).
3. 32003 L 0012: direttiva 2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 43).
 4. 32012 R 0722: regolamento (UE) n. 722/2012 della Commissione, dell'8 agosto 2012, relativo ai requisiti particolari per quanto riguarda i requisiti di cui alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio per i dispositivi medici impiantabili attivi e i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale (GU L 212 del 9.8.2012, pag. 3).
 5. 32005 L 0050: direttiva 2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (GU L 210 del 12.8.2005, pag. 41).
 6. 32010 D 0227: decisione 2010/227/UE della Commissione, del 19 aprile 2010, relativa alla banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 45).
 7. 32012 R 0207: regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, relativo alle istruzioni per l'uso elettroniche dei dispositivi medici (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 28).

8. 32013 R 0920: regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione, del 24 settembre 2013, relativo alla designazione e alla sorveglianza degli organismi notificati a norma della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici (GU L 253 del 25.9.2013, pag. 8), nella versione modificata da:
 - 32020 R 0666: regolamento di esecuzione (UE) 2020/666 della Commissione del 18 maggio 2020 (GU L 156 del 19.5.2020, pag. 2).

9. 32017 R 0745: regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32020 R 0561: regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 18).

10. 32019 D 1396: decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 della Commissione, del 10 settembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei gruppi di esperti nel settore dei dispositivi medici (GU L 234 dell'11.9.2019, pag. 23).

11. 32021 R 2226: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 della Commissione, del 14 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le istruzioni per l'uso elettroniche dei dispositivi medici (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 32).

12. 32021 R 2078: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2078 della Commissione, del 26 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 9).
13. 32022 R 2346: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 della Commissione, del 1° dicembre 2022, che stabilisce specifiche comuni per i gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d'uso medica elencati nell'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici (GU L 311 del 2.12.2022, pag. 60).
14. 32022 R 2347: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2347 della Commissione, del 1° dicembre 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riclassificazione di gruppi di determinati prodotti attivi che non hanno una destinazione d'uso medica (GU L 311 del 2.12.2022, pag. 94).
15. 32017 R 0746: regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176), nella versione modificata da:
 - 32022 R 0112: regolamento (UE) 2022/112 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2022 (GU L 19 del 28.1.2022, pag. 3).
16. 32022 R 1107: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1107 della Commissione, del 4 luglio 2022, che stabilisce specifiche comuni per alcuni dispositivi medico-diagnostici *in vitro* della classe D conformemente al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 5.7.2022, pag. 3).

17. 32022 R 0944: regolamento di esecuzione (UE) 2022/944 della Commissione, del 17 giugno 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione europea e i criteri per tali laboratori nel settore dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (GU L 164 del 20.6.2022, pag. 7).
18. 32022 R 0945: regolamento di esecuzione (UE) 2022/945 della Commissione, del 17 giugno 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i diritti che possono essere riscossi dai laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (GU L 164 del 20.6.2022, pag. 20).
19. 32019 D 0939: decisione di esecuzione (UE) 2019/939 della Commissione, del 6 giugno 2019, che designa gli organismi di rilascio incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli identificativi unici del dispositivo (UDI) nel settore dei dispositivi medici (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 73).
20. 32017 R 2185: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185 della Commissione, del 23 novembre 2017, relativo all'elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro* a norma del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 309 del 24.11.2017, pag. 7).
21. 32020 R 1207: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1207 della Commissione, del 19 agosto 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche comuni per il ricondizionamento dei dispositivi monouso (GU L 273 del 20.8.2020, pag. 3).

22. 32017 D 1445: decisione di esecuzione (UE) 2017/1445 della Commissione, dell'8 agosto 2017, sul gruppo di prodotti la cui azione principale voluta, dovuta alle proantocianidine (PAC) presenti nei mirtilli rossi (*Vaccinium Macrocarpon*), è la prevenzione o il trattamento della cistite (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 73).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32013 H 0172: raccomandazione 2013/172/UE della Commissione, del 5 aprile 2013, relativa a un quadro comune per un sistema unico di identificazione dei dispositivi per i dispositivi medici nell'Unione (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 17).
2. 32013 H 0473: raccomandazione 2013/473/UE della Commissione, del 24 settembre 2013, relativa alle verifiche e alle valutazioni effettuate dagli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici (GU L 253 del 25.9.2013, pag. 27).

CAPO 27

IMBARCAZIONI DA DIPORTO

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32013 L 0053: direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90), nella versione modificata da:
 - 32022 D 1954: decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione del 12 ottobre 2022 (GU L 269 del 17.10.2022, pag. 20).
2. 32017 R 0001: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione, del 3 gennaio 2017, relativo alle procedure di identificazione delle unità da diporto a norma della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua (GU L 1 del 4.1.2017, pag. 1).

CAPO 28

EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32014 L 0090: direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146), nella versione modificata da:
 - 32021 L 1206: direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30 aprile 2021 (GU L 261 del 22.7.2021, pag. 45).
2. 32022 R 1157: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 della Commissione, del 4 luglio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 della Commissione (GU L 180 del 6.7.2022, pag. 1).
3. 32018 R 0414: regolamento delegato (UE) 2018/414 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che integra la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo ai quali può essere applicata l'etichetta elettronica (GU L 75 del 19.3.2018, pag. 3).
4. 32018 R 0608: regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 64).